



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

*Prot. n.* (vedi intestazione digitale)

*Class.* 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 10.285.1

*Allegati:* 3

*All* Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  
Direzione Generale Valutazioni ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
[ID\_VIP 10105]  
(va@pec.mite.gov.it)

*All* Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
[ID\_VIP 10105]  
(compniec@pec.mite.gov.it)

*Alla* Regione Autonoma della Sardegna  
Direzione generale della difesa dell'ambiente  
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)  
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

*Oggetto:*

[ID\_VIP: 10105] **PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (comuni di Sanluri, Sardara e Villanovaforru) - Progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore di potenza complessiva pari a 72 MW, denominato "Sanluri-Sardara", costituito da 12 aerogeneratori, e di un sistema di accumulo elettrochimico da 35 MW, con opere civili accessorie e di connessione alla RTN – Progetto Definitivo.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)

Proponente: Marte S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

*e. p. c.*

*All* Ufficio di Gabinetto  
del Ministro della cultura  
(udcm@pec.cultura.gov.it)

*e. p. c.*

*Alla* Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna  
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)

*e. p. c.*

*Alla* U.O. DGABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
della Soprintendenza speciale per il PNRR



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*.

**VISTO** il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

**VISTO** il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell’art. 4, comma 2-*bis*, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

**VISTO** l’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

**CONSIDERATO**, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

**VISTO** il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

**CONSIDERATO** che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinqies*, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.



**VISTO** il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

**VISTO** il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

**VISTO** l'allora vigente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l'art. 25, rubricato "Verifica preventiva dell'interesse archeologico".

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

**VISTA** la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante "Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche".

**CONSIDERATO** che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: "2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

**VISTA** la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti".

**VISTA** la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)".

**VISTO** il vigente decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in particolare l'art. 41, comma 4, e l'Allegato I-8, fatto salvo quanto stabilito all'art. 226, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

**CONSIDERATO** che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 ("Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice

stesso”) e l’abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall’art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall’Allegato I.8.

**VISTA** la Circolare DGABAP n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *“Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*.

**VISTA** la Circolare n. 42 del 28/11/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *“Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”: applicabilità della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico nei settori speciali (Libro III). Chiarimenti normativi”*.

**CONSIDERATE** la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell’11/03/2022 e DGABAP n. 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

**CONSIDERATA** la nota della Soprintendenza speciale per il PNRR prot. n. 26028 del 07/11/2023, recante *“Attività della Soprintendenza speciale per il PNRR. Gestione flusso documentale in entrata. Indicazioni operative in merito alla trasmissione via pec e peo delle pratiche”*.

**CONSIDERATO** che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell’allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

**CONSIDERATO** che **Marte S.r.l.**, con nota firmata digitalmente il 04/07/2023 (perfezionata con nota firmata digitalmente il 26/09/2023 su richiesta del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni ambientali di cui alla nota prot. n. m\_amte.MASE.RU.U.0130765 dell’8/08/2023), ha presentato istanza anche al Ministero della cultura per il rilascio del provvedimento di valutazione di compatibilità ambientale (VIA), ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, per il **Progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore di potenza complessiva pari a 72 MW, denominato “Sanluri-Sardara”, costituito da 12 aerogeneratori, e di un sistema di accumulo elettrochimico da 35 MW, con opere civili accessorie e di connessione alla RTN – Progetto Definitivo**, da localizzarsi nei comuni di Sanluri, Sardara e Villanovaforru, nella provincia del Sud Sardegna.

**CONSIDERATO** che **Marte S.r.l.**, con la documentazione allegata all’istanza di VIA del 04/07/2023 e del 26/09/2023, non ha prodotto i documenti relativi al diverso e distinto procedimento di Verifica preliminare dell’interesse archeologico (VPIA) per il progetto di cui trattasi, benché più volte citati nel SIA come redatti, avendo invece consegnato con gli allegati supporti pen-drive le copie delle note firmate digitalmente il 07/12/2022 e inoltrate alla non competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro ed alla Soprintendenza speciale per il PNRR il 12/12/2022 per il progetto denominato *“Parco eolico di n. 8 aerogeneratori per una potenza pari a 48,00 MW e impianto storage elettrochimico di potenza paria a 25 MW e 200 MWh”*, localizzato nei comuni di Chiaramonti, Ploaghe e Codrongianos (SS), da identificarsi probabilmente con il diverso procedimento in VIA di competenza statale di cui al codice MASE-VA n. ID-VIP 10122 della medesima Marte S.r.l. In ogni caso, la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna ha preliminarmente condotto una verifica presso il proprio Ufficio al fine di verificare se il Proponente abbia con diversa e corretta nota trasmesso i predetti documenti di VPIA per il progetto di cui trattasi, non ritrovandola come ancora attestato, per le vie brevi, il 13/03/2024, potendo comunque, sulla base delle conoscenze e degli atti in possesso, esprimere il proprio parere endoprocedimentale del 26/02/2023 (Allegato n. 1, paragrafo A.3, ultimo capoverso).

**CONSIDERATO** che l’intervento in progetto consiste nella realizzazione in aree perimetrate dai rispettivi strumenti urbanistici come Zone E *“agricole”*, di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 72 MW, costituito da 12 aerogeneratori di altezza d’insieme fuori terra pari a circa 220 m, da 6,0 MW ciascuno. E’ prevista l’installazione di un sistema di accumulo elettrochimico, per una potenza


installata pari a 35 MW, con la realizzazione di piazzole di montaggio, di nuovi tratti di viabilità e l'adeguamento della viabilità esistente, al fine di garantire l'accesso per il trasporto degli aerogeneratori. Il nuovo impianto industriale verrà collegato in antenna a 150 kV sulla sezione a 150 kV della futura Stazione Elettrica (SE) a 380/150 kV della RTN da inserire in entra – esce alla linea RTN a 380 kV "Ittiri – Selargius", con la costruzione di una nuova sottostazione condivisa di trasformazione 150/33 kV e la connessione degli aerogeneratori alla stazione tramite cavidotti interrati a 33 kV, mediante la posa in opera di un nuovo cavidotto interrato a 150 kV per la connessione della sottostazione condivisa di trasformazione alla Nuova SE RTN 380/150 kV da inserire in entra – esce alla linea RTN a 380 kV "Ittiri – Selargius". Il sistema di accumulo (BESS) da 35 MW, composto da 10 blocchi, di batterie a ioni di Litio (Li-Ion), da 3,5 MW ciascuno, con una capacità di stoccaggio di energia complessiva pari a 280 MWh, è ubicato in un'area dedicata, di dimensioni circa 90 m x 223 m, posta in prossimità della sottostazione elettrica d'utente. Il trasporto degli aerogeneratori fino al sito di installazione avverrà dal Porto Industriale di Oristano, nel comune di Santa Giusta (OR). L'intervento è localizzato nella sub-regione della Marmilla, un ambito a prevalenza collinare con altimetria variabile tra i 200 m e i 300 m s.l.m., contraddistinto dalla presenza di numerosi altopiani che si alternano a valli fluviali dando luogo ad un paesaggio del tutto peculiare. I 12 aerogeneratori saranno collocati ad altimetrie che variano dai 157 m a 297 m s.l.m. L'areale di studio, nel territorio di Sanluri, Sardara e Villanovaforru è parte di un territorio a matrice rurale dedicato all'agricoltura ed all'allevamento ed è caratterizzato da un cospicuo reticolo idrografico. Immersi nel paesaggio rurale è ancora possibile ritrovare elementi di naturalità concentrati nelle fasce ripariali dei corsi d'acqua o, in taluni casi, nei confini interpoderali. Connotano il paesaggio le numerosissime formazioni collinari tondeggianti, un unicum in Sardegna, le cui sinuosità sono disegnate dai resti dei terrazzamenti agricoli medievali e dal perdurare dell'attività colturale che ne rimarca i solchi. Il sito di impianto è circondato da una costellazione di piccoli centri urbani di origine medievale quali Sanluri a circa 1,9 km, Villanovaforru a 2,3 km, Sardara 2,3 km, Lunamatrona a 3,8 km, Collinas a 4,6 km, Villamar a 5,5 km, Furtei a 5,8 km, San Gavino Monreale a 6 km, Siddi a 6,4 km, Pauli Arbarei a 6,5 km, Segariu a 8,2 km, Ussaramanna a 9,1 km, Gonnostramatza a 9,5 km; ai limiti dell'area vasta: Gonnostradina, Badessa, Turri, Tuili, Las Plassas, Villanovafranca, Guasila, Serrenti, Samassi, Villacidro, Pabillonis, Mogoro. Oltre ai resti dell'infrastrutturazione medievale, sotto l'egida dei Castelli di Sanluri e Monreale a Sardara, l'area interessata dall'impianto è caratterizzata dalla presenza di numerosi siti nuragici e perciò conserva un paesaggio storicamente e culturalmente connotato, la cui struttura insediativa è stata determinata dalle relazioni funzionali di intervisibilità tra i siti. Il territorio ospita numerosi itinerari turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico, basati sul modello del turismo lento ed esperienziale, che uniscono la cultura enogastronomica alla scoperta del paesaggio rurale sardo e dei suoi monumenti architettonici ed archeologici; iniziative, anche a seguito di misure di investimento pubblico portate avanti dalla Regione Sardegna, sulle quali le comunità locali stanno faticosamente investendo per uscire dall'isolamento e contrastare lo spopolamento.

**CONSIDERATO** che il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione Generale Valutazioni ambientali**, con nota prot. n. m\_ante.MASE.RU.U.0165887 del 17/10/2023, ha comunicato "... la procedibilità dell'istanza ..." di VIA e la pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico.

**CONSIDERATO** che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ed i contributi istruttori del Ministero della cultura:


- a) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 31231 del 20/10/2023, con la quale è stato dichiarato all'autorità competente il concorrente interesse nel procedimento di VIA di competenza statale, ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- b) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 24478 del 20/10/2023, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004 ed evidenziando le intervenute modifiche apportate dal decreto-legge n. 13 del 2023), come anche i contributi istruttori della U.O. DGABAP - Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e della U.O. DGABAP - Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR. Ancora, considerato che non tutti i documenti trasmessi dal Proponente

sono stati resi pubblici dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sul proprio portale, sono stati inoltrati alla predetta Soprintendenza ABAP ed alla Regione Autonoma della Sardegna, con la medesima nota del 19/12/2023, i seguenti elaborati del Proponente: "Dati GIS" – in formati vari; "All 3\_GRE.EEC.O.73.IT.W.17279.00.039.00 - Quadro economico di progetto definitivo" – in formato .pdf; "All 4\_GRE.EEC.R.00.IT.W.17279.00.100.00 - Relazione di accompagnamento" – in formato .pdf. Inoltre, si è evidenziato al medesimo Ufficio periferico del MiC quanto segue: "... Con riferimento al progetto di cui trattasi (ID\_VIP 10105), si deve altresì evidenziare a codesti Uffici del MiC che le relative opere si collocano, comunque, in un areale denso di proposte di impianti eolici industriali da fonte eolica (oltre quelli fotovoltaici ed agrivoltaici, già innumerevoli), in fase di VIA di competenza statale, come illustrato nella seguente immagine:



*(elaborazione grafica della Soprintendenza speciale per il PNRR: ID\_VIP 10105 = WTG e cavidotti in ARANCIONE, evidenziato entro un riquadro con LINEA ROSSA, tanto da costituire trasversalmente al territorio sardo un nuovo e continuo paesaggio di valore industriale)*

MA



*(elaborazione grafica della Soprintendenza speciale per il PNRR – particolare: ID\_VIP 10105 = WTG e cavidotti in ARANCIONE, con riportati gli altri progetti di impianti eolici industriali che si collocano nella medesima area – progetti ID\_VIP 9713 e 9789) ...”;*

- c) **Gruppo di Intervento Giuridico** nota del 23/10/2023, con la quale sono state presentate le osservazioni al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
- d) **Comune di Villanovaforru** nota prot. n. 5274 del 07/11/2023, con la quale sono state presentate le osservazioni al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, rilevando che *“... Il territorio del Comune di Villanovaforru vanta un paesaggio incontaminato, ricco di risorse storiche, archeologiche e naturali, a tutela delle quali la comunità locale ha maturato una crescente coscienza collettiva, con iniziative associative e private finalizzate allo sviluppo economico, culturale e sociale, anche per un turismo eco-sostenibile ed in sinergia con le comunità limitrofe, per cui ha conseguentemente manifestato una forte opposizione all’intervento in esame. Orbene, anche in forza di una giurisprudenza costituzionale, consolidatasi nel tempo a partire dagli anni 1970, l’ambiente è ormai qualificato bene giuridico di valore primario ed assoluto, così come è dato acquisito la rilevanza costituzionale del diritto ad un ambiente salubre, e quindi ed in particolare del territorio nel quale si vuole dare luogo ad impianti di energia prodotta da fonti rinnovabili, tra le quali quelle dell’energia eolica. In tale contesto assumono particolare rilevanza il paesaggio, le risorse culturali, storiche ed archeologiche, la partecipazione delle comunità e l’effettivo valore aggiunto reso in ragione della vocazione agricola e turistica del territorio. Conseguentemente non possono essere trascurate le ragioni ostantive connesse al relativo assetto idrogeologico, all’habitat naturale faunistico e floristico. Tali criteri di riferimento nella valutazione del rapporto costi/benefici, a riguardo del progetto in esame, comportano un bilancio fortemente negativo per il quale l’Amministrazione esprime profonda contrarietà all’intervento. Ed a tal proposito deve preliminarmente evidenziarsi che dall’esame del progetto risulta totalmente assente una*

*MA*

logica partecipativa che in relazione alla complessità del territorio avrebbe potuto concretizzare una finalizzazioni di obiettivi compatibili e comunque funzionali allo sviluppo di quest'ultimo e non, come risulta, un progetto impattante a riguardo della prescelta localizzazione in un'area di rilevanza archeologica e antropologica e palesemente contrastante con la legislazione ambiente e paesaggistica. E difatti se il paesaggio si qualifica, così come percepito anche dalle popolazioni, quale insieme di fattori che sono il risultato di azioni umane e naturali, certamente esso costituisce pur una risorsa che però deve essere gestita secondo i principi di uno sviluppo sostenibile, che rispetti il benessere degli individui, la loro memoria storica e qualità di vita, soprattutto e specificatamente nelle aree prettamente rurali, quali quelle interessate dal contestato progetto, e quindi la loro identità, le produzioni tipiche e la valorizzazioni connesse. In tale ottica assumono particolare rilevanza anche gli elementi di percezione collettiva del valore dei luoghi e dei beni comuni da preservare per le generazioni future, che invece pare totalmente trascurato pure sotto il profilo dell'interferenza visiva del progettato impianto eolico rispetto al centro abitato, trattandosi di impianti che risultano fuori scala rispetto alla morfologia del paesaggio circostante, secondo quegli indicatori pur riconosciuti da una parte della giurisprudenza amministrativa, con particolare riferimento alle bellezze panoramiche certamente pregiudicate da interventi di tal fatta e sempre nell'obiettivo di uno sviluppo pienamente compatibile con l'esigenza primaria di mantenere le c.d. caratteristiche invariante distintive del luogo (cfr. Tar Toscana Sez.II 25.06.2007 n.939). In definitiva ed in particolare, tenuto conto che il procedimento di valutazione di impatto ambientale è, per sua natura e per sua configurazione normativa, uno strumento preventivo di tutela dell'ambiente, che si svolge prima rispetto all'approvazione del progetto, il quale dovrà essere modificato secondo le prescrizioni intese ad eliminare o ridurre l'incidenza negativa per l'ambiente e sempre che non si imponga il radicale diniego di approvazione del progetto, nel caso di cui trattasi non risulta siano stati presi in considerazione gli effetti del progetto sull'ambiente, quale insieme interrelato di risorse naturali ed umane, e quindi sugli esseri umani, la vegetazione, la fauna, il suolo, il sottosuolo, l'aria, l'acqua, il clima, le risorse naturali, l'equilibrio ecologico, l'ambiente edificato, nonché sul patrimonio storico, archeologico, architettonico ed artistico, sul paesaggio e sull'ambiente socio-economico e ciò soprattutto in termini di rischi e di pregiudizio dall'impatto. D'altro canto, la valutazione di impatto ambientale comporta una valutazione anticipata finalizzata, nel quadro del principio comunitario di precauzione, alla tutela preventiva dell'interesse pubblico ambientale. Ne deriva che, in presenza di una situazione ambientale connotata da profili di specifica e documentata sensibilità, anche la semplice possibilità di un'alterazione negativa va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione di un'attività ...

#### AREE PERCORSE DAL FUOCO

In relazione alle aree percorse da incendi, le stesse sono individuate sia all'interno della Relazione Tecnica descrittiva del progetto (codice elaborato GRE\_EEC\_R\_25\_IT\_W\_17279\_00\_010\_00) che nella tavola di progetto (codice elaborato GRE\_EEC\_X\_26\_IT\_W\_17279\_00\_062\_00). Ad ogni buon conto, anche a tali fini, questo Ente ha provveduto a richiedere al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna, l'aggiornamento delle aree percorse dal fuoco nell'anno 2022, già individuate dagli agenti della Stazione Forestale di Sanluri, competente per territorio e non ricomprese nelle attuali mappe disponibili sul [portale Sardegna Mappe](http://www.sardegnaoportale.it/webgis2/sardegnamappe/?map=aree_tutelate) ([http://www.sardegnaoportale.it/webgis2/sardegnamappe/?map=aree\\_tutelate](http://www.sardegnaoportale.it/webgis2/sardegnamappe/?map=aree_tutelate)), alle quali la Tavola in argomento fa riferimento. Alla luce dell'aggiornamento di cui sopra, si ritiene quindi che le aree individuate in progetto siano da ritenersi vincolate ai sensi dell'art. 10 della legge 353/2000 (vincolo di inedificabilità).

#### INTERFERENZE CON ALTRI PROGETTI PRESENTATI

La Relazione sulla valutazione risorsa eolica ed analisi di producibilità (codice elaborato GRE\_EEC\_R\_11\_IT\_W\_17279\_00\_015\_00), riporta: "La presente relazione costituisce il documento sulla valutazione della risorsa eolica e sull'analisi di producibilità riguardante i nuovi aerogeneratori che sono previsti in sito." A tal proposito e anche in relazione alle interferenze di carattere progettuale si ritiene che l'analisi del progetto nella sua interezza debba essere effettuata in una valutazione complessiva che abbia ad oggetto la considerazione e lo studio di ulteriori progetti della stessa natura già presentati al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR) e che interessano direttamente il territorio e l'Amministrazione Comunale di Villanovaforru, ossia: [0] Progetto di parco eolico con potenza pari a 55,8 MW, con relative opere di connessione alla RTN,

MA



ubicato nei Comuni di Sardara (SU), Villanovaforru (SU), Sanluri (SU) e Lunamatrona (SU). Codice procedura ID\_VIP/ID\_MATTM 9713. Società Proponente Asja Serra S.r.l.[] 1. Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 42 MW, costituito da 7 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6 MW, denominato "Marmilla", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzare nei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU). – Codice Procedura 9789. Società Proponente ENGIE TREXENTA S.r.l.[] 2. Progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore di potenza complessiva pari a 48 MW, denominato "Impianto eolico di Collinas", costituito da 8 aerogeneratori localizzati nel comune di Collinas (SU), e relative opere connesse ricadenti nei comuni di Collinas (SU), Villanovaforru (SU), Lunamatrona (SU) e Sanluri (SU). Codice Procedura 9984. Società Proponente SORGENIA RENEWABLES S.r.l.; 3. Progetto di impianto eolico denominato "Sanluri-Sardara" dalla potenza pari a 72 MW e impianto di accumulo elettrochimico di potenza pari a 35 MW e opere di connessione, sito nei territori dei comuni di Sanluri, Sardara e Villanovaforru. Codice Procedura 10105. Società Proponente Marte S.r.l.; Nel caso specifico, l'aerogeneratore identificato come V06 di cui al progetto in esame proposto dalla Società Marte Srl, si sovrappone all'aerogeneratore identificato come WTG07 di cui al progetto denominato "Marmilla" e proposto dalla Società Engie Trexenta S.r.l. Peraltro specificatamente per quanto concerne quest'ultimo progetto deve darsi atto che è già intervenuto il parere fortemente negativo della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-Ministero della Cultura-12.07.2023, come da allegato 6 che si trasmette, alla quale evidentemente anche in questa sede si fa pieno ed integrale riferimento. Ed allora, data la sussistenza di numerosi progetti e impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili nell'area interessata, già esistenti, l'odierno intervento deve essere considerato nella sua unitarietà (con eventuali opere connesse) e cumulativamente, comprendendo anche quanto già sussistente, al fine di valutare il richiamato impatto complessivo sull'ambiente e sulle relative componenti (cfr. Corte di Giustizia CE, Sez. III, 25 luglio 2008, n. 142; Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07; Cons. Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 36; Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 23 marzo 2020 n. 210; T.A.R. Sardegna, sez. II, 6 febbraio 2012, n. 427; Trib. Sup. Acque pubbliche, 14 ottobre 2015, n. 263), poiché in difformità si realizzerebbe un'elusione della disciplina normativa applicabile al caso di specie, come pur riaffermato dalla giurisprudenza consolidata in materia di violazione della disciplina urbanistica, sia in materia amministrativa sia sotto il profilo delle connesse responsabilità penali. Peraltro sempre a tal proposito deve evidenziarsi che non emerge una congrua e adeguata considerazione della c.d. alternativa zero, in violazione dell'art. 22, comma 3°, lettera d, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (cfr. T.A.R. Marche, 6 giugno 2013, n. 418, T.A.R. Veneto, 8 marzo 2012, n. 333).

#### AMBITI TUTELATI

L'ampia area individuata ai fini del progetto di centrale eolica risulta interessata da numerosi ambiti tutelati con vincolo paesaggistico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.142, comma 1°, lettere c (sponde dei metri 150 dai corsi d'acqua "Riu Lacus", "Riu Acqua Sassa", "Riu Sa Figu", "Funtana Su Conti" e "Riu Sassuni", "Riu Melas", "Riu Gora de s'Arreigi", "Riu sa Figu", "Riu Mitza su Canneddu"), g (boschi e macchia mediterranea), del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.);

Non solo, come può rilevarsi dai documenti dello studio di impatto ambientale (S.I.A.), nell'intervento proposto non viene adeguatamente considerato che l'area interessata dal progetto presenta numerosi siti qualificati beni culturali per ciò stessi tutelati con vincolo culturale (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.): nel territorio comunale di Villanovaforru sono presenti l'insediamento rurale, il nuraghe e il villaggio nuragico di Genna Maria, l'insediamento nuragico, punico e romano di Pinna Maiolu (D.M. 12 gennaio 1982), l'insediamento preistorico (Cultura di Bonnannaro) di Perdu Porcu, l'insediamento con nuraghe di Mori Siliqua, l'insediamento protostorico di Santu Antiogu, senza poi considerare il coinvolgimento nel territorio comunale di Sardara di altri siti rilevanti quali la Tomba dei Giganti di Perdina de Craba (D.M. 24 gennaio 1974), il Castello e borgo di Monreale (D.M. 1 ottobre 2007), mentre nel territorio comunale di Lunamatrona è presente la Tomba dei Giganti di su Cuaddu de Nixias. Non solo deve peraltro evidenziarsi l'assenza della "Relazione Archeologica" (codice elaborato GRE.EEC.K.26.IT.W.17279.00.029) e dei relativi allegati, tra la documentazione disponibile per la consultazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Tale documento, più volte citato sia nella Relazione Tecnica Descrittiva che all'interno della Relazione Paesaggistica e compatibilità (codice elaborato GRE.EEC.K.26.IT.W.17279.00.028) parrebbe

MA

considerare il “potenziale” delle aree e il conseguente rischio relativo all’opera. Entrambe le Relazioni riportano: “Per grado di potenziale archeologico si intende il livello di probabilità che nell’area interessata dall’intervento sia conservata un qualunque tipo di stratificazione archeologica. Il Potenziale Archeologico si definisce quindi come la probabilità, in relazione a un determinato contesto territoriale, che esistano resti archeologici conservati. In particolare tale potenziale archeologico è descritto come “[...] predittivo, il cui valore può essere ricavato da uno studio approfondito del territorio, ovvero dopo aver acquisito e analizzato dati storico-archeologici, paleoambientali, geomorfologici, relazioni spaziali fra i siti, toponomastica e fonti orali, per citare alcuni fra i più importanti. Il Rischio Archeologico relativo è invece ipotizzato mettendo in relazione il Potenziale Archeologico, quindi la tipologia dell’insediamento antico, e la tipologia dell’intervento progettuale e si definisce come la probabilità che un dato intervento o destinazione d’uso previsti per un ambito territoriale vadano a intercettare depositi archeologici. Per determinare il rischio archeologico occorre quindi disporre dei dati sul Potenziale Archeologico e farli interagire con quelli relativi al fattore di trasformazione del territorio, al fine di ottenere un modello predittivo del rischio che questi interventi comporteranno sulla conservazione dei resti archeologici.” Sembra, tuttavia, che lo studio VPIA, stando a quanto accennato nella Relazione Tecnica Descrittiva e in quella Paesaggistica, sia stato frutto di analisi di foto aeree o satellitari e di ricognizione diretta al suolo. Si legge infatti: “La ricognizione diretta sul campo è stata effettuata seguendo una metodologia canonica nelle attività di surveys archeologici con l’utilizzazione di sistemi e strumenti in grado di consentire la completezza e validità della ricerca. Nel caso specifico l’obiettivo di una copertura uniforme dell’area in oggetto di studio è stato raggiunto attraverso una ricognizione definita “sistematica” dove con questo termine si intende un’ispezione diretta di porzioni ben definite di territorio realizzata in modo da non tralasciare nessuna zona rientrante nel contesto indagato. Dal punto di vista metodologico questo scopo è stato raggiunto suddividendo il territorio in Unità di Ricognizione (UR) individuabili sulle carte (UR) che sono state percorse, dove la vegetazione lo ha consentito, alla ricerca di manufatti e altre tracce di siti archeologici.” Ma le 41 UR (unità di ricognizione) di cui si fa cenno nelle Relazioni, e riportate dalla Figura 3-9 alla Figura 3-13, ricadono per la maggior parte all’interno della fascia “a visibilità nulla” o “scarsa” (ovvero NON è stato possibile effettuarne la ricognizione), eppure ed in ogni caso il rischio potenziale e relativo vengono stimati come medio/alto per quasi la metà delle UR. Si legge inoltre: “Nell’analisi contenuta nell’elaborato GRE.EEC.K.26.IT.W.17279.00.029 - Relazione archeologica, l’indicazione del potenziale archeologico e del conseguente rischio relativo all’opera ha riguardato esclusivamente le aree interessate dagli aereogeneratori e le loro piazzole per un’area di buffer di 200 m intorno agli stessi e il tracciato dei caviddotti MT e AT per un’area di buffer di 50 m. Il grado di rischio archeologico è stato definito utilizzando il criterio della “interferenza areale” delle strutture in progetto con le tracce archeologiche individuate o ipotizzate sulla base dell’analisi incrociata di tutti i dati raccolti nelle diverse attività realizzate.” A tal proposito si ricorda che l’art. 6, comma 1°, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 91/2022, in relazione all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è stata individuata una “fascia di rispetto ... determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici”. Successivamente, con l’art.47, comma 1°, del decreto-legge n. 13/2023, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 41/2023, la fascia di tutela è stata ridotta a “tre chilometri” per gli impianti eolici e a “cinquecento metri” per gli impianti fotovoltaici. Detta fascia di rispetto risulta, quindi, nel caso di specie estesa tre chilometri dal limite delle zone tutelate con vincolo culturale (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e/o con vincolo paesaggistico (artt. 136 e ss. e 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.). In ogni caso, la visibilità di detti aerogeneratori alti oltre 200 metri sarebbe ben presente in tutta l’area.

#### CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La prevista realizzazione del \* Thyrranian Link, il nuovo doppio cavo sottomarino di Terna s.p.a. con portata 1000 MW, 950 chilometri di lunghezza complessiva, da Torre Tuscia Magazzeno (Battipaglia – Eboli) a Termini Imerese, alla costa meridionale sarda, del \* SA.CO.I. 3, l’ammodernamento e potenziamento del collegamento fra Sardegna, Corsica e Penisola con portata 400 MW, oltre \* il già esistente SA.PE.I. con portata 1000 MW, comporterà per la Sardegna collegamenti con una portata complessiva di 2.400 MW. Orbene al 20 maggio 2021, risultavano presentate ben 21 istanze di pronuncia di compatibilità ambientale di competenza nazionale o regionale per altrettante centrali eoliche, per una potenza complessiva superiore a 1.600 MW,

MA

corrispondente ad un incremento del 150% del già ingente comparto eolico "terrestre" isolano, con l'interessamento di più di 10 mila ettari di boschi e terreni agricoli, oltre ottanta richieste di autorizzazioni per nuovi impianti fotovoltaici. Le istanze di connessione di nuovi impianti presentate a Terna s.p.a. (gestore della rete elettrica nazionale) al 31 agosto 2021 risultavano complessivamente pari a 5.464 MW di energia eolica + altri 10.098 MW di energia solare fotovoltaica, cioè 15.561 MW di nuova potenza da fonte rinnovabile, a cui devono sommarsi i diciannove progetti per centrali eoliche offshore finora presentati, che dichiarano una potenza pari a 13.185 MW. Complessivamente si tratterebbe di 28.746 MW, cioè quasi quindici volte i 1.926 MW esistenti ( cfr. dati Terna: 1.054 MW di energia eolica + 872 di energia solare fotovoltaica), che non potranno essere tutti utilizzati in Sardegna, non potranno essere trasferiti verso la Penisola, non potranno essere conservati, ed allora ed in detti termini si potrebbe dar luogo alla creazione di nuova energia pagata dal gestore unico della Rete cioè dalla collettività, ma che in definitiva andrà dispersa. Anche sulla scorta di tali considerazioni l'Amministrazione Comunale ritiene che debba imporsi il radicale diniego di approvazione del progetto, in quanto gravemente carente "... con riferimento all'esame delle incidenze afferenti sia all'uso delle risorse naturali, sia al rumore ed alle emissioni in atmosfera, dovute alla realizzazione del cavidotto, della stazione elettrica e della nuova viabilità. L'impatto è stato negativamente apprezzato in ragione della negativa incidenza sul tessuto storico-archeologico della zona, attraversata da antichi tratturi, nonché in rapporto con le infrastrutture e le opere esistenti. Infine, è stata riscontrata la sua potenziale lesività per la fauna esistente....Al riguardo, giova richiamare il quadro, normativo e giurisprudenziale, di riferimento. Il sistema delineato nell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 è espressivo di una norma fondamentale di principio nella materia "energia", vincolante anche per le Regioni a statuto speciale; nel contempo, costituisce un punto di equilibrio rispettoso di tutte le competenze, statali e regionali, che confluiscono nella disciplina della localizzazione degli impianti eolici (Corte Costituzionale, sentenze n. 275 del 2011 e n. 224 del 2012). Secondo la Corte, la "ratio ispiratrice del criterio residuale di indicazione delle aree non destinabili alla installazione di impianti eolici deve essere individuata nel principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, derivante dalla normativa europea richiamata. Quest'ultimo trova attuazione nella generale utilizzabilità di tutti i terreni per l'inserimento di tali impianti, con le eccezioni, stabilite dalle Regioni, ispirate alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti nell'ambito delle materie di competenza delle Regioni stesse " (Corte Cost., sentenza n. 224 del 2012, cit.). Tali considerazioni sono state approfondite dalla Corte nella sentenza n. 199 del 2014, chiarendo che l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 è volto, "da un lato, a realizzare le condizioni affinché tutto il territorio nazionale contribuisca all'aumento della produzione energetica da fonti rinnovabili, inclusa l'energia eolica, sicché non possono essere tollerate esclusioni pregiudiziali di determinate aree; dall'altro lato, a evitare che una installazione massiva degli impianti possa vanificare gli altri valori coinvolti, tutti afferenti la tutela, soprattutto paesaggistica, del territorio (ex plurimis, sentenze n. 224 del 2012, n. 308, n. 275, n. 192, n. 107, n. 67 e n. 44 del 2011, n. 366, n. 168 e n. 124 del 2010, n. 282 del 2009)". In tale ottica la Corte ha attribuito un particolare rilievo alle "Linee Guida" approvate in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di "assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio". Le norme richiamate prevedono che le Regioni possano procedere soltanto alla individuazione dei siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti in attuazione della normativa summenzionata, atteso che la ratio del criterio "residuale" deve essere individuata nel "principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, derivante dalla normativa europea" (sentenza n. 224 del 2012). Le predette "Linee guida" sono state adottate con il decreto interministeriale 10 settembre 2010, il quale, all'allegato 3 (paragrafo 17), indica i criteri che le Regioni devono rispettare al fine di individuare le zone nelle quali non è possibile realizzare gli impianti alimentati da fonti di energia alternativa. Per quanto qui interessa, i parr. 14 e ss. dell'Allegato disciplinano in dettaglio "l'avvio e lo svolgimento del procedimento unico" di autorizzazione. Ai sensi del par. 14.9, "In attuazione dei principi di integrazione e di azione preventiva in materia ambientale e paesaggistica, il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa: a) al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio; b) nell'ambito dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta per gli impianti eolici con potenza nominale maggiore di 1 MW, anche qualora l'impianto non ricada in area sottoposta a tutela ai sensi del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; c) al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a

MA

quelle sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio; in queste ipotesi il Ministero esercita unicamente in quella sede i poteri previsti dall'articolo 152 di detto decreto; si considerano localizzati in aree contermini gli impianti eolici ricadenti nell'ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo 3.1 e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4; per gli altri impianti l'ambito distanziale viene calcolato, con le stesse modalità dei predetti paragrafi, sulla base della massima altezza da terra dell'impianto". Secondo l'Allegato 4, "L'impatto visivo è uno degli impatti considerati più rilevanti fra quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico. Gli aerogeneratori sono infatti visibili in qualsiasi contesto territoriale, con modalità differenti in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alla loro disposizione, alla orografia, alla densità abitativa ed alle condizioni atmosferiche" (par. 3). Inoltre, "Un'analisi del paesaggio mirata alla valutazione del rapporto fra l'impianto e la preesistenza dei luoghi costituisce elemento fondante per l'attivazione di buone pratiche di progettazione [...]" (par.3.1). Viene in particolare precisato che "L'analisi dell'interferenza visiva passa inoltre per i seguenti punti: a) definizione del bacino visivo dell'impianto eolico, cioè della porzione di territorio interessato costituito dall'insieme dei punti di vista da cui l'impianto è chiaramente visibile. Gli elaborati devono curare in particolare le analisi relative al suddetto ambito evidenziando le modifiche apportate e mostrando la coerenza delle soluzioni rispetto ad esso. Tale analisi dovrà essere riportata su un supporto cartografico alla scala opportuna, con indicati i punti utilizzati per la predisposizione della documentazione fotografica individuando la zona di influenza visiva e le relazioni di intervisibilità dell'intervento proposto; b) ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore, documentando fotograficamente l'interferenza con le nuove strutture" (par. 3.1.). È pertanto evidente che, secondo le richiamate Linee Guida, l'ambito da considerare ai fini del corretto inserimento nel territorio degli impianti per la produzione di energia eolica è ben più ampio di quello direttamente interessato dalla presenza di vincoli e che, comunque, i beni da considerare ai fini della valutazione rimessa al Ministero non sono soltanto quelli paesaggistici ma anche quelli culturali, entrambi, peraltro, facenti parte del patrimonio culturale della Nazione (art. 2 del d.lgs. n. 42 del 2004)...(cfr. T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 26 aprile 2023, n. 2541). Perciò si ritiene che, in adesione alla prevalente giurisprudenza amministrativa consolidatasi in materia e pur citata, nonostante non interessi del tutto direttamente aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. n. 42/2004, l'intervento in esame contrasti con le istanze di tutela paesaggistica emergenti all'interno dell'ambito in cui l'Amministrazione ha riscontrato alcuni significativi caratteri, tipici del territorio d'interesse con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione fissati per gli habitat e le specie, per i quali i sopra indicati siti sono stati designati. La progettata collocazione degli elementi dell'impianto, oltre ad essere ritenuta produttiva di un impatto potenzialmente nocivo per habitat di molte specie di volatili ivi stanziati, tale da poter intralciare i loro processi migratori, non appare essere stata correttamente valutata in relazione ai seguenti elementi: a) la tessitura storico-archeologica, sia vasta che minuta, esistente; b) l'eventuale struttura peri-urbana diffusa o di aggregazione lineare recente; c) le infrastrutture e le reti esistenti naturali e artificiali; d) l'impatto visivo degli aerogeneratori sui beni tutelati ai sensi della parte seconda e terza del D.lgs. 42/2004, per le porzioni rientranti nelle aree contermini. In conclusione, in una valutazione comparativa degli interessi coinvolti a riguardo del progetto in esame, gli elementi storico - identitari del paesaggio e la "frattura" che si determinerebbe nei caratteri paesaggistici dei luoghi, con il conseguente impoverimento, se non addirittura con la disgregazione dei valori panoramici che caratterizzano l'area, fondano quindi il giustificato, logico e ragionevole diniego dell'Amministrazione Comunale ...", allegandovi, tra l'altro, i seguenti atti: "ELENCO ALLEGATI ... Allegato 3 - Carta IGM dei siti archeologici; Allegato 4 - Catalogo dei siti archeologici ... Allegato 6 - Parere della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-Ministero della Cultura-12.07.2023 ...";

e) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 34714 del 21/11/2023, con la quale sono state trasmesse le osservazioni al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sul progetto di cui trattasi, con allegati i pareri istruttori regionali acquisiti, osservando che: "... Si premette che l'area vasta interessata dall'intervento è caratterizzata, oltre che da un numero significativo di impianti esistenti e autorizzati, da numerose proposte, ubicate nel raggio di pochi km dalle opere in progetto, attualmente in istruttoria di VIA quali, per citarne alcuni:

- [ID 9984] Progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore di potenza complessiva pari a 48 MW, denominato "Impianto eolico di Collinas", costituito da 8 aerogeneratori

MA

localizzati nel comune di Collinas (SU), e relative opere connesse ricadenti nei comuni di Collinas (SU), Villanovaforru (SU), Lunamatrona (SU) e Sanluri (SU). Proponente: Sorgenia Renewables S.r.l. Attualmente sottoposto alla procedura di VIA presso il M.A.S.E.;

- [ID 9789] Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 42 MW, costituito da 7 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6 MW, denominato "Marmilla", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzare nei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU). Proponente: ENGIE TREXENTA S.r.l.. Attualmente sottoposto alla procedura di VIA presso il M.A.S.E.;
- [ID 9713] Progetto di parco eolico con potenza pari a 55,8 MW, con relative opere di connessione alla RTN, ubicato nei Comuni di Sardara (SU), Villanovaforru (SU), Sanluri (SU) e Lunamatrona (SU). Proponente: Asja Serra S.r.l.. Attualmente sottoposto alla procedura di VIA presso il M.A.S.E.;
- [ID 9474] Progetto "Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Luminu" costituito da 17 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6,6 MW, per una potenza complessiva di 112,2 MW, da realizzarsi nei comuni di Barumini, Escolca, Gergei, Las Plassas, Villanovafranca (SU), e delle opere di connessione ricadenti anche nei comuni di Genoni, Gesturi e Nuragus (SU)." Proponente: GRV Wind Sardegna 6 S.r.l.. Attualmente sottoposto alla procedura di VIA presso il M.A.S.E.;
- [ID 9059] Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione da fonte eolica e relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, Miali con potenza installata pari a 39,6 MW, da realizzarsi nei Comuni di Serrenti (SU) e Guasila (SU) e relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili nei Comuni di Segariu (SU), Pimentel (SU), Furtei (SU), Sanluri (SU) e Samatzai (SU). Proponente: Green Energy Sardegna 2 S.r.l.. Procedura conclusa presso il M.A.S.E.;
- [ID 8388] Progetto per la realizzazione di un impianto eolico denominato "Su Murdegu" costituito da 7 aerogeneratori per una potenza complessiva di 42 MW, nel comune di Villanovafranca (VS) in località Murdegu e delle relative opere di connessione ricadenti anche nei comuni di Furtei (VS), Villamar (VS) e Sanluri (VS). Proponente: GRV Wind Sardegna 7 S.r.l.. Attualmente sottoposto alla procedura di VIA presso il M.A.S.E.;
- [ID 9606] Progetto di un nuovo impianto eolico da 72 MW costituito da 12 aerogeneratori della potenza nominale di 6.0 MW ciascuno, e opere di connessione alla RTN da realizzarsi nei Comuni di Mandas, Gergei, Villanovafranca, Escola, Villamar, Furtei e Sanluri nella Provincia del Sud Sardegna, in Località "Riu Mortoriu". Proponente: Giudecca Wind S.r.l.. Attualmente sottoposto alla procedura di VIA presso il M.A.S.E.;
- [ID 10144] Progetto definitivo per la realizzazione di un parco eolico composto da 11 aerogeneratori per una potenza complessiva di 68,4 MW nei comuni di Guamaggiore e Selegas (SU) e relative opere di connessione alla RTN. Proponente: Loto Rinnovabili S.r.l.. Attualmente sottoposto alla procedura di VIA presso il M.A.S.E.;
- [ID 7859] Progetto di un impianto eolico denominato "Nuraddei", composto da n.9 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 50,4 MW, ubicati nel territorio dei Comuni di Samatzai (SU) e Guasila (SU) e relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzarsi nei Comuni di Samatzai, Guasila, Serrenti, Segariu, Furtei, Sanluri, Nuraminis e Pimentel, tutti in provincia di Sud Sardegna. Proponente: Green Energy Sardegna 2 S.r.l.. Attualmente sottoposto alla procedura di VIA presso il M.A.S.E.;

Per quanto concerne le iniziative sopra elencate, si ritiene, innanzitutto, necessario evidenziare che l'area sottesa dal campo fotovoltaico in epigrafe è già interessata da analoghe iniziative, attualmente sottoposte a Procedura di VIA ministeriale presso Codesto ministero, individuate con ID 9713, proponente società Asja Serra S.r.l., e con ID 9789, proponente società ENGIE TREXENTA S.r.l.; In relazione alle dimensioni del progetto, pur non considerevoli, rispetto alla taglia verso cui, mediamente, si stanno orientando le iniziative nel settore del fotovoltaico/agrivoltaico, l'intervento si inserisce in un'areale nel quale è verosimile sia stata saturata la capacità di carico dell'ambiente naturale e costruito; tale effetto cumulo, è particolarmente significativo nell'area in esame, pur riguardando in maniera diffusa l'intero territorio regionale, dove, si rammenta, le richieste di connessione per realizzare impianti a energie rinnovabili sono tali da superare, al 30.09.2023, di ben 8 volte (rif. Econnexion, la mappa delle connessioni rinnovabili predisposta da TERNA S.p.A.) quanto previsto, per la Regione Sardegna, come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base della bozza del D.M. sulle

MA

c.d. "aree idonee" (6,203 GW n.d.r.), tanto da prospettarsi la progressiva sostituzione/industrializzazione dell'ambiente naturale e del paesaggio con impianti di grossa taglia (incluse le opere di connessione alla R.T.N.). Infatti dall'analisi dello stesso database si evince che, su un totale per tutta la Sardegna di 52,21 GW di richieste di connessione relative a tutte le fonti di energia rinnovabile, 16.65 GW sono localizzate nella provincia del Sud Sardegna.

In relazione agli aspetti di natura programmatica:

1. Le aree di intervento interferiscono con aree tutelate per legge ai sensi del D.Lgs 42/2004 e in particolare con: 1.1 "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua [...] e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna" di cui al comma 1 lett. c) dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004; 1.2 "Fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, riparali, risorgive e cascate, ancorché temporanee", di cui all'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA del PPR, individuati ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. d) del D.lgs. 42/2004; 1.3 A tal proposito si ritiene opportuno rilevare che gli elaborati proposti non tengono conto delle aree di sorvolo degli aerogeneratori e dell'eventuale interferenza delle stesse con le aree tutelate ai sensi del Decreto legislativo sopra citato; 2. Il Piano Paesaggistico Regionale inquadra le aree interessate dalla posa degli aerogeneratori e le opere funzionalmente connesse delle relative piazzole, come Aree ad utilizzazione agro – forestale (3a - Colture arboree specializzate e 3c – colture erbacee specializzate) di cui all'art. 28 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del medesimo piano, per cui vigono le prescrizioni dell'art. 29 delle stesse N.T.A. che, in particolare, vietano «[...] trasformazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di ». Si evidenzia che particolare pregio o habitat di interesse naturalistico [...]. le opere proposte comportano la realizzazione di consistenti interventi edilizi, la modificazione delle aree interessate dalla posa delle pale, dell'uso del suolo e, infine, tenuto conto delle proposte già autorizzate, in corso di autorizzazione e delle richieste di connessione già depositate e sopraccitate, localizzate nell'area vasta interessata dall'intervento, non risultano adeguatamente definiti i requisiti di rilevanza pubblica e l'impossibilità di localizzazione alternativa alla base della scelta del sito. 3. per quanto concerne la coerenza con le finalità e gli indirizzi enunciati nella Delib.G.R. n. 59/90 del 2020 recante "Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti energetici alimentati da fonti energetiche rinnovabili": 3.1 Le opere in progetto interferiscono con aree non idonee, di cui alla Tabella 1 dell'Allegato b) alla succitata delibera, e nello specifico con aree di cui: 3.1.1 al punto 7.2 "Terreni agricoli irrigati per mezzo di impianti di distribuzione/irrigazione gestiti dai Consorzi di Bonifica"; 3.1.2 al punto 12.3 "Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna", 3.1.3 al punto 13.8 "Fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, riparali, risorgive e cascate, ancorché temporanee"[;] 3.1.4 pur non ricadendone all'interno, l'area di intervento è immediatamente prospiciente all'Important Bird Area IBA178 "Campidano Centrale"; 3.1.5 si ritiene opportuno, infine, rilevare che gli elaborati proposti non tengono conto delle aree di sorvolo degli aerogeneratori e dell'eventuale interferenza delle stesse con aree non idonee. 3.2 per quanto concerne le "indicazioni per la realizzazione di impianti eolici in Sardegna" di cui all'allegato e) della medesima delibera: 3.2.1 non risulta presente, all'interno della documentazione trasmessa, la verifica del rispetto della distanza minima delle turbine dai confini di tanca; 3.2.2 non risulta rispettata la distanza minima (somma dell'altezza dell'aerogeneratore al mozzo e del raggio del rotore, più un ulteriore 10% ) tra l'aerogeneratore V01 e strada provinciale SP 52; 3.2.3 Per quanto concerne in rispetto delle distanze dai beni paesaggistici e identitari, la cartografia di progetto non evidenzia le interferenze tra il sorvolo degli aerogeneratori e i corsi d'acqua tutelati ai sensi ai sensi dell'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA del PPR[;] 3.2.4 In merito alla presenza, nell'areale interessato dall'intervento in epigrafe, di analoghe proposte progettuali, si ritiene opportuno che la verifica della distanza reciproca fra le turbine venga condotta tenendo conto delle sopra elencate iniziative; 3.2.5 in relazione ai buffer di 300, 500 e 700 mt, stabiliti al fine di limitare gli impatti visivi, acustici e di ombreggiamento, rispetto agli insediamenti rurali, i contenuti dello SIA e dei relativi allegati risultano incoerenti. Nello specifico una parte dei recettori individuati nell'elaborato denominato "Relazione di impatto acustico" non risultano computati al fine di verificare il rispetto delle distanze stabilite al paragrafo 4.3.3 dell'allegato e;

...

4. per quanto concerne la pianificazione comunale gli aerogeneratori in progetto ricadono:

4.1 Comune di Sardara:

4.1.1 in Zona E "Agricola" sottozona E2 "area di primaria importanza per la funzione agricola produttiva", aerogeneratori V01-V02-V03-V04 e relativi cavidotti e strade di accesso; 4.1.2 in Zona E "Agricola" sottozona E5 "aree marginali per attività agricola" aerogeneratore V05 e relativo cavidotto e strada di accesso; 4.1.3 in Zona H "Di Rispetto" sottozona H3 "area di interesse archeologico" porzione di cavidotto di collegamento tra gli aerogeneratori V01 e V02[;] 4.2 Comune di Sanluri, in Zona E "Agricola" sottozona E2 "aree di primaria importanza per la funzione agricola produttiva, anche in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni (buona suscettività all'uso agricolo)" aerogeneratori V07-V08-V09-V10-V11-V12 e relativi cavidotti e strade di accesso; 4.3 Comune di Villanovaforru, Zona E "Agricola" aerogeneratori V06 e relativo cavidotto e strada di accesso; 4.4 In relazione alle aree interessate, alla destinazione urbanistica e tenuto conto delle proposte già autorizzate, in corso di autorizzazione e delle richieste di connessione già depositate, di cui si è riferito in precedenza, localizzate nell'area vasta interessata dall'intervento, si rileva che secondo i recenti pronunciamenti (ndr. si veda la risposta all'interpello ambientale formulato dal comune di Villalba, di cui alla nota prot. 130318 del 08.08.2023 di codesto Ministero) in materia ambientale, del Ministero dell'Ambiente e Sicurezza energetica – Dipartimento Energia - Direzione generale competitività ed efficienza energetica Divisione III – Energie Rinnovabili, tutte le aree naturali ed agricole nel buffer di 500 degli aerogeneratori costituiscano "aree idonee" per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili legittimando di fatto la trasformazione del paesaggio da agricolo rurale a industriale in contrasto con quanto previsto dallo strumento urbanistico comunale;

...

Con riferimento agli aspetti di natura progettuale:

1. per quanto concerne l'analisi delle alternative (localizzative, dimensionali, tecnologiche), lo SIA illustra la metodologia scelta per l'individuazione del sito ma non la comparazione tra diversi siti, con caratteristiche di ventosità idonee all'installazione di generatori eolici, ubicati nel territorio regionale e /o nazionale non analizzando di fatto alcuna alternativa localizzativa. Si osserva che, per quanto concerne le alternative tecnologiche e dimensionali, l'analisi effettuata ricomprende esclusivamente una alternativa basata su di differenti taglie e non sulla base di soluzioni tecniche atte a ridurre gli impatti derivanti dall'esercizio dell'installazione; 2. per quanto concerne i contenuti della relazione denominata Analisi costi e benefici, premesso che: • l'impianto ha un elevatissimo impatto territoriale e un alto livello di concentrazione i cui effetti cumulano con altri impianti presenti e in corso di autorizzazione. • Il sito ha una elevata valenza paesaggistica e storico culturale sotto il profilo naturalistico. • l'impianto ha delle sovrapposizioni con altri due impianti eolici attualmente sottoposti a procedura di VIA statale. • L'area di visibilità dell'impianto ha una estensione di oltre 40 mila ettari che si interseca con quelle di altri 4 impianti: Trexenta (loc. Selegas) la cui area di visibilità è di 35.5 mila ettari; Luminu (loc. Barumini), oltre 50 mila ettari; Murdegu (loc. Villanovafranca), 42 mila ettari. La continuità di interferenza visiva di questa densissima concentrazione di impianti trasforma il paesaggio agrario di quattro regioni storiche dell'isola, Marmilla, Trexenta, Gerrei e Campidano. • I paesaggi agrari di queste regioni sono caratterizzate dalla presenza di tipicità produttive storiche, diverse e di grande pregio quali: vini Marmilla IGP, Agnello di Sardegna IGP, Fiore Sardo Dop, Pecorino Sardo Dop, Olio extravergine di oliva Dop Sardegna, Carciofo Spinoso di Sardegna Dop, Zafferano di Sardegna Dop. • Paesaggi rurali ulteriormente impreziositi dalla presenza di beni archeologici e culturali di varie epoche, di cui quella nuragica è quella maggiormente caratterizzante. • L'interferenze su questi beni riverbera esternalità sui ricettori turistico culturali che non sono state indagate ...

2.1 L'analisi costi benefici stima un valore attuale netto economico positivo che non può essere condiviso per le seguenti ragioni: 2.1.1 non tiene conto degli effetti cumulativi con gli altri impianti presenti e in corso di autorizzazione in particolare quelli ascrivibili all'effetto barriera sui grandi rapaci e la lotta aerea agli incendi; 2.1.2 il costo dell'impatto sul paesaggio è valutato dal proponente con un valore di disponibilità a pagare tratto da un contesto paesaggistico e un campione socio economico (Comuni di Accadia e Sant'Agata di Puglia, situati nel sub appennino Dauno) estremamente diversi da quelli della Marmilla ...

... 2.1.5 l'effetto barriera deve essere attentamente analizzato sotto il profilo delle limitazioni alla operazioni di lotta aerea agli incendi boschivi. L'indagine deve essere svolta sulle implicazioni dei costi di gestione e dei

MA

rischi di danno da incendio, comparando la soluzione con e senza intervento. Il valore dei danni causati dagli incendi deve essere stimato attraverso la perdita di servizi eco sistemici

...

2.1.7 In conclusione l'impianto ha un altissimo livello di concentrazione e un relevantissimo impatto territoriale, a livello locale, non mitigabile. In particolare sulle componenti culturali, naturalistiche e agrarie di un paesaggio rurale di importanza mondiale. Le valenze interferite sono i principali attrattori della domanda turistica delle aree interne. Gli impatti su queste matrici interferiscono sul nuovo modello di sviluppo economico, in crescita, sul quale sono riposte le sole e più stabili opportunità di lavoro delle nuove generazioni. Opportunità sulle quali è ancorata la speranza di limitare e invertire il processo di spopolamento delle aree interne dell'isola; condizione essenziale per il governo del territorio, la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali (gestione delle foreste, dei parchi, della fauna, contenimento del rischio idrogeologico e del fenomeno degli incendi). La desertificazione del paesaggio ha in queste zone una lunga coda di induzione economica e ambientale negativa a livello locale su beni di importanza mondiale che non può essere sottostimata. I costi di tali impatti non sono stati sufficientemente indagati il rischio della loro compromissione è altissimo così come il loro valore. Gli effetti delle limitazioni alla lotta aerea agli incendi boschivi costituiscono un rischio di perdita per il patrimonio socio economico del territorio che non può essere trascurato. Non è possibile valutare la desiderabilità sociale della proposta senza colmare le lacune descritte. Si richiede di stimare l'impatto socio economico tenendo conto degli effetti cumulativi con tutti gli impianti antecedenti a quello proposto, secondo le indicazioni fornite nelle osservazioni che precedono. 3. in relazione al dimensionamento dell'impianto e alle stime di producibilità svolte, la Proponente ha basato le sue analisi anche su dati rilevati dalla stazione anemometrica denominata "Planu Cungiau", ubicata in località Selegas. Tali dati sono stati misurati da un anemometro ubicato a circa 16 Km dal sito di intervento, ubicato in un'area ad un'altitudine pari a 457 m s.l.m. e ad un'altezza pari a 15 metri, mentre l'altezza al mozzo degli aerogeneratori, ubicati ad un'altitudine compresa tra 157 e 197 m s.l.m. in progetto è pari a 135 m., con tutti i limiti che l'estrapolazione comporta. Si ritiene pertanto che, al fine di valutare in maniera corretta, il un requisito di producibilità richiesto dall'Allegato E alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 59/90 del 2020 che è pari a 2000 ore equivalenti debbano essere fatti i necessari approfondimenti tesi a confermare le stime prodotte.; 4. Il Piano di dismissione dell'impianto non contempla in maniera dettagliata le attività e le problematiche relative alla dismissione del previsto sistema di accumulo elettrochimico BESS (Battery Energy Storage System) da 35 MW, che, per natura e tipologia, risultano non trascurabili ...

...

In relazione agli aspetti di natura ambientale e all'analisi dei potenziali impatti:

...

2. In relazione alla matrice storico culturale, pur rimandando per le valutazioni di competenza alle osservazioni/pareri del Ministero della Cultura- Soprintendenza speciale per il piano nazionale di ripresa e resilienza, si richiama quanto comunicato dai comuni di Sanluri e Villanovaforru con le note prot. n. 25359 del 27.10.2023 e prot. n. 5274 del 07.11.2023 circa le numerose emergenze ubicate nei territori interessati dagli interventi 3. In relazione agli impatti sul paesaggio e alla progressiva occupazione di suolo, come evidenziato negli aspetti di natura programmatica, l'area di intervento risulta caratterizzata da una matrice rurale e, dunque la realizzazione dell'opera, unitamente alle ulteriori proposte insistenti sul medesimo territorio, determina artificializzazione/industrializzazione delle visuali caratteristiche dell'area vasta in cui si inserisce. A tal proposito si richiamano, ancora una volta, i recenti pronunciamenti del Ministero dell'Ambiente e Sicurezza energetica – Dipartimento Energia - Direzione generale competitività ed efficienza energetica Divisione III – Energie Rinnovabili, secondo i quali tutte le aree naturali ed agricole nel buffer di 500 degli aerogeneratori costituiscano "aree idonee" per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili; 4. Per quanto concerne l'analisi degli impatti cumulativi, la proponente si è limitata a produrre una mappa di intervisibilità. A tal proposito, richiamato quanto già evidenziato circa l'eccezionale concentrazione di impianti realizzati, autorizzati e in fase di valutazione presso il MASE, la mancata valutazione degli impatti cumulativi, non restituisce un quadro esaustivo circa la particolare congiuntura in tema di produzione di energia elettrica, che vede una crescita esponenziale di analoghe iniziative progettuali, in alcuni casi perfino in reciproca sovrapposizione localizzativa. Alcune di queste proposte, rese pubbliche nei portali relativi alle valutazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente o della Regione Sardegna, risultano anche depositate

MA



antecedentemente all'istanza in esame o sono direttamente connesse alla stessa, e dovranno essere tenute in considerazione nell'ambito della valutazione degli impatti cumulativi. Nello specifico gli elaborati prodotti non consentono di apprezzare gli effetti dovuti alla realizzazione dell'impianto all'interno di un territorio interessato da un numero notevole di ulteriori proposte: sul paesaggio, sul patrimonio storico culturale, sulla fauna con particolare riferimento, in relazione alla vicinanza con le citate aree IBA e ZPS, all'avifauna, sulle ricadute socio economiche, come rappresentato dalle note trasmesse dai comuni di Sanluri e Villanovaforru con le note prot. n. 25359 del 27.10.2023 e prot. n. 5274 del 07.11.2023, nonché sugli effetti della salute umana in relazione all'impatto acustico, alle radiazioni ionizzanti e in relazione all'efficace lotta agli incendi boschivi. Si richiede pertanto che quanto trasmesso sia integrato in modo da valutare compiutamente gli aspetti sopra evidenziati ... In definitiva, si ritiene necessario che gli elaborati proposti siano revisionati in ragione delle criticità riscontrate con particolare riguardo all'effetto cumulo evidenziato in premessa ...". Il Comune di Sanluri, con nota prot. n. 25359 del 27/10/2023, ha osservato che "... IMPATTI CUMULATIVI [-] Il Comune di Sanluri si vede coinvolto in innumerevoli procedimenti autorizzativi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, le cui opere di connessione si sviluppano fino alla Stazione Elettrica RTN 380/150 kV "SE Sanluri" di nuova formazione in località Genna de Bentu, che presenta una occupazione di suolo superiore a 10Ha, il cui sito è stato individuato sul territorio del Comune di Sanluri come nodo di collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale attraverso l'elettrodotto aereo linea RTN 380 kV "Ittiri - Selargius", che a sua volta sarà collegata alla Stazione Elettrica "SE Nurri 2", mediante due elettrodotti aerei 380 kV ciascuno di lunghezza circa pari a 30 km, e per la quale questa amministrazione comunale ha già espresso parere sfavorevole. Inoltre si rileva che il collegamento degli impianti alla nuova Stazione Elettrica RTN 380/150 kV "SE Sanluri" avviene mediante realizzazione di una sottostazione da realizzarsi nelle immediate vicinanze, apparentemente distinta per ogni soggetto proponente e/o istanza trasmessa, con ulteriore occupazione di suolo, moltiplicazione delle apparecchiature elettroniche e conseguentemente moltiplicazione degli impatti ed effetti negativi sul territorio e sulla popolazione. Fra le istanze pervenute ve ne sono poi alcune che prevedono la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica con installazione di aerogeneratori sul territorio del Comune di Sanluri, con interessamento della medesima porzione di territorio, tanto da riscontrare la parziale sovrapposizione degli impianti. In particolare si fa riferimento alle istanze proposte dalla Società Asja Serra S.r.l. [9713] (con n. 4 aerogeneratori) e dalla Società Engie Trexenta S.r.l. [9789] (con n. 5 aerogeneratori), a cui oggi si aggiunge la proposta in esame della Società Marte S.r.l. [10105] (con n. 6 aerogeneratori), insistenti sul pendio che si sviluppa dalla piana del Campidano all'area collinare di Villanovaforru, al confine con i Comuni di Sardara e Villanovaforru. La sovrapposizione delle suddette proposte è tale che: - l'aerogeneratore della Società Marte S.r.l. denominato V09 viene a sovrapporsi all'aerogeneratore della Società Engie Trexenta S.r.l. denominato WTG01; - l'aerogeneratore della Società Marte S.r.l. denominato V10 viene a sovrapporsi all'aerogeneratore della Società Engie Trexenta S.r.l. denominato WTG03; - l'aerogeneratore della Società Marte S.r.l. denominato V11 viene a sovrapporsi all'aerogeneratore della Società Engie Trexenta S.r.l. denominato WTG04, e all'aerogeneratore della Società Asja Serra S.r.l. denominato SR07; - l'aerogeneratore della Società Marte S.r.l. denominato V12 viene a sovrapporsi alla torre anemometrica installata dalla Società Engie Trexenta S.r.l.. Si segnala inoltre la presenza nella medesima porzione di territorio comunale, di un piccolo parco eolico già in esercizio costituito da n. 4 aerogeneratori, non considerati nella documentazione tecnica trasmessa dalla Società Marte S.r.l.. È pertanto indubbio che le analisi progettuali, ed i relativi studi ambientali, non abbiano valutato gli effetti cumulativi di tutte le modificazioni conseguenti alla realizzazione degli impianti eolici, elettrici e delle relative infrastrutture gravanti sulla medesima porzione di territorio, nelle sue componenti antropiche, ambientali e paesaggistiche, compromesse dall'accentramento di impianti elettrici di trasformazione e smistamento delle correnti elettriche prodotte anche a notevoli distanze, che possono avere ripercussioni negative anche in termini elettromagnetici. Considerato che, per quanto sopra rappresentato e motivato, le analisi e le considerazioni sugli aspetti antropici, ambientali e paesaggistiche esposte nelle istanze di valutazione d'impatto ambientale non possano aver tenuto conto degli effetti cumulativi delle trasformazioni al territorio, singolarmente avanzate da differenti proponenti con successive istanze, l'istanza in analisi proposta dalla Società Marte S.r.l. non può essere accolta in quanto deficitaria nelle sue valutazioni complessive. Gli effetti ricadenti sul Comune di Sanluri non possono che valutarsi analizzando l'insieme delle proposte, fin qui avanzate ma anche future, come un unico complesso di trasformazioni,

MA

*considerato che le diverse istanze che si susseguono non rappresentano distinti parchi eolici, bensì semplici porzioni di un immenso e radicale progetto di trasformazione che si inserisce prepotentemente nel territorio, andando a concentrare in una ridotta area un elevato numero di aerogeneratori e impianti.*

#### **VALENZA PAESAGGISTICA**

*L'area interessata dall'installazione del parco eolico, rappresenta la parte alta e panoramica del territorio comunale, e l'installazione di un numero così elevato di aerogeneratori comporta drastiche ripercussioni sugli aspetti ambientali, in particolare nella sua componente naturalistica e visiva. Visti infatti il numero e le dimensioni degli aerogeneratori, che complessivamente insisterebbero sul territorio del Comune di Sanluri, valutati nell'insieme delle istanze fin qui arrivate, e considerate le caratteristiche morfologiche dei siti interessati, è indubbio che la componente paesaggistica ne risulta fortemente compromessa data la visibilità degli stessi da notevoli distanze e da gran parte del territorio comunale, senza rilevare elementi di mitigazione. L'area interessata rappresenta per la cittadinanza un'oasi ambientale e naturalistica dove si snodano percorsi sportivi e culturali capaci di offrire momenti di pace e comunione con un'ambiente identitario caratterizzato da un'attività antropica arcaica rivolta principalmente alla cura della terra, e ricco di scorci e panorami suggestivi della piana del campidano. L'amministrazione comunale ha sempre rivolto la propria azione alla salvaguardia di questo territorio, promuovendone nel contempo lo sviluppo incentivando e proponendo progetti di miglioramento viario, percorsi ciclabili o trekking, lungo una rete di collegamento naturalistica e culturale con la Chiesetta di Sant'Antiogu Becciu (sito FAI), il Castello Giudicale di Sanluri (sito FAI), Parco di Fontana Noa, il Polo culturale gli Scolopi.*

#### **VALENZA ARCHEOLOGICA**

*La zona oggetto degli interventi conserva numerose testimonianze della frequentazione antica caratterizzata da un popolamento diffuso con numerosi insediamenti legati allo sfruttamento del suolo. Si tratta dei resti di edifici nuragici e di evidenze di numerosi abitati, di cui spesso è stata individuata anche la relativa necropoli, databili dall'età nuragica (dal XVIII sec. a.C.) alla fine dell'età romana (V sec. d.C.) in alcuni casi con persistenze fino all'epoca medievale. Il patrimonio archeologico di Sanluri è ben conosciuto: un primo elenco delle località archeologiche fu pubblicato a cura di Giovanni Lilliu nel volume AAVV, Sanluri terr'e lori Cagliari 1965. Negli anni ottanta del Novecento il territorio del Comune è stato interessato da un censimento sistematico delle aree archeologiche e poi da numerose indagini di scavo condotte dalla Soprintendenza Archeologica. L'elenco dei siti archeologici e i risultati di alcune di tali indagini è presente nel volume AAVV, Ricerche archeologiche nel territorio di Sanluri, Sanluri 1982. Nel dettaglio si segnalano le località dove sono previsti interventi che possono mettere a rischio le emergenze archeologiche. L'ubicazione dell'aerogeneratore V09 è prevista alle pendici del colle Cuccuru Casu Moiau in cui insistono un edificio nuragico con tracce di un abitato nuragico persistito in età punica e romana. La necropoli annessa si estende fino alla contermine località di Santa Caterina situata a cavallo tra i territori di Sanluri e di Sardara. L'aerogeneratore V10 sorge inoltre in prossimità all'edificio nuragico Nurax'e Gattus da cui provengono materiali databili al Tardo Bronzo (XIII - XI sec. a.C.). L'aerogeneratore V11 dovrebbe sorgere in prossimità della località Bruncu Melas in cui è presente un insediamento nuragico dove esisteva una villa medievale dallo stesso nome. Il sito verrebbe anche attraversato da un cavidotto. Un cavidotto di collegamento dovrebbe poi attraversare la località di Sant'Antiogu Becciu dove sorge la chiesetta recentemente ricostruita ad opera di comitati spontanei di cittadini. Nella zona circostante la chiesetta si estende una vasta area archeologica ubicata a cavallo tra i territori di Sanluri e Villanovaforru, (Sant'Antiogu e Baccu Simeone) in cui sono presenti i resti di strutture di età nuragica compresa una officina fusoria da cui provengono alcuni lingotti in rame conservati al Museo Genna Maria di Villanovaforru.*

#### **VALENZA AGRICOLA ENOGASTRONOMICA**

*L'area interessata dall'installazione dell'impianto di trasformazione e accumulo dell'energia elettrica prodotta, è classificata dal vigente Piano Urbanistico Comunale come area agricola di primaria importanza per la funzione agricola-produttiva, caratterizzata anche da una produzione tipica e specializzata. Tutti i siti di installazione degli aerogeneratori, ed i terreni occupati dagli impianti di trasformazione, convogliamento e accumulo dell'energia elettrica prodotta risultano interessati da coltivazione o a riposo nel normale ciclo di rotazione agraria. Le radicali trasformazioni imposte per l'approntamento e l'esercizio degli impianti di trasformazione e convogliamento di tutta l'energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile di cui alle innumerevoli istanze pervenute in tutto il territorio della Marmilla, Trexenta e*

*MA*

*Sarcidano, ma anche in relazione ad impianti di accumulo proposto sul territorio comunale ma anche quello proposto in territorio comunale di Esterzili, rischia di compromettere la naturale funzione agricola pastorale che caratterizza il territorio. In particolare, il territorio comunale conserva ancora oggi una grande tradizione nella produzione cerealicola e soprattutto nella coltivazione dei cereali che ha portato il Comune di Sanluri a ricevere il riconoscimento di PANE DOP per la produzione di eccellenze riconosciute a livello locale e nazionale come su "Civraxiu De Sadori", frutto di un attento sfruttamento del territorio rurale. Fra le produzioni specializzate si segnala la presenza nel territorio di n. 2 importanti cantine vinicole che vantano prodotti riconosciuti non solo a livello locale ma a livello nazionale. Viste le specificità del Comune di Sanluri, derivate proprio dalla preservazione del territorio alla sua naturale vocazione agricola, si teme che l'introduzione della complessità degli impianti che si propongono all'interno di un contesto così importante, metterebbe a rischio il delicato equilibrio raggiunto, considerati sia la superficie che viene sottratta alla naturale coltura e lavorazione delle terre, sia l'impatto delle imponenti opere necessarie alla loro realizzazione.*

...

#### VALENZA ANTROPICA

*Al fine di garantire il corretto sfruttamento del territorio agricolo, il Comune di Sanluri è caratterizzato da una presenza antropica diffusa anche nei territori rurali, con diversi insediamenti sparsi e isolati composti da fabbricati funzionali all'attività agricola e fabbricati adibiti a dimora delle famiglie e delle maestranze occupate. Per tale ragione, l'area interessata per l'ubicazione delle infrastrutture di trasformazione, convogliamento e accumulo dell'energia elettrica prodotta, per quanto defilata rispetto al centro urbano, risulta comunque molto prossima a diversi insediamenti agricoli, con possibili ripercussioni negative sui livelli qualitativi di vita, pensando a interferenze elettro magnetiche ed acustiche. Anche in questo caso, le valutazioni proposte nelle singole istanze non possono prescindere dagli effetti cumulativi prodotti dalla complessità di impianti ed infrastrutture che potranno essere messe in opera con l'approvazione delle diverse istanze.*

#### CONSIDERAZIONI FINALI

*Seppure il progetto analizzi gli impatti ambientali sulla competente antropica globale, tuttavia non valuta gli aspetti di specificità del territorio del Comune di Sanluri a prevalente vocazione agricola e turistica. Non considera gli effetti e le ricadute in relazione ai percorsi culturali, naturalistici e di valorizzazione del settore turistico, che si fonda sui valori del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale. L'intervento, peraltro, che apparentemente persegue il legittimo interesse di produrre energia elettrica da fonte rinnovabile, non prevede opere di mitigazione degli impatti negativi ricadenti sul territorio, necessari a contemperare gli interessi contrapposti, neppure in termini occupazionali, considerato che nelle fasi realizzative saranno impiegate principalmente maestranze altamente specializzate non operanti ordinariamente sul territorio comunale, e nelle fasi di gestione degli impianti saranno ridotte le necessità di controllo e manutenzione. In ultima analisi, nel ribadire che Gli effetti ricadenti sul Comune di Sanluri non possono che valutarsi analizzando l'insieme delle proposte, fin qui avanzate ma anche future, come un unico complesso di trasformazioni, considerato che le diverse istanze che si susseguono non rappresentano distinti parchi eolici, bensì semplici porzioni di un immenso e radicale progetto di trasformazione che si inserisce prepotentemente nel territorio senza una debita comprensione delle specificità che lo caratterizzano, andando a concentrare in una ridotta area un elevato numero di aerogeneratori e impianti, e per tutte le motivazioni sopra espresse, l'Amministrazione Comunale di Sanluri è contraria all'intervento proposto dalla Società Marte S.r.l. che appare una mera speculazione ai danni del proprio territorio, incidendo pesantemente in una ristretta area di interesse strategico per lo sviluppo economico del Comune di Sanluri. L'intervento infatti non risulta affatto calato nella realtà locale". La Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari, con nota prot. n. 77882 del 09/11/2023, rileva che "... Tuttavia si ritiene opportuno segnalare che: • le aree sulle quali è prevista la costruzione dell'impianto sono costituite da terreni agricoli attualmente utilizzati per colture estensive (grano e foraggere) e incolti, non serviti dalla rete irrigua del Consorzio di Bonifica Sardegna Meridionale salvo i terreni siti in prossimità della Sottostazione Elettrica; • l'area di riporto circostante l'aerogeneratore V12 dista circa m. 330 dal Nuraghe Predi Ara sottoposto a tutela ex art. D.Lgs 42/2004, come da Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 82 del 11/05/2016; • l'area di riporto circostante l'aerogeneratore V9 dista circa m. 50 dal Nuraghe Gattus; • l'area di riporto circostante l'aerogeneratore V8 dista circa m. 400 dal*

MA

Nuraghe Candela; • l'area di riporto circostante l'aerogeneratore V5 dista circa m. 350 dal Nuraghe Arbicci; • l'area di riporto circostante gli aerogeneratori V1 e V4 distano circa m. 400 dal Nuraghe Nuttareddu; • l'aerogeneratore V5 dista circa m. 600 da pale eoliche esistenti; • l'area dell'impianto eolico inoltre è in parte coincidente con altri due impianti eolici in progetto presentati dalla Soc. ENGIE TREXENTA [ID 9789] e ASJA SERRA [ID 9713]. Per quanto attiene alla Viabilità in progetto, è evidente che la realizzazione/adequamento delle piste determinerà un notevole impatto sulla situazione esistente, infatti dall'esame degli elaborati messi a disposizione si evince che: • dovranno essere realizzati consistenti interventi sia per l'adequamento della viabilità esistente (800 m), sia per la nuova viabilità da realizzare (8 km), prevedendo una sezione stradale media di m. 6, ai quali sono da aggiungere gli ingombri degli scavi e dei riporti necessari per rendere la sede stradale transitabile dai mezzi meccanici utilizzati per il trasporto dei materiali”;

f) **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Commissione Tecnica PNRR-PNIEC** nota prot n. m\_ante.CTVA.RU.U.0002361 del 22/02/2024, con la quale sono state chieste integrazioni documentali al Proponente ai fini dei propri esclusivi interessi istruttori, non rilevando, per esempio, quanto chiesto al paragrafo “Territorio – Paesaggio” con gli aspetti inerenti il fattore ambientale del patrimonio culturale ed il paesaggio di specifica competenza di questa Amministrazione della cultura e più dettagliatamente esaminati nel corso della specifica istruttoria condotta dalla Soprintendenza speciale per il PNRR e narrati con il presente parere tecnico istruttorio, anche con riferimento agli impatti cumulativi (v. punto n. 2) qui emersi con chiarezza, a proprio giudizio, sulla base degli atti già a disposizione;

g) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna** nota prot. n. 3239 del 26/02/2024 (Allegato n. 1), con la quale è stato espresso il proprio parere endoprocedimentale.

Per l'Area funzionale Patrimonio archeologico l'Ufficio periferico del MiC territorialmente competente rappresenta che “... A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO [-] A 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO [-] A1.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:

Comune di Sardara

- Nuraghe e villaggio nuragico di Orto Comidu, sottoposto a vincolo con D.M. del 12.09.2014, ex lege 1089/1939, distante circa 1,23 km a sud dall'aerogeneratore V01, distante circa 699 m a sud-ovest dall'aerogeneratore V02, distante circa 1,24 km a sud-ovest dall'aerogeneratore V03, distante circa 1,34 km a sud-ovest dall'aerogeneratore V04, distante circa 2,5 km a sud-ovest dall'aerogeneratore V05, distante circa 2,67 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V07, distante circa 2,88 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V08, distante circa 2,95 km ad ovest dall'aerogeneratore V09, distante circa 2,76 km a sud-ovest dall'aerogeneratore V10 del parco eolico.
- Nuraghe ed insediamento romano di Nurateddu, sottoposto a vincolo con D.M. del 17.10.2014, ex lege 1089/1939, distante circa 522 m ad est dall'aerogeneratore V01, distante circa 891 m a nord dall'aerogeneratore V02, distante circa 964 m a nord-ovest dall'aerogeneratore V03, distante circa 481 m a nord-ovest dall'aerogeneratore V04, distante circa 1,39 km a sud-ovest dall'aerogeneratore V05, distante circa 2,57 km a sud-ovest dall'aerogeneratore V06, distante circa 2,95 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V07, distante circa 2,94 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V08, distante circa 2,62 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V09, distante circa 2,07 km ad ovest dall'aerogeneratore V10, distante circa 2,66 km ad ovest dall'aerogeneratore V11 del parco eolico;
- Villaggio nuragico di Sa Costa, sottoposto a vincolo con D.M. 18.08.1997, ex lege 1089/1939, distante circa 2,64 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V01, del parco eolico.
- Tomba dei Giganti di Perdina Craba, tutelata ai sensi del D.M. 24.01.1974, ex lege 1089/1939, distante circa 1,18 km ad est dall'aerogeneratore V01, distante circa 1,17 km a nord-est dall'aerogeneratore V02, distante circa 886 m a nord dall'aerogeneratore V03, distante circa 427 m a nord-est dall'aerogeneratore V04, distante circa 858 m a sud-ovest dall'aerogeneratore V05, distante circa 1,94 km a sud-ovest dall'aerogeneratore V06, distante circa 2,70 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V07, distante circa 2,60 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V08, distante circa 2,09 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V09, distante circa 1,43 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V10, distante circa

MA

2,06 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V11, distante circa 2,71 km ad ovest dall'aerogeneratore V12, del parco eolico.

*Comune di Furtei*

- *Nuraghe Sassuni e villaggio nuragico di is Bangius, sottoposto a vincolo con D.M. del 31.10.1985, ex lege 1089/1939, distante circa 1,09 km a sud-est dal sistema di accumulo elettrochimico BESS del parco eolico;*

*Comune di Villanovaforru*

- *Resti di capanne abitative di un complesso nuragico (Pinn'e Maiolu), sottoposto a vincolo con D.M. del 12.01.1082, ex lege 1089/1939, distante circa 2,65 km a nord dall'aerogeneratore V06 del parco eolico;*

*Comune di Sanluri*

- *Nuraghe Candela o Candelas, per cui è stato avviato il procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale ex art. 10, 13 del D.Lgs. 42/2004, distante circa 560 m a nord-est dall'aerogeneratore V08, circa 710 m a sud dall'aerogeneratore V09, circa 1.26 km a nord-est dall'aerogeneratore V07, circa 1.9 km dall'aerogeneratore a sud V10, circa 2.03 km a sud dall'aerogeneratore V11, circa 2.69 km a sud-ovest dall'aerogeneratore V12 e circa 2.61 km a sud-est dall'aerogeneratore V03 del parco eolico;*
- *Nuraghe Predi Ara, tutelato ai sensi della L. 1089/1939 con Decreto n. 82 del 11.05.2016, distante circa 730 m circa dall'aerogeneratore V12, circa 1.35 km dall'aerogeneratore V11, 2 km circa dall'aerogeneratore V09, 2.1 km circa dall'aerogeneratore V08, circa 2.79 km dall'aerogeneratore V06 e circa 2.96 km dall'aerogeneratore V06 del parco eolico;*

*a1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):*

*Comune di Sardara*

- *Villaggio nuragico e il tempio a pozzo di Sant'Anastasia, tutelato ope legis ai sensi dell'art. 10, 12 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004, per il quale si sta procedendo ad istruire l'avvio del procedimento di verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs. 2. 42/2004, distante circa 2,83 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V01.*

*a1.2.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici, nonché altri beni segnalati o noti da bibliografia:*

*Comune di Sardara*

- *Nuraghe Predi Miali, individuato negli elaborati del PUC di Sardara, distante circa 1,92 km a nord-est dall'aerogeneratore V01, distante circa 2,91 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V04 del parco eolico;*
- *Insedimento Brunco Cresia, individuato negli elaborati del PUC di Sardara, distante circa 1,63 km a nord dall'aerogeneratore V01, distante circa 2,61 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V02, distante circa 2,56 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V03, distante circa 2,06 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V04, distante circa 1,42 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V05, distante circa 2,34 km ad ovest dall'aerogeneratore V06 e distante circa 2,87 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V10, del parco eolico.*
- *Nuraghe Sincuri, individuato negli elaborati del PUC di Sardara, distante circa 1,11 km a nord-est dall'aerogeneratore V01, distante circa 2,22 km a nord dall'aerogeneratore V02, distante circa 2,27 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V03, distante circa 1,73 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V04, distante circa 1,59 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V05, distante circa 2,33 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V06 e distante circa 2,93 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V10 del parco eolico.*
- *Nuraghe Arbici, individuato negli elaborati del PUC di Sardara, distante circa 1,43 km a nord-est dall'aerogeneratore V01, distante circa 1,92 km a nord dall'aerogeneratore V02, distante circa 1,68 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V03, distante circa 1,19 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V04, distante circa 355 m ad ovest dall'aerogeneratore V05, distante circa 1,55 km a sud-ovest dall'aerogeneratore V06, distante circa 2,62 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V09, distante circa 1,42 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V10, distante circa 2,19 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V11, distante circa 2,76 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V12, del parco eolico.*
- *Nuraghe Brunco Marzu, individuato negli elaborati del PUC di Sardara, distante circa 1,48 km a sud-est dall'aerogeneratore V01, distante circa 430 m a sud-ovest dall'aerogeneratore V02, distante circa 881*

*MA*

m a sud-ovest dall'aerogeneratore V03, distante circa 1.18 km a sud-ovest dall'aerogeneratore V04, distante circa 2,47 km a sud-ovest dall'aerogeneratore V05, distante circa 2,12 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V07, distante circa 2,35 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V08, distante circa 2,47 km ad ovest dall'aerogeneratore V09, distante circa 2,39 km a sud-ovest dall'aerogeneratore V10, distante circa 2,99 km a sud-ovest dall'aerogeneratore V11, del parco eolico.

- Nuraghe e villaggio nuragico di Perdalba, distante circa 2,09 km a sud-est dall'aerogeneratore V01, distante circa 1,01 km a sud-ovest dall'aerogeneratore V02, distante circa 1,31 km a sud-ovest dall'aerogeneratore V03, distante circa 1.74 km a sud-ovest dall'aerogeneratore V04, distante circa 2,99 km a sud-ovest dall'aerogeneratore V05, distante circa 1,82 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V07, distante circa 2,19 km ad ovest dall'aerogeneratore V08, distante circa 2,55 km a sud-ovest dall'aerogeneratore V09, distante circa 2,68 km a sud-ovest dall'aerogeneratore V10, del parco eolico.
- Necropoli romana e ruderi della chiesa di Santa Caterina, individuata negli elaborati del PUC di Sardara, distante circa 1,78 km a sud-est dall'aerogeneratore V01, distante circa 1,29 km a nord-est dall'aerogeneratore V02, distante circa 788 m a nord-est dall'aerogeneratore V03, distante circa 806 m ad est dall'aerogeneratore V04, distante circa 1,17 km a sud dall'aerogeneratore V05, distante circa 1,86 km a sudovest dall'aerogeneratore V06, distante circa 2,13 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V07, distante circa 1,94 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V08, distante circa 1,39 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V09, distante circa 830 m ad ovest dall'aerogeneratore V10, distante circa 1,43 km ad ovest dall'aerogeneratore V11, distante circa 2,20 km a sud-ovest dall'aerogeneratore V12, del parco eolico.
- Necropoli romana di Acqua Pruna, individuata negli elaborati del PUC di Sardara, distante circa 1,98 km ad ovest dall'aerogeneratore V01, distante circa 1,69 km a nord-est dall'aerogeneratore V02, distante circa 1,19 km a nord-est dall'aerogeneratore V03, distante circa 1,08 km a nord-est dall'aerogeneratore V04, distante circa 926 m a sud-est dall'aerogeneratore V05, distante circa 1,45 km a sud-ovest dall'aerogeneratore V06, distante circa 2,42 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V07, distante circa 2,16 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V08, distante circa 1,44 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V09, distante circa 644 m ad nord-ovest dall'aerogeneratore V10, distante circa 1,19 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V11, distante circa 1,91 km ad ovest dall'aerogeneratore V12, del parco eolico.
- Insediamento romano di Mason'e Oneddu, individuato negli elaborati del PUC di Sardara, distante circa 1,13 km a nord-est dall'aerogeneratore V01, distante circa 2,10 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V02, distante circa 2,07 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V03, distante circa 1,51 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V04, distante circa 1,21 m a nord-ovest dall'aerogeneratore V05, distante circa 2,35 km ad ovest dall'aerogeneratore V06, distante circa 2,59 km ad nord-ovest dall'aerogeneratore V10, del parco eolico.
- Insediamento tardo antico e medievale di Donigalla, individuato negli elaborati del PUC di Sardara, distante circa 1,61 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V01, distante circa 2,72 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V02, distante circa 2,60 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V04, distante circa 2,93 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V05, del parco eolico.
- Insediamento pre-protostorico di Turriga, individuato negli elaborati del PUC di Sardara, distante circa 2,06 km a nord dall'aerogeneratore V01, distante circa 2,59 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V04, distante circa 2,02 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V05, distante circa 2,84 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V06, distante circa 1,44 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V09, del parco eolico.
- Insediamento pre-protostorico di Bruncu Acqua Sassa, individuato negli elaborati del PUC di Sardara, distante circa 1,11 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V01, distante circa 2,31 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V02, distante circa 2,46 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V03, distante circa 1,94 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V04, distante circa 2,03 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V05, del parco eolico.

Comune di Lunamatrona

- Nuraghe Corti Baccas, distante circa 3,02 km a nord dall'aerogeneratore V06 del parco eolico;
- Nuraghe Sa Lopera, distante circa 1,86 km a nord dall'aerogeneratore V06 del parco eolico;

Comune di Villanovafornu

- Nuraghe Maramutta, distante circa 1,96 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V06 del parco eolico;
- Nuraghe Mori Siliqua, distante circa 645 m a nord-ovest dall'aerogeneratore V06 del parco eolico;

*Comune di Sanluri*

- Nuraghe Cuccuru de Su Casu Moiau, distante circa 190 m a sud-ovest dall'aerogeneratore V10, circa 990 m a ovest dall'aerogeneratore V11, circa 1.23 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V09, circa 1.84 km a nord-est dall'aerogeneratore V03, circa 1.85 km a sud-est dall'aerogeneratore V05, circa 1.94 km a est dall'aerogeneratore V04, circa 2 km a ovest dall'aerogeneratore V12, circa 2.05 km a sud dall'aerogeneratore V06, circa 2.29 km a nord dall'aerogeneratore V08, circa 2.53 km a sud-est dall'aerogeneratore V02 e circa 2.75 km a nord dall'aerogeneratore V07 del parco eolico;
- Nuraghe Gattus, distante circa 360 m a ovest dall'aerogeneratore V09, circa 1 km a sud dall'aerogeneratore V10, circa 1.32 km a nord dall'aerogeneratore V08, circa 1.35 km a nord-est dall'aerogeneratore V11, circa 1.85 km a nord dall'aerogeneratore V07, circa 2.01 km a ovest dall'aerogeneratore V03, circa 2.24 km a sudest dall'aerogeneratore V12, circa 2.42 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V04, circa 2.66 km a est dall'aerogeneratore V02, circa 2.79 km a sud-est dall'aerogeneratore V05 e circa 2.96 km a sud dall'aerogeneratore V06 del parco eolico;
- Nuraghe Bruncu Melas, distante circa 430 m a nord dall'aerogeneratore V11, circa 930 m a nord-est dall'aerogeneratore V10, circa 1 km a ovest dall'aerogeneratore V12, circa 1.46 km a sud dall'aerogeneratore V06, circa 1.74 km a nord dall'aerogeneratore V09, circa 2.19 km a sud-est dall'aerogeneratore V05, circa 2.92 km a est dall'aerogeneratore V04, circa 2.93 km a nord-est dall'aerogeneratore V03 e circa 2.97 km a nord dall'aerogeneratore V08 del parco eolico;
- Insediamento punico-romano di Sa Ruina Stuppoi, distante circa 530 m a est dall'aerogeneratore V11, circa 530 m sud-est dall'aerogeneratore V12, circa 1.33 km a est dall'aerogeneratore V10, circa 1.59 km nord-est dall'aerogeneratore V09, circa 2.08 km a sud-est dall'aerogeneratore V06, 2.77 km a nord-est dall'aerogeneratore V08 e circa 2.89 km a sud-est dall'aerogeneratore V05 del parco eolico;
- Tomba di giganti Bruncu del Melas, distante circa 620 m a nord-est dall'aerogeneratore V11, circa 640 m a ovest dall'aerogeneratore V12, circa 1.30 km a nord-est dall'aerogeneratore V10, circa 1.55 km a sud-est dall'aerogeneratore V06, circa 1.94 km a nord-est dall'aerogeneratore V09, circa 2.50 km a sud-est dall'aerogeneratore V05 e situata in prossimità del cavidotto di connessione tra le opere;
- Tomba di giganti Su Mori de Stuppoi, distante circa 860 m a nord-est dall'aerogeneratore V11, circa 890 m a nord-ovest dall'aerogeneratore V12, circa 1.23 km a sud-est dall'aerogeneratore V06, circa 1.40 km a nordest dall'aerogeneratore V10, circa 2.18 km a nord-est dall'aerogeneratore V09, circa 2.32 km a sud-est dall'aerogeneratore V05 e circa 200 m a ovest dal cavidotto di connessione tra le opere;
- Necropoli punico-romana di Mar'e Idda, distante circa 1.09 km a sud-est dall'aerogeneratore V09, circa 1.65 a nord-est km dall'aerogeneratore V08, circa 1.68 km a sud dall'aerogeneratore V11, circa 1.91 km a sud dall'aerogeneratore V12, circa 2.02 km a sud-est dall'aerogeneratore V10 e circa 2.35 km a nord-est dall'aerogeneratore V07 del parco eolico;
- Nuraghe Pusceddu, distante circa 2.47 km a sud dall'aerogeneratore V12, circa 2.94 km a est dall'aerogeneratore V09 e 2.97 km a sud-est dall'aerogeneratore V11 del parco eolico;
- Villaggio nuragico di Sant'Antiogu Becciu, distante circa 1.05 km a nord dall'aerogeneratore V12, circa 1.31 km a sud-est dall'aerogeneratore V06, circa 1.54 km a nord-est dall'aerogeneratore V11, circa 2.12 km a sudest dall'aerogeneratore V10, circa 2.75 km a est dall'aerogeneratore V05, circa 2.87 km sud-est dall'aerogeneratore V09 e in prossimità del cavidotto di connessione tra le opere;
- Necropoli punico-romana di Bidd'e Cresia, distante circa 1.11 km a nord-est dall'aerogeneratore V12, circa 2.08 km a nord-est dall'aerogeneratore V11, circa 2.36 km a sud-est dall'aerogeneratore V06, circa 2.83 km a nord-est dall'aerogeneratore V10 e circa 50 m a sud-ovest del cavidotto di connessione tra le opere;
- Nuraghe Bruncu 'e Cresia, distante circa 1.22 km a nord-est dall'aerogeneratore V12, circa 2.17 km a nord-est dall'aerogeneratore V11, circa 2.34 km a sud-est dall'aerogeneratore V06, circa 2.90 km a nord-est dall'aerogeneratore V10 e circa 30 m a nord-est del cavidotto di connessione tra le opere;
- Nuraghe Bruncu Masoni Baccas, distante circa 530 m a nord-ovest dalla futura sottostazione elettrica e circa 740 m a sud-ovest dal sistema di accumulo elettrochimico BESS del parco eolico.

*MA*

#### A.2. VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO (ex art. 41, c. 1, e all. I.8 del D.Lgs. 36/2023)

Il progetto non risulta corredato della documentazione relativa alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 41, c. 1, e dell'all. I.8 del D.Lgs. 36/2023.

#### A.3. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Il progetto proposto prevede la realizzazione di un impianto eolico composto da di 12 nuove turbine eoliche, ricadenti 5 nel comune di Sardara (aerogeneratori V01, V02, V03, V04 e V05), una nel comune di Villanovaforru (aerogeneratore V06) e 6 nel comune di Sanluri (aerogeneratori V07, V08, V09, V10, V11 e V12).

Il parco eolico in esame ricade in un territorio caratterizzato da una presenza diffusa di siti, contesti e aree archeologiche che documentano una capillare occupazione in età antica, dal periodo preistorico e protostorico all'età medievale. Come dettagliato al paragrafo A.1, nove dei numerosi siti archeologici localizzati all'interno della buffer zone di 3 km sono sottoposti a vincolo di natura archeologica ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D.Lgs. 42/2004, pertanto l'impianto in oggetto ricade in area non idonea all'installazione di impianti eolici ai sensi dell'art. 20, c. 8, lett. c-quarter del D.Lgs. n. 199/2021 come modificato dal D.L. 24.02.2023, n. 13, art. 47, comma 1, lettera a, n. 2. La realizzazione degli aerogeneratori, inoltre, avrebbe una ricaduta negativa in termini di impatto visivo sul nuraghe Genna Maria di Villanovaforru, come si evince dalle foto simulazioni, e verosimilmente sul santuario nuragico di Sant'Anastasia di Sardara e sulla tomba di giganti Sa Domu 'e s'Orcu di Siddi, importanti aree archeologiche oggetto di valorizzazione e fruizione, le quali risultano inserite nel progetto "La civiltà nuragica" facente parte della tentative list dell'Unesco ai fini del riconoscimento quale patrimonio mondiale dell'umanità. È, pertanto, necessario prestare particolare attenzione all'analisi del contesto in cui tali siti archeologici si inseriscono poiché, considerato che gli standard Unesco richiedono il posizionamento del bene all'interno di un areale tutelato, eventuali criticità potrebbero

comportare l'esclusione dei siti dal progetto. Si evidenzia inoltre la presenza nella buffer zone di 3 km di un consistente numero di siti e aree a rischio archeologico interessate da vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici, nonché di beni noti da fonti bibliografiche e di archivio. Si specifica, inoltre, che sebbene sia carente la documentazione relativa alle foto simulazioni del parco e non sia stata resa disponibile la documentazione relativa alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 41, c. 1, e dell'all. I.8 del D.Lgs. 36/2023, i dati in possesso sono già sufficienti all'espressione di un parere di non compatibilità del parco eolico così come progettato con la tutela del patrimonio archeologico.

#### A 4. PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Valutato l'impatto dell'intervento sul patrimonio archeologico sulla base dei dati acquisiti e delle considerazioni relative all'inquadramento puntuale e territoriale dei beni conosciuti nelle aree interessate dalle opere in progetto e nelle fasce adiacenti per un'ampiezza di 3 km, si evidenzia che l'impianto eolico in progetto ricadrebbe in un areale che conserva numerose testimonianze della frequentazione antropica dall'età preistorica fino all'età medioevale. Il parco eolico in esame, inoltre, ricadrebbe nelle immediate vicinanze di numerose aree archeologiche tutelate, alcune delle quali di grande importanza scientifica e oggetto di fruizione, pertanto la sua realizzazione avrebbe su di esse un forte impatto negativo. Tutto ciò premesso, considerato che l'art. 20, c. 8, lett. c-quarter del D.Lgs. n. 199/2021 come modificato dal D.L. 24.02.2023, n. 13, art. 47, comma 1, lettera a, n. 2), individua come non idonee all'insediamento di parchi eolici le aree che ricadono nella fascia di rispetto di tre chilometri dai beni sottoposti a tutela; si ritiene che il parco non sia compatibile con la tutela del patrimonio archeologico presente nell'area interessata e pertanto si ritiene di esprimere parere negativo per l'opera in esame".

Il medesimo Ufficio periferico del MiC per le Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio, rileva che "... B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO [-] B.1.1 Beni Paesaggistici [-] ... B.1.1.b Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze - Art. 142 comma 1, lett. c), fiumi e torrenti e rispettive fasce di 150 m:

[-] fascia di tutela del Riu Bruncu Fenogu, a circa 30 m da V01 e ricompreso nell'area di sorvolo, a circa 540 m da V02, a circa 610 m da V04;

MA



*[-] fascia di tutela del Riu Acqua Sassa, a circa 135 m da V12, a circa 210 m da V09, a circa 250 m da V11, a circa 420 m da V08, a circa 700 m da V07, a circa 720 m da V10;*

*[-] fascia di tutela del Fiume 643, a circa 320 m da V12;*

*[-] fascia di tutela del Riu Corti Baccas, a circa 460 m da V07, a circa 590 m da V03;*

*[-] il cavidotto di collegamento interferisce in più punti con corsi d'acqua tutelati e relative fasce fluviali.*

*-Art. 142, comma 1, lett. h) – usi civici:*

*[-] la viabilità di servizio di VI07 ricade in aree del demanio civico di Sanluri.*

*B.1.1.c Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti e altri strumenti di pianificazione Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, approvato con D.P.R. Sardegna n. 82 del 07/09/2006.*

*Le aree interessate dall'impianto non ricadono negli Ambiti omogenei costieri.*

...

*B.1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento*

*Assetto ambientale*

*- Componenti ambientali*

*-Tutte le postazioni eoliche comprese le piazzole ricadono in aree classificate tra le "aree ad utilizzazione agroforestale" (colture erbacee specializzate e colture arboree specializzate) disciplinate agli artt. 28, 29 e 30 delle NTA, per cui, all'art. 29, sono vietate "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso".*

*- Fiumi o corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m, beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA; oltre a quelli elencati al punto B.1.1.b:*

*fascia di tutela del Riu Masoni Nostu, a circa 30 m da V08 e ricadente nell'area di sorvolo, a circa 35 m da V07 e ricadente nell'area di sorvolo;*

*Riu Frailis, a circa 30 m da V02 e ricadente nell'area di sorvolo, a circa 130 m da V03, a circa 290 m da V04;*

*fascia di tutela del Riu Iroxi, a circa 55 m da V07, a circa 320 m da V08;*

*fascia di tutela del Riu Mitza su Canneddu, a circa 95 m da V06 ed a 330 m da V05, a circa 400 m da V10;*

*fascia di Tutela del Riu Melas, a circa 125 m da V20, a circa 455 da V11;*

*fascia di tutela del Riu Masusecci, a circa 130 m da V09, a circa 520 m da V07;*

*fascia di tutela del Riu S'Ollastu, a circa 135 m da V01, a circa 530 m da V05;*

*fascia di tutela del Riu Santa Caterina, a circa 315 m da V09, a circa 420 m da V10, a circa 490 m da V11;*

*il cavidotto di collegamento interferisce in più punti con corsi d'acqua tutelati e relative fasce fluviali.*

*Disciplina dei beni paesaggistici di cui all'art. 17 delle NTA (all'art. 18 comma 1): detti beni "sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche".*

...

*Assetto Storico Culturale*

*A partire dalle vicinanze dell'impianto si segnalano i beni paesaggistici di natura archeologica, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47 delle NTA ed ivi disciplinati all'art. 49, per i quali si rimanda alla sezione A del presente parere. Si segnalano inoltre i seguenti beni paesaggistici di natura architettonica:*

*-ID 5814 Sardara – Casa Diana, a 2,5 km;*

*-ID 5812 Sanluri – Mura medioevali, a 2,55 km;*

*-ID 5811 Sanluri – Castello di Eleonora, a 2,7 km;*

*-ID 5813 Sanluri – Casa Pilloni in Via Tiveri, a 2,7 km.*

*Beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47 delle NTA del PPR e disciplinati dagli artt. 52 e 53, "nuclei di primo impianto e di antica fondazione" di: Sardara a circa 2,3 km, Villanovaforru a 2,35 km, Sanluri a 2,4 km. Nell'area vasta: Lunamatrona, Collinas, Villamar, Furtei, San Gavino Monreale, Siddi 6,4 km, Pauli Arbarei, Segariu, Ussaramanna, Gonnostramatza; ai limiti dell'area vasta:*

*MA*

Gonnoscodina, Badessa, Turri, Tuili, Las Plassas, Villanovafranca, Guasila, Serrenti, Samassi, Villacidro, Pabillonis, Mogoro.

Assetto insediativo

-L'impianto in progetto è incluso nel "sistema delle infrastrutture", disciplinate agli artt. 102, 103, 104 delle NTA, per cui, all'art. 103, la localizzazione di nuove infrastrutture è ammessa se "a) previsti nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del P.P.R; b) ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico; c) progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali". -L'impianto interferisce con categorie di interesse paesaggistico di cui all'art. 103, comma 4 delle NTA: e) Strade di appoderamento, rurali, di penetrazione agraria o forestale", per cui, al successivo comma 5: "le categorie di cui ai precedenti punti d) ed e) si considerano di interesse paesaggistico in quanto strutturano una parte rilevante del paesaggio regionale. Gli interventi di nuova realizzazione, gestione e manutenzione devono escludere l'uso dell'asfalto, di cordoli e manufatti in calcestruzzo e devono prevedere per quanto possibile l'uso di materiali naturali quali terre stabilizzate, trattamenti antipolvere e siepi".

B.1.2 – Beni Architettonici

B.1.2.a Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero nelle sue immediate vicinanze.

Abitato storico di Sardara, ad una distanza da circa 2,3 km a 3 km da V01

- Chiesa di San Gregorio Magno (D.D.R. n. 6 del 12/01/2011);
- Chiesa parrocchiale Beata Vergine Assunta (D.D.R. n. 54 del 28/05/2010);
- Casa Diana (D. M. del 05/07/1988);
- Chiesa di Sant'Anastasia ed area di pertinenza (D.D.R. n. 192 del 28/10/2011);
- Edificio ex O.N.B. Opera Nazionale Balilla (D.D.R. n. 3 del 12/01/2011);
- Chiesa di Sant'Antonio da Padova e pertinenze (D. D.R. n. 137 del 05/09/2012);
- Castello e borgo di Monreale in agro di Sardara (D.D.R. n. 89 del 01/10/2007).

Abitato storico di Villanovaforru, ad una distanza da circa 2,35 km a 2,7 km da V06, da circa 2,7 km a 2,9 km da V05

- Chiesa campestre di Santa Marina (D.S.R. n. 78 del 15/12/2008), a 1,05 km;
- Ex Monte Granatico sede Museo Civico Archeologico (D.M. del 27/11/2003 prot. n. 14187) a 1,43 km;
- Chiesa parrocchiale di San Francesco d'Assisi (D.M. 05/03/1968 prot. n. 3143 e D.S.R. del 15/12/2008) a 1,45 km.

Abitato storico di Sanluri, ad una distanza da circa 2,4 km a 3,3 km da V07 e V08

- Chiesa di S. Francesco, Convento Padri Cappuccini e Museo Etnografico (D.D.R. n. 34 del 19/05/2009);
- Chiesa di S. Anna ed area di pertinenza (D.D.R. n. 20 del 16/03/2009);
- Castello di Eleonora (D.M. del 15/05/1961);
- Chiesa di San Lorenzo ed area di pertinenza (D.D.R. n. 152 del 17/08/2011);
- Antica Casa in via Tuveri n. 8 (D.M. del 04/10/1969);
- Chiesa di N.S. delle Grazie (D.D.R. n. 56 del 31/05/2007);
- Tratto di mura medievali (D.M. del 21/11/1969);
- Ex Monte Granatico (D.D.R. n. 41 del 05/07/2005 e n. 58 del 20/01/2006);
- Municipio (D.D.R. n. 61 del 16/09/2008);
- Casa Vinci (D.D.R. n. 71 del 16/02/2006);
- Ex Mattatoio sede Laboratorio antichi mestieri (D.D.R. n. 60 del 16/09/2008).

In agro:

- Castello di Monreale in agro di Sardara (D.D.R. n. 89 del 01/10/2007 e D.C.R. n. 6 del 13/02/2019), a circa 4,5 km;
- Corte Colonica "Podere Stagnetto" in località Sanluri Stato (D.D.R. n. 229 del 15/12/2011), a circa 6 km.

Area vasta, i beni culturali nei centri abitati di:

Lunamatrona a 3,8 km, Collinas a 4,6 km, Villamar a 5,5 km, Furtei a 5,8 km, San Gavino Monreale a 6 km, Siddi a 6,4 km, Pauli Arbarei a 6,5 km, Segariu a 8,2 km, Ussaramanna a 9,1 km, Gonnostramatza a 9,5 km; ai limiti dell'area vasta:

Gonnoscodina, Badessa, Turri, Tuili, Las Plassas, Villanovafranca, Guasila, Serrenti, Samassi, Villacidro, Pabillonis, Mogoro.

B.1.2.b – Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Codice.

In agro

- Chiesa campestre di Sant'Antiogu Becciu in agro di Sanluri, a 750 m da V12, a circa 1,1 km da V11, a 1,55 km da V10;
  - Casa cantoniera di Sanluri sulla S.S. 131, a circa 1,15 km da V07, a circa 1,2 km da V03 e V01, a circa 1,4 km da V08, a circa 1,7 km da V04, a circa 1,8 km da V09, a circa 2,13 km da V10, a circa 2,4 km da V01, a circa 2,65 km da V11;
  - Ruderi della Chiesa campestre di Sant'Antiogu Nou in agro di Sanluri, a circa 2,85 km da V08;
  - Ex Miniera e Laveria di Monreale, a circa 3,75 km;
  - Ex Miniera di Perda Lai, a circa 3,75 km;
  - Chiesa di Santa Matria ad Acquas, a circa 5,4 km;
  - Terme di S. Maria Acquas ed area circostante, a circa 5,4 km.
- Abitato storico di Sardara, ad una distanza da circa 2,3 km a 3 km da V01
- Chiesa di S. Anastasia;
  - Ex Municipio ora Museo Archeologico;
  - Edificio delle Ex Scuole Elementari;
  - Mercato civico;
  - Casa Piloni sede Centro Servizi Area Archeologica S. Anastasia;
  - Palazzo Orrù (Ex Asilo Cottolengo);
  - Cimitero monumetale.

Abitato storico di Villanovaforru, ad una distanza da circa 2,35 km a 2,7 km da V06, da circa 2,7 km a 2,9 km da V05

- Casa Mandis;
- Complesso Funtana Manna.

Abitato storico di Sanluri, ad una distanza da circa 2,4 km a 3,3 km da V07 e V08

- Chiesa di San Rocco,
- Edificio sede dell'Unione dei comuni della Marmilla;
- Chiesa di San Sebastiano;
- Museo Casa del Pane Ex Frantoio Villasanta sede Laboratorio cultura materiale del pane;
- Chiesa di Sant'Andrea apostolo;
- Chiesa di S. Pietro o oratorio della Pietà ed annessa piazza;
- Chiesa di San Martino.

Area vasta, i beni culturali nei centri abitati di: Lunamatrona a 3,8 km, Collinas a 4,6 km, Villamar a 5,5 km, Furtei a 5,8 km, San Gavino Monreale a 6 km, Siddi a 6,4 km, Pauli Arbarei a 6,5 km, Segariu a 8,2 km, Ussaramanna a 9,1 km, Gonnostramatza a 9,5 km;

ai limiti dell'area vasta: Gonnoscodina, Badessa, Turri, Tuili, Las Plassas, Villanovafranca, Guasila, Serrenti, Samassi, Villacidro, Pabillonis,

Mogoro.

B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Prima di procedere con l'esplicitazione degli impatti sul patrimonio culturale e paesaggistico e di esprimere le valutazioni circa la qualità dell'intervento, si evidenzia che lo stesso non è conforme all'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti eolici per la presenza, a meno di 3 km, di beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004, come disotto elencato.

In agro:

- Chiesa campestre di Sant'Antiogu Becciu in agro di Sanluri, a 750 m da V12, a circa 1,1 km da V11, a 1,55 km da V10;

- Casa cantoniera di Sanluri sulla S.S. 131, a circa 1,15 km da V07, a circa 1,2 km da V03 e V01, a circa 1,4 km da V08, a circa 1,7 km da V04, a circa 1,8 km da V09, a circa 2,13 km da V10, a circa 2,4 km da V01, a circa 2,65 km da V11;

-Ruderi della Chiesa campestre di Sant'Antiogu Nou in agro di Sanluri, a circa 2,85 km da V08.

Abitato storico di Sardara, ad una distanza da circa 2,3 km a 3 km da V01:

-Chiesa di San Gregorio Magno (D.D.R. n. 6 del 12/01/2011);

-Chiesa parrocchiale Beata Vergine Assunta (D.D.R. n. 54 del 28/05/2010);

-Casa Diana (D. M. del 05/07/1988);

-Chiesa di Sant'Anastasia ed area di pertinenza (D.D.R. n. 192 del 28/10/2011);

-Edificio ex O.N.B. Opera Nazionale Balilla (D.D.R. n. 3 del 12/01/2011);

-Chiesa di Sant'Antonio da Padova e pertinenze (D. D.R. n. 137 del 05/09/2012);

-Castello e borgo di Monreale in agro di Sardara (D.D.R. n. 89 del 01/10/2007);

-Chiesa di S. Anastasia;

-Ex Municipio ora Museo Archeologico;

-Edificio delle Ex Scuole Elementari;

- Mercato civico;

-Casa Pilloni sede Centro Servizi Area Archeologica S. Anastasia;

-Palazzo Orrù (Ex Asilo Cottolengo);

- Cimitero monumentale.

Abitato storico di Villanovaforru, ad una distanza da circa 2,35 km a 2,7 km da V06, da circa 2,7 km a 2,9 km da V05:

-Chiesa campestre di Santa Marina (D.S.R. n. 78 del 15/12/2008), a 1,05 km;

-Ex Monte Granatico sede Museo Civico Archeologico (D.M. del 27/11/2003 prot. n. 14187) a 1,43 km;

-Chiesa parrocchiale di San Francesco d'Assisi (D.M. 05/03/1968 prot. n. 3143 e D.S.R. del 15/12/2008) a 1,45 km; -Casa Mandis;

-Complesso Funtana Manna.

Abitato storico di Sanluri, ad una distanza da circa 2,4 km a 3,3 km da V07 e V08:

-Chiesa di S. Francesco, Convento Padri Cappuccini e Museo Etnografico (D.D.R. n. 34 del 19/05/2009);

-Chiesa di S. Anna ed area di pertinenza (D.D.R. n. 20 del 16/03/2009);

-Castello di Eleonora (D.M. del 15/05/1961);

-Chiesa di San Lorenzo ed area di pertinenza (D.D.R. n. 152 del 17/08/2011);

-Antica Casa in via Tuveri n. 8 (D.M. del 04/10/1969);

- Chiesa di N.S. delle Grazie (D.D.R. n. 56 del 31/05/2007);

-Tratto di mura medievali (D.M. del 21/11/1969);

-Ex Monte Granatico (D.D.R. n. 41 del 05/07/2005 e n. 58 del 20/01/2006);

-Municipio (D.D.R. n. 61 del 16/09/2008);

-Casa Vinci (D.D.R. n. 71 del 16/02/2006);

-Ex Mattatoio sede Laboratorio antichi mestieri (D.D.R. n. 60 del 16/09/2008);

-Chiesa di San Rocco; -Edificio sede dell'Unione dei comuni della Marmilla;

-Chiesa di San Sebastiano;

-Museo Casa del Pane Ex Frantoio Villasanta sede Laboratorio cultura materiale del pane;

-Chiesa di Sant'Andrea apostolo;

-Chiesa di S.-Pietro o oratorio della Pietà ed annessa piazza;

-Chiesa di San Martino.

L'impianto non è coerente con la DGR 59/90 "Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti energetici alimentati da fonti energetiche rinnovabili" in quanto: -ricadente entro terreni agricolo irrigati per mezzo di impianti di distribuzione/irrigazione gestiti dai Consorzi di Bonifica (Tabella 1, allegato B, punto 7.2): Sottostazione elettrica e area BEES; -ricadente entro perimetri di Fiumi, torrenti, corsi d'acqua, iscritti negli elenchi, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna, anche con riferimento alle aree di sorvolo degli aerogeneratori (Tabella 1, allegato B, punti 12.3 e 12.8). L'intervento è localizzato nella sub-regione della Marmilla, un ambito a prevalenza collinare con altimetria variabile tra i 200 m e i 300 m s.l.m., contraddistinto dalla presenza di numerosi altopiani che si alternano a valli fluviali dando luogo ad un

MA

paesaggio del tutto peculiare. I 12 aerogeneratori saranno collocati ad altimetrie che variano dai 157 m a 297 m s.l.m. L'areale di studio, nel territorio di Sanluri, Sardara e Villanovaforru è parte di un territorio a matrice rurale dedito all'agricoltura ed all'allevamento ed è caratterizzato da un cospicuo reticolo idrografico. Immersi nel paesaggio rurale è ancora possibile ritrovare elementi di naturalità concentrati nelle fasce ripariali dei corsi d'acqua o, in taluni casi, nei confini interpoderali. Connotano il paesaggio le numerosissime formazioni collinari tondeggianti, un unicum in Sardegna, le cui sinuosità sono disegnate dai resti dei terrazzamenti agricoli medievali e dal perdurare dell'attività colturale che ne rimarca i solchi. Il sito di impianto è circondato da una costellazione di piccoli centri urbani di origine medievale quali Sanluri a circa 1,9 km, Villanovaforru a 2,3 km, Sardara 2,3 km, Lunamatrona a 3,8 km, Collinas a 4,6 km, Villamar a 5,5 km, Furtei a 5,8 km, San Gavino Monreale a 6 km, Siddi a 6,4 km, Pauli Arbarei a 6,5 km, Segariu a 8,2 km, Ussaramanna a 9,1 km, Gonnostramatza a 9,5 km; ai limiti dell'area vasta: Gonnostradina, Badessa, Turri, Tuili, Las Plassas, Villanovafranca, Guasila, Serrenti, Samassi, Villacidro, Pabillonis, Mogoro. Oltre ai resti dell'infrastrutturazione medievale, sotto l'egida dei Castelli di Sanluri e Monreale a Sardara, l'area interessata dall'impianto è caratterizzata dalla presenza di numerosi siti nuragici e perciò conserva un paesaggio storicamente e culturalmente connotato, la cui struttura insediativa è stata determinata dalle relazioni funzionali di interscambio tra i siti. Il territorio ospita numerosi itinerari turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico, basati sul modello del turismo lento ed esperienziale, che uniscono la cultura enogastronomica alla scoperta del paesaggio rurale sardo e dei suoi monumenti architettonici ed archeologici; iniziative, anche a seguito di misure di investimento pubblico portate avanti dalla Regione Sardegna, sulle quali le comunità locali stanno faticosamente investendo per uscire dall'isolamento e contrastare lo spopolamento. L'analisi del quadro dei vincoli riportata nei precedenti punti mostra numerose criticità in merito alla tutela dei beni culturali, vista la presenza nelle immediate vicinanze dell'area del layout dell'impianto, di beni culturali tutelati dalla parte II del D. Lgs. 42/2004. Stante la premessa circa la non conformità al D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., si deve evidenziare come la vicinanza degli aerogeneratori da beni culturali isolati, nonché da beni culturali inseriti in un contesto storicamente pluristratificato quale è la costellazione di piccoli borghi che circonda il parco eolico, è in grado di ledere la fruibilità d'ambito dei beni stessi nonché i significati relazionali che ancora oggi li connettono al territorio storico di riferimento. Il bene culturale Chiesa di Sant'Antiogu Becciu in agro di Sanluri è certamente il più vulnerabile ed il più esposto al rischio di estinzione dei valori testimoniali intrinseci e relazionali alla scala territoriale. Si tratta di una chiesa campestre inserita nel quadro paesaggistico agricolo tra Sanluri, Sardara e Villanovaforru e che ad oggi è già circondata da 4 torri eoliche di un piccolo impianto esistente, le quali distano rispettivamente soltanto 80 m, 100 m, 220 m e 240 m dalla chiesa; a queste si dovrebbero sommare gli aerogeneratori del parco in esame alti 220 m, ad una distanza dalla chiesa a partire da circa 750 m, nonché gli aerogeneratori di altri due impianti eolici denominati "SERRAS", ad una distanza di soli 290 m circa, e "MARMILLA", ad una distanza di 950 m, attualmente in procedura di VIA con ID\_VIP 9713 e ID\_VIP 9789, come di seguito argomentato. Per quanto sopra, anche in considerazione della vicinanza dagli abitati storici di Sardara, Villanovaforru, Sanluri e Collinas, il progetto mostra di non aver considerato la effettiva capacità del contesto di assorbire l'impatto della realizzazione e dell'esercizio del parco eolico. Circa le criticità in merito alla tutela paesaggistica ed alle sue componenti ambientali, si deve rilevare che le esigue distanze di quasi tutti gli aerogeneratori con il cospicuo reticolo fluviale tutelato ai sensi degli artt. 142 e 143 del D. Lgs. 42/2004 è in grado di compromettere la fruibilità paesaggistica dello stesso reticolo e, per quanto all'art. 18 comma 1 delle NTA del PPR, appaiono in contrasto con i principi di "conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche", con riferimento anche all'area di sorvolo della pale (fascia di tutela del Riu Bruncu Fenogu, a circa 30 m da V01 e ricadente nell'area di sorvolo; fascia di tutela del Riu Masoni Nostu a circa 30 m da V08 e ricadente nell'area di sorvolo nonché a circa 35 m da V07 e ricadente nell'area di sorvolo; fascia di tutela Riu Frailis a circa 30 m da V02 e ricadente nell'area di sorvolo nonché a circa 130 m da V03; fascia di tutela del Riu Iroxi a circa 55 m da V07; fascia di tutela del Riu Mitza su Canneddu a circa 95 m da V06; fascia di Tutela del Riu Melas a circa 125 m da V20; fascia di tutela del Riu Acqua Sassa e a circa 135 m da V12; fascia di tutela del Riu Masusecci a circa 130 m da V09; fascia di tutela del Riu S'Ollastu, a circa 135 m da V01). Si rileva inoltre la non conformità delle aree prescelte alla disciplina delle componenti ambientali del PPR. Tutte le postazioni eoliche e le relative piazzole ricadono in aree classificate dal PPR come

MA

*“aree ad utilizzazione agroforestale” disciplinate dall’art. 29 delle NTA, per cui sono vietate “trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l’impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d’uso”. L’impianto si mostra in contrasto con la disciplina del PPR giacché interessa anche aree agricole di primaria importanza per la funzione agricola-produttiva, caratterizzate da una produzione tipica e specializzata, e lo SIA offre motivazioni apodittiche per giustificare l’impossibilità di localizzazione alternativa e la rilevanza pubblica economica e sociale dell’intervento, come anche rilevato nella nota prot. n. 34714 del 21/11/2023 della Direzione Generale dell’Ambiente della Ras a p. 5: “tenuto conto delle proposte già autorizzate, in corso di autorizzazione (...) localizzate nell’area vasta interessata dall’intervento, non risultano adeguatamente definiti i requisiti di rilevanza pubblica e l’impossibilità di localizzazione alternativa alla base della scelta del sito”. In considerazione del contenuto delle osservazioni seguite alla pubblicazione del progetto, sembra inoltre di poter avanzare dubbi sulla desiderabilità sociale dell’intervento (valgano la nota del Comune di Sanluri n. prot. 25359 del 27/10/2023, laddove: “l’Amministrazione comunale di Sanluri è contraria all’intervento proposto dalla società Marte S.r.l. che appare una mera speculazione ai danni del proprio territorio, incidendo pesantemente in una ristretta area di interesse strategico per lo sviluppo economico del Comune di Sanluri”, e la nota n. prot. 5274 del 07/11/2023 del Comune di Villanovaforru). Inoltre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio la presenza degli aerogeneratori non è compatibile con le esigenze di conservazione del territorio agricolo: oltre alle torri eoliche si dovranno realizzare anche le piazzole permanenti per la fase di esercizio delle dimensioni di 2.397 mq, cui si sommano ulteriori 8.591 mq per le piazzole temporanee in fase di cantiere, nonché una altrettanto ampia struttura fondale, previo scavo e movimenti terra, le strade di collegamento tra gli elementi dell’impianto ed i relativi tratti di cavidotto. Alla realizzazione di tali opere consegue l’abbattimento del soprassuolo nonché la frammentazione e la riduzione della copertura arborea. A fronte di tali perdite, un ulteriore fattore negativo è poi costituito dal contestuale inserimento nel paesaggio agrario di elementi tecnologici intrusivi ed avulsi dal contesto. Sotto il profilo urbanistico vale la pena evidenziare che gli strumenti urbanistici di Sanluri, Villanovaforru e Sardara classificano le aree dell’impianto come aree agricole e pertanto l’intervento non è conforme neppure all’assetto insediativo del PPR con riferimento all’art. 103 delle NTA del PPR in quanto non ricompreso in un “piano di settore”. Le WTG V01, V02, V03, V04 ricadono in Zona E agricola – sottozona E2 del comune di Sardara, “area di primaria importanza per la funzione agricola produttiva”, mentre parte del cavidotto tra le WTG V01 e V02 ricade in Zona H di rispetto – sottozona H3 “area di interesse archeologico”; le WTG V07, V08, V09, V10, V11, V12 ricadono in Zona E agricola – sottozona E2 “area di primaria importanza per la funzione agricola produttiva, anche in relazione all’estensione, composizione e localizzazione dei terreni” del comune di Sanluri; la WTG V06 ricade in Zona E agricola del comune di Villanovaforru. Anche gli impatti sui beni paesaggistici e identitari componenti l’assetto storico culturale del PPR concorrono a prospettare un significativo impatto negativo non ulteriormente sostenibile, sotto il profilo delle relazioni di intervistibilità. Come già sopra evidenziato nella disamina dei vincoli, sia entro il bacino visivo dell’area vasta che entro i 3 km dall’area del layout degli aerogeneratori, è presente un elevato numero di centri abitati di origine medioevale, con i loro beni culturali tutelati dalla parte II del Codice e l’abitato storico dei centri di prima formazione tutelati dal PPR (Sardara a circa 2,3 km, Villanovaforru a 2,35 km, Sanluri a 2,4 km. Nell’area vasta: Lunamatrona, Collinas, Villamar, Furtei, San Gavino Monreale, Siddi 6,4 km, Pauli Arbarei, Segariu, Ussaramanna, Gonnostramatza; ai limiti dell’area vasta: Gonnoscodina, Badessa, Turri, Tuili, Las Plassas, Villanovafranca, Guasila, Serrenti, Samassi, Villacidro, Pabillonis, Mogoro). La presenza dei 12 aerogeneratori di altezza pari a 220 m nel mezzo di una costellazione di piccoli borghi, oltre che costituire un ostacolo visivo alla percezione delle relazioni paesaggistiche tra i sopra elencati beni, svilirebbe il loro rapporto dimensionale con il territorio da essi stessi connotato, per l’incombere degli aerogeneratori la cui dimensione costituisce un fuori-scala paesaggistico anche nei confronti dei centri abitati. Il paesaggio è inoltre connotato archeologicamente dalla presenza simbolica ed identitaria di numerosi siti nuragici, che fanno della Marmilla la subregione della Sardegna più visitata dal turismo culturale per la presenza (a circa 14,6 km dall’impianto) del Complesso Nuragico di “Su Nuraxi” a Barumini, al momento unico sito UNESCO della Sardegna. La proposta delle 12 torri eoliche di grande taglia nel mezzo di un paesaggio archeologico si pone in controtendenza con le politiche pubbliche di rafforzamento del turismo culturale nelle aree interne dell’isola, che costituisce un settore rilevante dell’economia dei piccoli borghi che vi gravitano in torno. Si aggiunga che*

MA

il 25 gennaio 2024 è stata accettata la candidatura del sito diffuso "Arte e architettura nella preistoria della Sardegna. Le domus de janas" per l'inserimento nella WHL dell'UNESCO 2025, che contribuirà alla valorizzazione dell'enorme patrimonio eneolitico e nuragico densamente rappresentato anche nell'area di riferimento. La candidatura del sistema di siti a scala territoriale sarebbe compromessa dalla realizzazione di questo genere di impianti che avrebbe, oltre all'impatto diretto già descritto sulle relazioni paesaggistiche tra i siti, anche pesanti ripercussioni economiche sui recettori turistici e sulle comunità insediate, già gravate dalla piaga dello spopolamento. Per comprendere l'entità dell'impatto che avrebbe la realizzazione dell'impianto anche oltre l'area vasta, considerato che gli aerogeneratori saranno alti circa 220 m, basti considerare i dati presenti nelle tabelle a p. 80 e segg. Della Relazione paesaggistica: lo stesso Complesso Nuragico di "Su Nuraxi" a Barumini, distante 14,6 km dall'impianto, mantiene una intervisibilità teorica (e dalle foto-simulazioni) di 7 aerogeneratori. Per quanto sopra, il progetto mostra di non aver considerato la effettiva capacità del contesto paesaggistico di assorbire l'impatto della realizzazione e dell'esercizio del parco eolico, che si mostra in grado di produrre anche oltre l'area vasta effetti significativi negativi in termini di intervisibilità. Con ciò, si segnala che nel capitolo 4.6.1. "Carattere generale del paesaggio" del Quadro di riferimento ambientale dello SIA, la descrizione del paesaggio interessato dall'intervento è riferita ad un ambito costiero dell'oristanese che non ha alcuna relazione con l'area di studio. In accordo con il contenuto della nota prot. n. 34714 del 21/11/2023 della Direzione Generale dell'Ambiente della RAS a p. 8, "l'impianto ha un elevatissimo impatto territoriale e un alto livello di concentrazione i cui effetti cumulano con altri impianti presenti e in corso di autorizzazione". La realizzazione dell'impianto comporterebbe infatti un impatto cumulativo significativo non sostenibile dalla componente paesaggio e cultura del territorio interessato, in considerazione dell'esistenza di simili iniziative in iter autorizzatorio localizzate in parziale coincidenza con l'impianto in esame e numerose altre nell'area vasta. Si deve innanzitutto evidenziare che le WTG V06, V09, V10, V11 e V12 dell'impianto in esame risultano in sovrapposizione o interferenti con altrettante WTG dell'impianto, attualmente in procedimento di VIA con ID\_VIP 9789, denominato "MARMILLA" da realizzarsi nei territori di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei, a cura della Società Engie Trexenta S.r.l. (cfr. anche la nota di osservazioni della Engie Trexenta S.r.l. del 15/11/2023). Lo stesso impianto "MARMILLA" risulta in continuità ed a tratti in sovrapposizione con l'impianto denominato "SERRAS" da realizzarsi nei comuni di Sardara, Villanovaforru, Sanluri e Lunamatrona, a cura della Società Asja Serra S.r.l.. Con l'impianto "SERRAS" risulta in sovrapposizione anche la WTG V11 dell'impianto in esame (così in tripla sovrapposizione con l'impianto "MARMILLA"), nonché altre 2 WTG in continuità e con interferenze. In un raggio di 10 km risultano inoltre in iter autorizzatorio numerosi altri simili impianti di grande taglia, per circa un centinaio di torri eoliche, in grado di comportare, per lo smisurato "effetto selva", una radicale trasformazione del contesto geografico in cui si inseriscono e delle sue peculiarità paesaggistiche e culturali, anche con riferimento al riconoscimento identitario delle popolazioni insediate ed alle ricadute economiche e sociali. Si deve infine evidenziare che nella stessa porzione di territorio in comune di Sanluri è in esercizio un parco eolico costituito da 4 aerogeneratori, che risulta nelle immediate vicinanze del parco in esame (la WTG V05 a circa 600 m). Allo stato, per quanto nelle conoscenze di questo Ufficio, risultano in iter valutativo di competenza statale i seguenti parchi eolici ricadenti nell'ambito territoriale di interesse: ID\_VIP 9713, impianto eolico "Serras" costituito da 9 WTG, nei comuni di Sardara, Villanovaforru, Sanluri e Lunamatrona; ID\_VIP 9789 impianto eolico "Marmilla" costituito da 7 WTG, nei comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei; ID\_VIP 8140 impianto eolico "Trexenta", costituito da 7 WTG, nei comuni di Selegas, Segariu, Guasila, Guamaggiore, Furtei e Sanluri; ID\_VIP 9478 impianto eolico "Luminu", costituito da 17 WTG, nei comuni di Barumini, Escolca, Gergei, Las Plassas, Villanovafranca, Genoni, Gesturi e Nuragus; ID\_VIP 8388 impianto eolico "Su Murdegu", costituito da 7 WTG, nei comuni di Villanovafranca, Villamar, Furtei e Sanluri; ID\_VIP 9984, "Impianto eolico di Collinas" costituito da 8 WTG, nei comuni di Collinas, Villanovaforru, Lunamatrona e Sanluri; ID\_VIP 9059 impianto eolico "Miali" costituito da 7 ETG, nei comuni di Serrenti, Guasila, Segariu, Pimentel, Furtei, Sanluri e Samatzai; ID\_VIP 9606 impianto eolico "Riu Mortoriu", costituito da 12 WTG, nei comuni di Escolca, Mandas, Furtei, Gergei, Villanovafranca, Villamar, Sanluri; ID\_VIP 7859 impianto eolico "Nuraddei", costituito da 9 WTG, nei comuni di Furtei, Guasila, Nuraminis, Pimentel, Samatzai, Sanluri, Segariu e Serrenti; ID\_VIP 10144 impianto eolico della Loto Rinnovabili S.r.l., costituito da 11 WTG, nei comuni di Guamaggiore, Selegas, Guasila, Sanluri, Furtei e Villamar. La coincidenza di più impianti sovrapposti o in continuità tra loro, quali sono quelli di sopra elencati, è significativa di una scarsa attenzione alle dinamiche

MA

del contesto in cui tali proposte si inseriscono e di una mancata valutazione della capacità dello stesso di assorbirle organicamente; il processo di transizione ecologica dovrebbe al paradigma della sostenibilità tanto i propri obiettivi quanto le modalità insediative dei propri strumenti. Le relazioni di intervisibilità dell'impianto in esame si intersecano inoltre con quelle degli impianti eolici "Trexenta" (Selegas), "Luminu" (Barumini), "Murdegu" (Villanovafranca): la presenza ridondante di aerogeneratori di grande taglia genera di fatto un'unica "area di visibilità" in grado di trasformare il paesaggio agrario delle 4 sub-regioni dell'isola Marmilla, Trexenta, Gerrei e Campidano, particolarmente interessate dalla concentrazione di simili impianti. Il progetto in esame si inserisce in un areale denso di proposte di impianti industriali alimentati da FER, sia eolici che fotovoltaici ed agrivoltaici, questi ultimi innumerevoli, in grado di mutare negativamente ed irreparabilmente la fruibilità culturale paesaggistica di un immenso territorio, che sarebbe trasformato in un nuovo paesaggio di valore industriale senza soluzione di continuità collocato trasversalmente alla Sardegna. Lo SIA si limita ad analizzare l'impatto cumulativo con la proposta di una "Carta di intervisibilità cumulata" redatta sulla base degli impianti esistenti nell'area vasta, che non è sufficiente a rappresentare l'effetto cumulo della concentrazione di torri eoliche attualmente in iter autorizzatorio sia nella stessa area di intervento che nell'area vasta e le conseguenti ripercussioni sulle componenti ambientali culturali e paesaggistiche. Dalla mappa GRE\_EEC\_R\_26\_IT\_W\_17279\_00\_053\_00 si rileva in ogni caso che l'impianto sarà chiaramente visibile, con valore massimo, da gran parte del settore occidentale fino a ben oltre l'area vasta: dalla piana di Terralba-Arborea che si estende a Nord-Ovest e dalla Piana di Samassi fino a Villasor che si estende a Sud-Ovest, compresi i centri abitati densi di beni culturali. A sud-ovest l'impianto risulterà visibile anche da Villacidro, a cavallo dell'area vasta, con valore di intervisibilità da medio fino a massimo, e dalle sue aree, a circa 17,3 km, dichiarate di notevole interesse pubblico con D. M. del 01/04/1963, "vincolo sul paesaggio della piana di Villacidro" così come da Verbale della commissione provinciale. A Nord-Est l'impianto sarà visibile dalle Giare, con valore di intervisibilità da medio fino a massimo, dalle aree dichiarate di notevole interesse pubblico con D.M. 09/07/1981 (ratificato con D.C.R. Sardegna n. 38 del 30/07/2018) di Barumini a circa 12,7 km, con D. M. 09/05/1983 di Tuili a circa 13 km, con D. M. 24/03/83 di Setzu a circa 14 km, con D. M. 24/03/83 di Genuri a circa 14,7 km, con DAPI-TPUC/18 del 06/04/1990 di Sini a circa 16,1 km e con DAPI-TPUC/18 del 06/04/1990 di Gonnosnò a circa 16,4 km. Perciò questa Soprintendenza concorda con quanto evidenziato nella nota prot. n. 34714 del 21/11/2023 della Direzione Generale dell'Ambiente della Ras: "L'intervento si inserisce in un areale nel quale è verosimile sia stata saturata la capacità di carico dell'ambiente naturale e costruito; tale effetto cumulo, è particolarmente significativo nell'area in esame, pur riguardando in maniera diffusa l'intero territorio regionale, dove, si rammenta, le richieste di connessione per realizzare impianti a energie rinnovabili sono tali da superare, al 30.09.2023, di ben 8 volte (rif. Econnexion: la mappa delle connessioni rinnovabili predisposta da Terna S.p.a.), quanto previsto, per la regione Sardegna, come obiettivo da raggiungersi al 2030 spa sulla base della bozza del D.M. sulle c.d. "aree idonee" (6,203 GW n.d.r.), tanto da prospettarsi la progressiva sostituzione/industrializzazione dell'ambiente naturale e del paesaggio con impianti di grossa taglia (incluse le opere di connessione alla R.T.N.) per la produzione di energia elettrica". Quale ultima analisi dell'impatto della realizzazione dell'impianto, in considerazione anche del potenziale effetto selva nell'area vasta, si segnala il contenuto della nota n. prot. 74906 del 30/10/2023 della RAS – Direzione generale dell'ambiente riguardo alla problematica della interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio negli areali dove sono presenti impianti di questa tipologia; è sufficiente visionare la mappa delle aree percorse dal fuoco per comprendere quanto l'ambito individuato per l'intervento in oggetto sia costituito da aree ad alto rischio incendio e pertanto, per quanto di competenza, vulnerabili per le ripercussioni dirette sui beni culturali e paesaggistici.

#### **B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI**

Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela dei beni culturali architettonici e del paesaggio, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro culturale e paesaggistico di riferimento, si deve riscontrare che le criticità di sopra evidenziate portano all'espressione di un parere negativo motivato dalla rilevanza storica, culturale e paesaggistica dell'area di interesse, per la quale la realizzazione dell'intervento si mostra come un detrattore di qualità non sostenibile dal contesto, anche in relazione all'effetto cumulo con le proposte avanzate per la stessa area di intervento e nell'area vasta. L'impianto si mostra non conforme all'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di

MA




impianti eolici per la presenza, a meno di 3 km, di beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004. Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative, tecnologiche e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentasse il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche e culturali ...”.

In conclusione la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna esprime il seguente parere endoprocedimentale complessivo: “C. **PARERE ENDOPROCEDIMENTALE** [-] *Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare forti criticità in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere fortemente negativo alla realizzazione delle opere così come previsto in progetto”;*

- h) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, quale U.O. DGABAP-Servizio III della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 7044 del 28/02/2024 (Allegato n. 2), con la quale “*In riferimento alla procedura in oggetto: - a riscontro della nota di codesta Soprintendenza Speciale, prot. n. 24478 del 20/10/2023; - vista la nota, prot. n. 6745 del 27/02/2024 [nota della Soprintendenza speciale per il PNRR: leggasi quali estremi di protocollazione in entrata SSPNRR della nota prot. n. 3239 del 26/02/2024 dell'Ufficio territoriale periferico competente del MiC], con la quale la competente Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna ha inviato le proprie valutazioni; - vista la documentazione pubblicata sul sito del MITE; questo Servizio III concorda con il parere negativo espresso dal competente uffici territoriale considerando che in prossimità dell'area di progetto sono presenti numerosi immobili, tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004, per i quali non sono state rispettate le fasce di rispetto previste dal D.Lgs. 199/2021”;*
- i) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, quale U.O. DGABAP-Servizio II della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 7750 del 06/03/2024 (Allegato n. 3), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio sulla base del parere reso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, rilevando che: “... *In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota prot. n. 24478 del 20.10.2023 di questa Soprintendenza Speciale, esaminata la documentazione presentata dal Proponente e pubblicata sull'apposita piattaforma web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, per quanto attiene agli aspetti di tutela del patrimonio archeologico si concorda con il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna (d'ora in avanti “Soprintendenza” con nota prot. 3239 del 26.02.2024 e si specifica quanto segue. CONSIDERATO che il progetto in esame interferisce con numerose aree di interesse archeologico tutelate ai sensi della Parte II e/o della Parte III del D.Lgs. 42/2004 dettagliatamente indicate dalla stessa Soprintendenza; CONSIDERATO che detto progetto ricade in un territorio caratterizzato da una presenza diffusa di siti, contesti e aree archeologiche che documentano una capillare occupazione in età antica, dal periodo preistorico e protostorico all'età medievale, e avrebbe una ricaduta negativa in termini di impatto visivo sul nuraghe Genna Maria di Villanovaforru e verosimilmente sul santuario nuragico di Sant'Anastasia di Sardara e sulla tomba di giganti Sa Domu 'e s'Orcu di Siddi, importanti aree archeologiche oggetto di valorizzazione e fruizione inserite nel progetto “La civiltà nuragica” facente parte della tentative list dell'Unesco ai fini del riconoscimento quale patrimonio mondiale dell'umanità; CONSIDERATO che il progetto non risulta corredato della documentazione relativa alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 41, c. 1, e dell'all. I.8 del D.Lgs. 36/2023, ma i dati in possesso dalla Soprintendenza, sono già sufficienti all'espressione di un parere di non compatibilità del parco eolico così come progettato con la tutela del patrimonio archeologico; si ritiene l'intervento in oggetto assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti dell'art. 1 del già menzionato Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, la cui esecuzione è comunque sospesa a fronte della valutazione complessivamente negativa degli effetti significativi, diretti e indiretti, del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio”, confermandosi, pertanto, che il progetto di cui trattasi soggiace in ogni caso, anche in caso di superamento del presente parere tecnico istruttorio, alla diversa e distinta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nelle forme indicate dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente.*

MA

**CONSIDERATO** che l'area oggetto d'intervento è connotata dalla presenza di numerosi beni culturali di interesse archeologico (v. parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna del 26/02/2024, paragrafo A.1 – Allegato n. 1), architettonici (paragrafo B.1.2 – Allegato n. 1) e paesaggistici (v. paragrafi B.1.1 – Allegato n. 1) presenti nell'ambito della fascia di rispetto di tre chilometri indicata dalla lett. *c-quater* del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021 (v. anche il PUC del Comune di Sanluri, sotto riprodotto in stralcio, ove emerge che il nuovo impianto eolico si collocherebbe all'interno di un areale per il quale si prevede la tutela di "Zone H3 di interesse archeologico" di numero beni), la cui conservazione e tutela non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi beni ed elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela culturale archeologica e paesaggistica di tale particolare patrimonio culturale deve, ancor più nella presente sede di Valutazione di Impatto Ambientale, estendere le proprie considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia:



MA


### LEGENDA LAYOUT

-  Aerogeneratori in progetto (WTG)
-  Strade di impianto
-  Ingombro Scavi/Riposti
-  Piazzola temporanea
-  Piazzola definitiva
-  Cavidotti  
(Colore variabile a seconda del cluster)
-  Sito Camp


### LEGENDA PUC

-  Confine del territorio comunale
-  Zona H2 di interesse paesaggistico e naturalistico
-  Zona H3 di interesse archeologico
-  Zona H5 di rispetto attorno agli agglomerati urbani
-  Sezione E2: aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva
-  Sezione E3: aree marginali per attività agricole
-  Sezione E5A: aree marginali per attività estrattive
-  Zona F turistico
-  Zona G3: Servizi generali extraurbani
-  Zona D Industriale, artigianale e commerciale

(da CARTA DI INQUADRAMENTO SU STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE (PRG\_PUG\_PUC) 2\_3, elaborato n. GRE.EEC.D.26.IT.W.17279.00.066.002-3, particolare con legenda, ove si evidenzia nel comune di Sanluri la presenza di numerose "Zone H3 di interesse archeologiche" nell'areale interessato dal progetto)



*MA*



(da *Catalogo Schede MOSI-signed*, elaborato Tavola 2, del "Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 42 MW, costituito da 7 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6 MW, denominato "Marmilla", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzare nei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU)" – codice MASE-VA: ID-VIP 9789, ricadente in un areale coincidente con il progetto di cui trattasi come sopra evidenziato e per il quale sono stati evidenziati i beni culturali esistenti, a conferma delle valutazioni espresse dall'Ufficio periferico del MiC con il parere endoprocedimentale del 26/02/2024)

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con il parere endoprocedimentale del 26/02/2024 (paragrafo A.2.1.c - Allegato n. 1), evidenzia, tra l'altro, che il bene archeologico denominato Nurghe Cuccuru de Su Casu Moiau, nel comune di Sanluri, si collocherebbero entro l'area di massima gittata degli elementi rotanti dell'aerogeneratore n. V10 (calcolata dal Proponente come pari a 218,52 m – v. elaborato denominato *Relazione gittata massima elementi rotanti per rottura accidentale*, n. GRE.EEC.C.73.IT.W.17279.00.014.00), tanto che nella disposizione dei nuovi aerogeneratori il Proponente non ha considerato la necessità di preservare, in ogni caso, anche il patrimonio culturale dal pericolo della sua diretta possibilità di distruzione a causa della realizzazione dei nuovi elementi industriali costituiti da aerogeneratori alti 220 m.

**CONSIDERATO**, pertanto, che il Proponente nel presentare il nuovo layout dell'impianto industriale di cui trattasi non ha considerato l'obbligatoria necessità, anche per il solo principio di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. n. 152 del 2006, di garantire in ogni caso la conservazione del patrimonio archeologico sopra descritto al fine di non sottoporlo al rischio della relativa perdita a causa della incidentale rottura di una delle pale dei rotori da 170 m di diametro proposti.

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con il parere endoprocedimentale del 26/02/2024 (Allegato n. 1), valuta che "A.3 ... Il parco eolico in esame ricade in un territorio caratterizzato da una presenza diffusa di siti, contesti e aree archeologiche che documentano una capillare occupazione in età antica, dal periodo preistorico e protostorico all'età

MA

medievale. Come dettagliato al paragrafo A.1, nove dei numerosi siti archeologici localizzati all'interno della buffer zone di 3 km sono sottoposti a vincolo di natura archeologica ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D.Lgs. 42/2004, pertanto l'impianto in oggetto ricade in area non idonea all'installazione di impianti eolici ai sensi dell'art. 20, c. 8, lett. c-quarter del D.Lgs. n. 199/2021 come modificato dal D.L. 24.02.2023, n. 13, art. 47, comma 1, lettera a, n. 2. La realizzazione degli aerogeneratori, inoltre, avrebbe una ricaduta negativa in termini di impatto visivo sul nuraghe Genna Maria di Villanovaforru, come si evince dalle foto simulazioni, e verosimilmente sul santuario nuragico di Sant'Anastasia di Sardara e sulla tomba di giganti Sa Domu 'e s'Orcu di Siddi, importanti aree archeologiche oggetto di valorizzazione e fruizione, le quali risultano inserite nel progetto "La civiltà nuragica" facente parte della tentative list dell'Unesco ai fini del riconoscimento quale patrimonio mondiale dell'umanità. È, pertanto, necessario prestare particolare attenzione all'analisi del contesto in cui tali siti archeologici si inseriscono poiché, considerato che gli standard Unesco richiedono il posizionamento del bene all'interno di un areale tutelato, eventuali criticità potrebbero comportare l'esclusione dei siti dal progetto. Si evidenzia inoltre la presenza nella buffer zone di 3 km di un consistente numero di siti e aree a rischio archeologico interessate da vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici, nonché di beni noti da fonti bibliografiche e di archivio. Si specifica, inoltre, che sebbene sia carente la documentazione relativa alle foto simulazioni del parco e non sia stata resa disponibile la documentazione relativa alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 41, c. 1, e dell'all. I.8 del D.Lgs. 36/2023, i dati in possesso sono già sufficienti all'espressione di un parere di non compatibilità del parco eolico così come progettato con la tutela del patrimonio archeologico ... ", tanto da dichiararsi la incompatibilità del nuovo progetto di cui trattasi rispetto all'obbligatoria tutela e conservazione del patrimonio culturale archeologico esistente, anche ai fini della sua valorizzazione, e del suo contesto di giacenza, stante la nuova altezza totale di 220 m degli aerogeneratori prescelti, che sveltano in maniera invasiva rispetto al contesto di giacenza dei predetti beni archeologici, ma anche di quelli architettonici presenti:



STATO DI FATTO



STATO DI PROGETTO




STATO DI PROGETTO CUMULATIVO

(da *Fotoinserti 1\_2*, elaborato n. GRE.EEC.R.26.IT.W.17279.00.054.001-2, particolare "AA" dal Centro Urbano, mura medievali, casa Piloni, castello di Eleonora)


MA



STATO DI FATTO



STATO DI PROGETTO



STATO DI PROGETTO CUMULATIVO

(da *Fotoinserimenti 1\_2*, elaborato n. GRE.EEC.R.26.IT.W.17279.00.054.001-2, particolare "AI" dal Nuraghe Genna Maria, Sito archeologico complesso di Genna Maria)

MA

**VISTA** la candidatura presentata dalla Delegazione Permanente d'Italia presso l'UNESCO il 15/11/2021 (Lista provvisoria: Rif. 6557) per il riconoscimento da parte del Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO del sito denominato "Nuragic monuments of Sardinia" tra quelli iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale.

**CONSIDERATA**, pertanto, la necessità di preservare il contesto di giacenza e garantire la tutela, in ogni caso, dei beni archeologici esemplari - ma anche del paesaggio più vasto entro cui si collocano tutte le medesime testimonianze della Sardegna - indicati nella candidatura UNESCO del sito denominato "Nuragic monuments of Sardinia", il cui impatto sul relativo contesto di giacenza non può essere negato dal diverso e distinto procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico (in ogni caso non ancora portato a termine dal Proponente).

**CONSIDERATO** che il nuovo impianto industriale si colloca in diretta intervisibilità con il bene culturale tutelato per legge della chiesa di Sant'Antiogu Becciu in agro di Sanluri (v. il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente del 26/02/2024 – Allegato n. 1 -, paragrafo B.2: "... Il bene culturale Chiesa di Sant'Antiogu Becciu in agro di Sanluri è certamente il più vulnerabile ed il più esposto al rischio di estinzione dei valori testimoniali intrinseci e relazionali alla scala territoriale. Si tratta di una chiesa campestre inserita nel quadro paesaggistico agricolo tra Sanluri, Sardara e Villanovaforru e che ad oggi è già circondata da 4 torri eoliche di un piccolo impianto esistente, le quali distano rispettivamente soltanto 80 m, 100 m, 220 m e 240 m dalla chiesa; a queste si dovrebbero sommare gli aerogeneratori del parco in esame alti 220 m, ad una distanza dalla chiesa a partire da circa 750 m, nonché gli aerogeneratori di altri due impianti eolici denominati "SERRAS", ad una distanza di soli 290 m circa, e "MARMILLA", ad una distanza di 950 m, attualmente in procedura di VIA con ID\_VIP 9713 e ID\_VIP 9789, come di seguito argomentato. Per quanto sopra, anche in considerazione della vicinanza dagli abitati storici di Sardara, Villanovaforru, Sanluri e Collinas, il progetto mostra di non aver considerato la effettiva capacità del contesto di assorbire l'impatto della realizzazione e dell'esercizio del parco eolico ..."), tanto da risultare i nuovi aerogeneratori nel suo immediato contesto di giacenza (sempre da parere endoprocedimentale del 26/02/2024: "... B.1.2.b – Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Codice. In agro[:] - Chiesa campestre di Sant'Antiogu Becciu in agro di Sanluri, a 750 m da V12, a circa 1,1 km da V11, a 1,55 km da V10 ..."), anche in considerazione della localizzazione emergente del medesimo bene culturale rispetto al territorio circostante, tanto da essere direttamente interferito dal disturbo causato dall'ombreggiamento indotto dagli aerogeneratori allo stesso più prossimi:



<b>COMMITTENTE</b> 	<b>OGGETTO</b> IMPIANTO EOLICO "SERRAS" PROGETTO DEFINITIVO	<b>COD. ELABORATO</b> IT/EOLIE-SERRA/PDFIART/095-a
 CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it	<b>TITOLO</b> ANALISI DEGLI EFFETTI DI SHADOW - FLICKERING	<b>PAGINA</b> 21 di 24




Figura 6.7: Chiesa campestre di Santu Antiogu Becciu con identificativo F046 (prospettiva da nord)

(chiesa campestre di Santu Antiogu Becciu, in agro di Sanluri – da *Analisi degli effetti di shadow – flickering*, elaborato n. 095a-IT-EOL-E-SERRA-PDF-A-RT, paragrafo Ricettore F046 del "Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 43,4 M (già 55,8 MW), costituito da 7 (già 9) aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6,2 MW, denominato "SERRAS", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili per la connessione alla RTN, compresa una torre anemometrica – Progetto Definitivo" della Asja Serra S.r.l. – MASE-VA: codice ID\_VIP 9713)

MA






- Aerogeneratori di progetto
- Recettori sensibili- entro 1000 m
- Recettori sensibili - tra 1000 m e 1700 m



(da *Relazione sugli effetti shadow-flickering*, elaborato n. GRE.EEC.R.26.IT.W.17279.00.018.00, mappa e relativa legenda alla p. 22 del file .pd, particolare riferito alla chiesa di Santu Antiogu Becchio – evidenziata con ovale ROSSO – rilevando, pertanto, che il predetto effetto di shadow-flickering avrà quale particolare recettore interessato anche questo bene culturale alternandone ulteriormente il relativo contesto di giacenza, ancora parzialmente caratterizzato per la sua naturale configurazione come storicamente costituitosi, con nuove strutture industriali per la produzione di energia elettrica di altezza totale pari a 220 m)

MA



(da Fotoinserimenti 2\_2 – STATO DI PROGETTO, elaborato n. GRE.EEC.R.26.IT.W.17279.00.054.002-2, particolare dal “PUNTO DI RIPRESA AT [-] DESCRIZIONE: Centro urbano, SP5 [-] COMUNE: Lunamatrona [-] COORDINATE UTM84-32N: 492724 m E; 4384792 m N [-] WTG DI PROGETTO VISIBILI: 6”, con evidenziato mediante FRECCIA ROSSA il punto in cui si colloca il bene culturale della chiesa di Sant’Antiogu Beccio, in agro di Sanluri – freccia ROSSA -, da cui emerge che i nuovi aerogeneratori alti 220 m si collocherebbero quale nuova corona del suo contesto giacenza come elemento straordinariamente fuori scala ed incombente sullo stesso bene culturale)




(da Fotoinserimenti 2\_2 – STATO DI FATTO, elaborato n. GRE.EEC.R.26.IT.W.17279.00.054.002-2, particolare dal “PUNTO DI RIPRESA AT [-] DESCRIZIONE: Centro urbano, SP5 [-] COMUNE: Lunamatrona [-] COORDINATE UTM84-32N: 492724 m E; 4384792 m N [-] WTG DI PROGETTO VISIBILI: 6”, con evidenziato mediante FRECCIA ROSSA il punto in cui si colloca il bene culturale della chiesa di Sant’Antiogu Beccio, in agro di Sanluri – freccia ROSSA -, da cui emerge che i nuovi aerogeneratori alti 220 m – rappresentati nell’immagine soprastante)

**CONSIDERATO**, pertanto, il rilevante numero di beni culturali e paesaggistici identificati nell’area interessata (anche ristretta alla fascia di rispetto pari a 3 km) dai quali il nuovo impianto eolico (con strutture industriali alte 220 m) è intersvisibile, come dimostrato dalla documentazione prodotta da Marte S.r.l., tanto da non consentire l’adesione alla verifica fatta dal medesimo Proponente con riferimento alle alternative ragionevoli al layout di progetto proposto (v. SIA – Quadro Progettuale, paragrafo 3.10; *Relazione paesaggistica*, paragrafo 5.5.6. **MODIFICAZIONI DELL’ASSETTO INSEDIATIVO-STORICO**: “Considerando che dal punto di vista urbanistico (PRG) gli interventi in progetto saranno realizzati in zone agricole lontane dai centri abitati e che la progettazione è stata sviluppata per massimizzare

MA

*l'integrazione delle opere nel contesto esistente, è possibile affermare che non si prevedono interferenze sensibili con il sistema storico-insediativo esistente", al contrario vedi paragrafo 5.5.7. MODIFICAZIONI DEI CARATTERI TIPOLOGICI, MATERICI, COLORISTICI, COSTRUTTIVI: "L'inserimento nell'area di progetto di 12 aerogeneratori, in considerazione del numero e della dimensione, comporta un'alterazione parziale dei caratteri tipologici del paesaggio circostante, legata esclusivamente alla dimensione estetico-percettiva. La presenza fisica degli aerogeneratori altera parzialmente anche i caratteri materici e coloristici del territorio, che vede l'inserimento di elementi, dotati di una propria materialità, all'interno di un contesto naturale ...")*, ove si ritiene che quello in esame risulti il migliore anche con riferimento ai vincoli ambientali e paesaggistici, non avendo lo stesso Proponente colto l'importanza della tutela del paesaggio quale qui inteso con riferimento all'armonico rapporto storicamente generatosi tra lo stesso ambiente e le attività umane quali oggi testimoniate dai beni culturali (archeologici ed architettonici) individuati dall'istruttoria condotta dal Ministero della cultura, per il quale armonico rapporto l'inserimento di strutture industriali alte 220 m è totalmente fuori scala e distruttivo:



MA




(da *Carta di intervisibilità – stato di progetto*, elaborato n. GRE.EEC.R.26.IT.W.17279.00.052, fig. 8.2, p. 157, con rilevata l'intervisibilità teorica dell'impianto industriale in progetto con aerogeneratori alti 220 m, estesa ad un ambito assai vasto ed includente il patrimonio culturale archeologico ed architettonico indicato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente)

**CONSIDERATO**, in conclusione, che la realizzazione degli aerogeneratori previsti costituisce un nuovo elemento di disturbo e alterazione del naturale contesto di giacenza dei beni archeologici ed architettonici presenti nelle più immediate vicinanze del proposto impianti industriale, non essendo stato determinante per escludere lo stesso pericolo per i richiamati beni archeologici e, tantomeno, architettonici un eventuale esito negativo delle indagini archeologiche preventive da condursi ai sensi dell'art. 41, comma 4, ed Allegato I-8 del D.Lgs. n. 36 del 2023, in quanto l'elemento di danno per la loro tutela qui individuato si rinviene nella stessa presenza degli aerogeneratori sopra citati (alti 220 m) e non solo nel caso in cui le relative indagini archeologiche avrebbero potuto individuare nel loro più puntuale posizionamento la giacitura di altri elementi di interesse archeologico.

**CONSIDERATO** che il progetto di cui trattasi si colloca anche nell'ambito tutelato paesaggisticamente dal Piano paesaggistico regionale quali "... B.1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento [-] Assetto ambientale[:] - Componenti ambientali[:] -Tutte le postazioni eoliche comprese le piazzole ricadono in aree classificate tra le "aree ad utilizzazione agroforestale" (colture erbacee specializzate e culture arboree specializzate) disciplinate agli artt. 28, 29 e 30 delle NTA, per cui, all'art. 29, sono vietate "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso". - Fiumi o corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m, beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA; oltre a quelli elencati al punto B.1.1.b: fascia di tutela del Riu Masoni Nostu, a circa 30 m da V08 e ricadente nell'area di sorvolo, a circa 35 m da V07 e ricadente nell'area di sorvolo; Riu Frailis, a circa 30 m da V02 e ricadente nell'area di sorvolo, a circa 130 m da V03, a circa 290 m da V04; fascia di tutela del Riu Iroxi, a circa 55 m da V07, a circa 320 m da V08; fascia di tutela del Riu Mitza su Canneddu, a circa 95 m da V06 ed a 330 m da V05, a circa 400 m da V10; fascia di Tutela del Riu Melas, a circa 125 m da V20, a circa 455 da V11; fascia di tutela del Riu Masusecci, a circa 130 m da V09, a circa 520 m da V07; fascia di tutela del Riu S'Ollastu, a circa 135 m da V01, a circa 530 m da V05; fascia di tutela del Riu Santa Caterina, a circa 315 m da V09, a circa 420 m da V10, a circa 490 m da V11; il cavidotto di collegamento interferisce in più punti con corsi d'acqua tutelati e relative fasce fluviali" (da parere endoprocedimentale del 26/02/2024 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna - Allegato n. 1). Di fatto, la tutela paesaggistica di tali fasce sarebbe compromessa dalla realizzazione delle nuove strutture industriali alte 220 m: "... Circa le criticità in merito alla tutela paesaggistica ed alle sue componenti ambientali, si deve rilevare che le esigue distanze di quasi tutti gli aerogeneratori con il cospicuo reticolo fluviale tutelato ai sensi degli artt. 142 e 143 del D. Lgs. 42/2004 è in grado di compromettere la fruibilità paesaggistica dello stesso reticolo e, per quanto all'art. 18 comma 1 delle NTA del PPR, appaiono in contrasto con i principi di "conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività

MA

antropiche”, con riferimento anche all’area di sorvolo della pale (fascia di tutela del Riu Bruncu Fenogu, a circa 30 m da V01 e ricadente nell’area di sorvolo; fascia di tutela del Riu Masoni Nostu a circa 30 m da V08 e ricadente nell’area di sorvolo nonché a circa 35 m da V07 e ricadente nell’area di sorvolo; fascia di tutela Riu Frailis a circa 30 m da V02 e ricadente nell’area di sorvolo nonché a circa 130 m da V03; fascia di tutela del Riu Iroxi a circa 55 m da V07; fascia di tutela del Riu Mitza su Canneddu a circa 95 m da V06; fascia di Tutela del Riu Melas a circa 125 m da V20; fascia di tutela del Riu Acqua Sassa e a circa 135 m da V12; fascia di tutela del Riu Masusecci a circa 130 m da V09; fascia di tutela del Riu S’Ollastu, a circa 135 m da V01) ...” (da parere endoprocedimentale del 26/02/2024 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, paragrafo B.2 - Allegato n. 1):




**Figura 3-4: Stralcio carta dei beni paesaggistici D.Lgs. 42/2004 (Fonte: Geoportale Regionale)**

(da *Relazione paesaggistica*, elaborato n. GRE.EEC.K.26.IT.W.17279.00.028.00, paragrafo 3.3. D.LGS. 42/2004 – CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, p. 39)

**CONSIDERATO** che per il Piano paesaggistico regionale “... Tutte le postazioni eoliche e le relative piazzole ricadono in aree classificate ... come “aree ad utilizzazione agroforestale” disciplinate dall’art. 29 delle NTA, per cui sono vietate “trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l’impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d’uso”. L’impianto si mostra in contrasto con la disciplina del PPR giacché interessa anche aree agricole di primaria importanza per la funzione agricola-produttiva, caratterizzate da una produzione tipica e specializzata, e lo SIA offre motivazioni apodittiche per giustificare l’impossibilità di localizzazione alternativa e la rilevanza pubblica economica e sociale dell’intervento, come anche rilevato nella nota prot. n. 34714 del 21/11/2023 della Direzione Generale dell’Ambiente della Ras a p. 5: “tenuto conto delle proposte già autorizzate, in corso di autorizzazione (...) localizzate nell’area vasta interessata dall’intervento, non risultano adeguatamente definiti i requisiti di rilevanza pubblica e l’impossibilità di localizzazione alternativa alla base della scelta del sito” ...” (da paragrafo B.2 del parere endoprocedimentale del 26/02/2024 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna – Allegato n. 1):

*MA*



## Componenti di paesaggio


### PPR06 - Componenti di paesaggio a valenza ambientale

- Vegetazione a macchia e in aree umide
- Boschi
- Pratene
- Sugherete; castagneti da frutto
- Colture specializzate ed arboree
- Impianti boschivi artificiali
- Colture erbacee specializzate; Aree agroforestali; Aree incolte


(da PPR ASSETTO AMBIENTALE, elaborato n. GRE.EEC.X.26.IT.W.17279.00.049.00, particolare con relativa legenda)

**CONSIDERATO** che per quanto riguarda lo Studio dell'evoluzione dell'ombra (shadow flickering) il Proponente analizza la relativa problematica con la *Relazione sugli effetti shadow-flickering* (elaborato n. GRE.EEC.R.26.IT.W.17279.00.018.00), tuttavia non considerando tra i recettori interessati dal predetto disturbo anche tutti i beni culturali archeologici e architettonici presenti nel più immediato intorno del nuovo impianto (v. paragrafo 5 *Individuazione dei recettori*, ove sono identificati gli edifici di classe catastale A-D-F), la cui piena valorizzazione con il loro contesto di giacenza sarebbe di conseguenza impedita dal medesimo disturbo indotto dalle nuove strutture industriali alte 220 m, risultando la chiesa di Sant'Antiogu Beccio, in agro di Sanluri, direttamente interferita da tale disturbo come sopra specificatamente riportato:

*MA*



- Aerogeneratori di progetto
- Recettori sensibili- entro 1000 m
- Recettori sensibili - tra 1000 m e 1700 m



(da *Relazione sugli effetti shadow-flickering*, elaborato n. GRE.EEC.R.26.IT.W.17279.00.018.00, mappa e relativa legenda alla p. 22 del file .pdf)

**CONSIDERATO** che, relativamente all'impatto significativo e negativo riscontrato a carico del progetto proposto nei confronti del patrimonio culturale, si deve anche osservare che nel caso della valutazione riservata al presente procedimento di VIA non rilevi il fatto che gli aerogeneratori in questione siano o meno posti all'interno di un definito ambito vincolato, quanto invece rileva la capacità delle strutture industriali proposte di generare un impatto così come definito dal D.Lgs. n. 152 del 2006. Infatti, per consolidata giurisprudenza, la valutazione riservata all'Amministrazione pubblica, nel caso di un procedimento di valutazione di impatto ambientale (diverso da quello di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, per il quale le norme *in favor* della produzione FER di energia elettrica, anche

*MA*

recentemente, hanno limitato il potere del Ministero della cultura, nell'evidente convinzione che lo stesso progetto in autorizzazione sia stato già precedentemente sottoposto alla verifica ambientale nei termini più vasti sopra descritti – vedi, in questo senso, quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 152 del 2006), si può espandere ben oltre il più ristretto perimetro del bene culturale in questione, potendo quindi considerare ogni tipo di impatto generato dal progetto in questione a prescindere dalla effettiva posizione giuridica (aree vincolate o meno) in cui si trovi collocato se questo ha un impatto sugli elementi e i beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

**CONSIDERATO** che, in merito a quanto previsto per il rispetto delle norme per la sicurezza del volo aereo tramite la segnalazione cromatica e luminosa degli aerogeneratori previsti, alti 220 m (v. l'elaborato *Dati di progetto per valutazione preliminare ENAC*, paragrafo 9, elaborato n. GRE.EEC.R.73.IT.W.17279.00.016.00), si deve evidenziare come la stessa segnalazione (compresa quella diurna a fasce colorate bianco/rosso sulle pale del rotore, quale evidentemente necessaria per tale tipo di strutture elevate in altezza) è tesa proprio a garantire una più evidente visibilità delle suddette macchine, anche a lunghe distanze e, pertanto, il relativo fattore risulta di preminente interesse per questo Ministero al fine di determinare la intervisibilità delle predette macchine industriali nell'ambito distanziale considerato dal proponente e la loro, quindi, maggiore o minore capacità di risultare dal solo punto di vista visivo un elemento di alterazione del paesaggio e del sopra richiamato contesto di giacenza come storicamente costituitisi.

**CONSIDERATO**, pertanto, che nel valutare l'impatto visivo degli aerogeneratori, ai fini della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, la Soprintendenza speciale per il PNRR deve tener conto anche delle future segnalazioni cromatiche e luminose che dovranno essere apposte sugli aerogeneratori per la sicurezza del volo aereo, considerato che la doverosità delle suddette segnalazioni non esime né esonera il Ministero della cultura dal valutarle, ai fini della migliore tutela del paesaggio, che può essere compromessa dalle dette segnalazioni cromatiche e luminose nel senso sopra descritto.

**CONSIDERATO**, pertanto, che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca in aree non dichiarate idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-*quater*, del D.Lgs. n. 199 del 2021, stante la presenza di beni culturali archeologici ed architettonici (nonché di aree tutelate paesaggisticamente direttamente interferite dalle nuove strutture industriali) entro la "fascia di rispetto" indicata alla lett. c-*quater*, e per questo incompatibile con la relativa tutela sulla base di quanto emerso dall'istruttoria condotta dal Ministero della cultura.

**CONSIDERATO** che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree "... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative", condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative: - (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-*quater*): al secondo periodo, le parole: «di sette chilometri» sono sostituite dalle seguenti: «di tre chilometri»; - (art. 47, comma 2) decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, articolo 30, il relativo comma 2 è abrogato, come anche si dispone che "E' abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387".

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto, con le modificazioni apportate in sede di sua conversione in legge (v. art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.01), al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-*quater*): "2.01) al primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto".

**CONSIDERATO** che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.



**CONSIDERATO** che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato come negativo e non mitigabile o compensabile in modo alternativo.

**CONSIDERATO** che l'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004 stabilisce che per i progetti da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale "1. ... il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente", con la determinazione che tale incidenza negativa sui beni culturali interessati è stata acclarata con l'istruttoria condotta dal Ministero della cultura a carico del progetto di cui trattasi.

**CONSIDERATO** che l'art. 3, rubricato "Tutela del patrimonio culturale", del D.Lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che "1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ...", come qui risultato essere necessario applicare per la conservazione del patrimonio archeologico, architettonico e paesaggistico interessato dal progetto industriale in esame.

**CONSIDERATO** che rispetto agli impatti cumulativi generati dal progetto di cui trattasi (v. il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna del 26/02/2024, paragrafo B.2 - Allegato n. 1 - : "... In accordo con il contenuto della nota prot. n. 34714 del 21/11/2023 della Direzione Generale dell'Ambiente della RAS a p. 8, "l'impianto ha un elevatissimo impatto territoriale e un alto livello di concentrazione i cui effetti cumulano con altri impianti presenti e in corso di autorizzazione". La realizzazione dell'impianto comporterebbe infatti un impatto cumulativo significativo non sostenibile dalla componente paesaggio e cultura del territorio interessato, in considerazione dell'esistenza di simili iniziative in iter autorizzatorio localizzate in parziale coincidenza con l'impianto in esame e numerose altre nell'area vasta. Si deve innanzitutto evidenziare che le WTG V06, V09, V10, V11 e V12 dell'impianto in esame risultano in sovrapposizione o interferenti con altrettante WTG dell'impianto, attualmente in procedimento di VIA con ID\_VIP 9789, denominato "MARMILLA" da realizzarsi nei territori di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei, a cura della Società Engie Trexenta S.r.l. (cfr. anche la nota di osservazioni della Engie Trexenta S.r.l. del 15/11/2023). Lo stesso impianto "MARMILLA" risulta in continuità ed a tratti in sovrapposizione con l'impianto denominato "SERRAS" da realizzarsi nei comuni di Sardara, Villanovaforru, Sanluri e Lunamatrona, a cura della Società Asja Serra S.r.l.. Con l'impianto "SERRAS" risulta in sovrapposizione anche la WTG V11 dell'impianto in esame (così in tripla sovrapposizione con l'impianto "MARMILLA"), nonché altre 2 WTG in continuità e con interferenze. In un raggio di 10 km risultano inoltre in iter autorizzatorio numerosi altri simili impianti di grande taglia, per circa un centinaio di torri eoliche, in grado di comportare, per lo smisurato "effetto selva", una radicale trasformazione del contesto geografico in cui si inseriscono e delle sue peculiarità paesaggistiche e culturali, anche con riferimento al riconoscimento identitario delle popolazioni insediate ed alle ricadute economiche e sociali. Si deve infine evidenziare che nella stessa porzione di territorio in comune di Sanluri è in esercizio un parco eolico costituito da 4 aerogeneratori, che risulta nelle immediate vicinanze del parco in esame (la WTG V05 a circa 600 m). Allo stato, per quanto nelle conoscenze di questo Ufficio, risultano in iter valutativo di competenza statale i seguenti parchi eolici ricadenti nell'ambito territoriale di interesse:

ID\_VIP 9713, impianto eolico "Serras" costituito da 9 WTG, nei comuni di Sardara, Villanovaforru, Sanluri e Lunamatrona;

ID\_VIP 9789 impianto eolico "Marmilla" costituito da 7 WTG, nei comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei;

ID\_VIP 8140 impianto eolico "Trexenta", costituito da 7 WTG, nei comuni di Selegas, Segariu, Guasila, Guamaggiore, Furtei e Sanluri;

ID\_VIP 9478 impianto eolico "Luminu", costituito da 17 WTG, nei comuni di Barumini, Escolca, Gergei, Las Plassas, Villanovafranca, Genoni, Gesturi e Nuragus;

ID\_VIP 8388 impianto eolico "Su Murdegu", costituito da 7 WTG, nei comuni di Villanovafranca, Villamar, Furtei e Sanluri;

ID\_VIP 9984, "Impianto eolico di Collinas" costituito da 8 WTG, nei comuni di Collinas, Villanovaforru, Lunamatrona e Sanluri;


ID\_VIP 9059 impianto eolico "Miali" costituito da 7 ETG, nei comuni di Serrenti, Guasila, Segariu, Pimentel, Furtei, Sanluri e Samatzai;

ID\_VIP 9606 impianto eolico "Riu Mortoriu", costituito da 12 WTG, nei comuni di Escolca, Mandas, Furtei, Gergei, Villanovafranca, Villamar, Sanluri;

ID\_VIP 7859 impianto eolico "Nuraddei", costituito da 9 WTG, nei comuni di Furtei, Guasila, Nuraminis, Pimentel, Samatzai, Sanluri, Segariu e Serrenti;

ID\_VIP 10144 impianto eolico della Loto Rinnovabili S.r.l., costituito da 11 WTG, nei comuni di Guamaggiore, Selegas, Guasila, Sanluri, Furtei e Villamar.

La coincidenza di più impianti sovrapposti o in continuità tra loro, quali sono quelli di sopra elencati, è significativa di una scarsa attenzione alle dinamiche del contesto in cui tali proposte si inseriscono e di una mancata valutazione della capacità dello stesso di assorbirle organicamente; il processo di transizione ecologica dovrebbe al paradigma della sostenibilità tanto i propri obiettivi quanto le modalità insediative dei propri strumenti. Le relazioni di intervisibilità dell'impianto in esame si intersecano inoltre con quelle degli impianti eolici "Trexenta" (Selegas), "Luminu" (Barumini), "Murdegu" (Villanovafranca): la presenza ridondante di aerogeneratori di grande taglia genera di fatto un'unica "area di visibilità" in grado di trasformare il paesaggio agrario delle 4 sub-regioni dell'isola Marmilla, Trexenta, Gerrei e Campidano, particolarmente interessate dalla concentrazione di simili impianti. Il progetto in esame si inserisce in un areale denso di proposte di impianti industriali alimentati da FER, sia eolici che fotovoltaici ed agrivoltaici, questi ultimi innumerevoli, in grado di mutare negativamente ed irreparabilmente la fruibilità culturale paesaggistica di un immenso territorio, che sarebbe trasformato in un nuovo paesaggio di valore industriale senza soluzione di continuità collocato trasversalmente alla Sardegna. Lo SIA si limita ad analizzare l'impatto cumulativo con la proposta di una "Carta di intervisibilità cumulata" redatta sulla base degli impianti esistenti nell'area vasta, che non è sufficiente a rappresentare l'effettivo cumulo della concentrazione di torri eoliche attualmente in iter autorizzatorio sia nella stessa area di intervento che nell'area vasta e le conseguenti ripercussioni sulle componenti ambientali culturali e paesaggistiche. Dalla mappa GRE\_EEC\_R\_26\_IT\_W\_17279\_00\_053\_00 si rileva in ogni caso che l'impianto sarà chiaramente visibile, con valore massimo, da gran parte del settore occidentale fino a ben oltre l'area vasta: dalla piana di Terralba-Arborea che si estende a Nord-Ovest e dalla Piana di Samassi fino a Villasor che si estende a Sud-Ovest, compresi i centri abitati densi di beni culturali. A sud-ovest l'impianto risulterà visibile anche da Villacidro, a cavallo dell'area vasta, con valore di intervisibilità da medio fino a massimo, e dalle sue aree, a circa 17,3 km, dichiarate di notevole interesse pubblico con D. M. del 01/04/1963, "vincolo sul paesaggio della piana di Villacidro" così come da Verbale della commissione provinciale. A Nord-Est l'impianto sarà visibile dalle Giare, con valore di intervisibilità da medio fino a massimo, dalle aree dichiarate di notevole interesse pubblico con D.M. 09/07/1981 (ratificato con D.C.R. Sardegna n. 38 del 30/07/2018) di Barumini a circa 12,7 km, con D. M. 09/05/1983 di Tuili a circa 13 km, con D. M. 24/03/83 di Setzu a circa 14 km, con D. M. 24/03/83 di Genuri a circa 14,7 km, con DAPI-TPUC/18 del 06/04/1990 di Sini a circa 16,1 km e con DAPI-TPUC/18 del 06/04/1990 di Gonnosnò a circa 16,4 km ...) si deve rilevare che il progetto in esame si colloca in un areale sardo entro il quale si sono sommate nel corso degli ultimi tempi una pluralità di proposte di nuovi impianti eolici industriali (la cui analisi cumulativa non è stata qui completamente valutata dal Proponente), tanto da pervenire, qualora fossero tutti realizzati, ad una saturazione dell'area vasta interessata, ancora caratterizzata per la sua naturale configurazione nel senso descritto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente nel parere endoprocedimentale del 26/02/2024, attuando, pertanto, la sostituzione di tale paesaggio, ricco di testimonianze archeologiche ed architettoniche, come anche oggetto di tutela da parte del Piano paesaggistico regionale, con un nuovo paesaggio tipicamente industriale:



(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR, con evidenziato l'impianto industriale in esame - ID\_VIP 10105, WTG in ARANCIONE entro riquadro ROSSO - e quelli ulteriori FER costituiti da impianti industriali di sola fonte eolica on-shore ugualmente in valutazione in sede di VIA di competenza statale, il cui impatto cumulativo – comprensivo anche delle opere di connessione alla RTN, che ricadono nello stesso ambito territoriale del predetto impianto industriale eolico in esame, e di potenziamento di quest'ultima - non avrebbe eguali se tutti realizzati, tanto a dimostrazione di come la pianificazione in materia di impianti FER non sia in alcun modo adeguata a contemperare la molteplice presenza di impianti sul territorio e il relativo carico di saturazione per la tutela anche del patrimonio culturale e il paesaggio quale fattore ambientale di cui all'art. 5, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 152 del 2006)

*MA*




**CONSIDERATO** che la realizzazione dell'impianto industriale eolico in esame costituirebbe per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Energia – Direzione generale Competitività ed efficienza energetica – Divisione III – Energie rinnovabili l'automatica ulteriore classificazione di tutte le aree naturali ed agricole circostanti i singoli aerogeneratori, per 500 m, quali "aree idonee" *ex lege* per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, tanto da costituire per lo stesso Ministero la legittimazione per la trasformazione/distruzione del medesimo paesaggio naturale/agricolo tramite la sua trasformazione totale in un paesaggio industriale, nel quale i valori di eguale tutela del Paesaggio di cui all'art. 9 della Costituzione non avrebbero più alcun tipo di riconoscimento, risultando remissivi rispetto alla tutela dell'ambiente, benché il fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio ne sia comunque riconosciuto quale parte ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 152 del 2006, con l'ulteriore determinazione, di conseguenza, dell'estensione delle aree idonee *ex-lege* per la realizzazione di impianti FER, oltre ogni possibile immaginazione, in quanto generata proprio dalla presenza di nuovi e continui impianti FER sul territorio.

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Direzione Generale Valutazioni ambientali dovesse comunque ritenere di superare - adottando unilateralmente il provvedimento di VIA privo del concerto della Scrivente - il parere tecnico istruttorio negativo reso da questa Soprintendenza speciale per il PNRR con specifico riferimento alla tutela del patrimonio culturale nel suo complesso (beni culturali e beni paesaggistici) e del paesaggio di cui alla Convenzione Europea del Paesaggio, dovrà in ogni caso renderne esplicita ed adeguata motivazione nell'atto unilaterale assunto per la conclusione del presente procedimento di VIA, avendo, tuttavia, ben presente quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e che le disposizioni di cui l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 attengono unicamente ai profili di competenza paesaggistica di questa Amministrazione e non anche a quelli di tutela dei beni culturali, il cui impatto negativo è stato rilevato con il presente parere tecnico istruttorio.


**CONSIDERATO** che nel merito del presente procedimento di VIA, si deve evidenziare che il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11), con l'art. 9, comma 9-*novies*, ha modificato l'art. 25, comma 2-*bis*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, introducendo le parole: "9-*novies*. All'articolo 25, comma 2-*bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199", con la previsione, pertanto, che in sede di rilascio del provvedimento di VIA di competenza statale per i progetti di cui al PNIEC, il concerto del Ministero della cultura non è obbligatorio per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica qualora il progetto di cui trattasi sia soggetto unicamente al parere obbligatorio e non vincolante dell'autorità competente in materia paesaggistica, rimanendo, pertanto, impregiudicato il diverso parere in materia di tutela dei beni culturali quale richiamata dall'art. 26 del D.Lgs. n. 42 del 2004, per il quale il concerto del MiC con il MASE permane.

**CONSIDERATO**, inoltre, che nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di ben 7 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Sardegnna al 31/12/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per 55 GW rispetto ai 7,45 GW preventivati come necessari per il predetto target)

**CONSIDERATO**, ancora, che tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 328 GW rispetto all'obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Italia al 31/12/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN a livello nazionale pari a circa 328 GW rispetto ai circa 70 GW preventivati come necessari per il predetto target)

**CONSIDERATO** che rispetto alla suddetta complessità e rilevanza culturale (archeologica, architettonica e paesaggistica), l'impianto in esame per la produzione di energia elettrica si colloca come nuovo elemento estraneo di natura industriale, le cui strutture di eccessiva altezza (pari a 220 m) rispetto a qualsiasi altro elemento naturale e antropico esistente oggi nella medesima area, costituiscono una nuova frammentazione del paesaggio esistente come


*MA*

fin qui comunque preservatosi, stante la dimostrata intervisibilità dello stesso solo nuovo impianto in esame da lunghe distanze (v., anche, il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna del 26/02/2024 quale elemento di giudizio negativo alle modalità di ulteriore modifica del progetto esistente – Allegato n. 1, paragrafo B.2: “... Anche gli impatti sui beni paesaggistici e identitari componenti l’assetto storico culturale del PPR concorrono a prospettare un significativo impatto negativo non ulteriormente sostenibile, sotto il profilo delle relazioni di intervisibilità. Come già sopra evidenziato nella disamina dei vincoli, sia entro il bacino visivo dell’area vasta che entro i 3 km dall’area del layout degli aerogeneratori, è presente un elevato numero di centri abitati di origine medioevale, con i loro beni culturali tutelati dalla parte II del Codice e l’abitato storico dei centri di prima formazione tutelati dal PPR (Sardara a circa 2,3 km, Villanovaforru a 2,35 km, Sanluri a 2,4 km. Nell’area vasta: Lunamatrona, Collinas, Villamar, Furtei, San Gavino Monreale, Siddi 6,4 km, Pauli Arbarei, Segariu, Ussaramanna, Gonnostramatza; ai limiti dell’area vasta: Gonnoscodina, Badessa, Turri, Tuili, Las Plassas, Villanovafranca, Guasila, Serrenti, Samassi, Villacidro, Pabillonis, Mogoro). La presenza dei 12 aerogeneratori di altezza pari a 220 m nel mezzo di una costellazione di piccoli borghi, oltre che costituire un ostacolo visivo alla percezione delle relazioni paesaggistiche tra i sopra elencati beni, svilirebbe il loro rapporto dimensionale con il territorio da essi stessi connotato, per l’incombere degli aerogeneratori la cui dimensione costituisce un fuori-scala paesaggistico anche nei confronti dei centri abitati. Il paesaggio è inoltre connotato archeologicamente dalla presenza simbolica ed identitaria di numerosi siti nuragici, che fanno della Marmilla la subregione della Sardegna più visitata dal turismo culturale per la presenza (a circa 14,6 km dall’impianto) del Complesso Nuragico di “Su Nuraxi” a Barumini, al momento unico sito UNESCO della Sardegna. La proposta delle 12 torri eoliche di grande taglia nel mezzo di un paesaggio archeologico si pone in controtendenza con le politiche pubbliche di rafforzamento del turismo culturale nelle aree interne dell’isola, che costituisce un settore rilevante dell’economia dei piccoli borghi che vi gravitano in torno. Si aggiunga che il 25 gennaio 2024 è stata accettata la candidatura del sito diffuso “Arte e architettura nella preistoria della Sardegna. Le domus de janas” per l’inserimento nella WHL dell’UNESCO 2025, che contribuirà alla valorizzazione dell’enorme patrimonio eneolitico e nuragico densamente rappresentato anche nell’area di riferimento. La candidatura del sistema di siti a scala territoriale sarebbe compromessa dalla realizzazione di questo genere di impianti che avrebbe, oltre all’impatto diretto già descritto sulle relazioni paesaggistiche tra i siti, anche pesanti ripercussioni economiche sui recettori turistici e sulle comunità insediate, già gravate dalla piaga dello spopolamento. Per comprendere l’entità dell’impatto che avrebbe la realizzazione dell’impianto anche oltre l’area vasta, considerato che gli aerogeneratori saranno alti circa 220 m, basti considerare i dati presenti nelle tabelle a p. 80 e segg. Della Relazione paesaggistica: lo stesso Complesso Nuragico di “Su Nuraxi” a Barumini, distante 14,6 km dall’impianto, mantiene una intervisibilità teorica (e dalle foto-simulazioni) di 7 aerogeneratori. Per quanto sopra, il progetto mostra di non aver considerato la effettiva capacità del contesto paesaggistico di assorbire l’impatto della realizzazione e dell’esercizio del parco eolico, che si mostra in grado di produrre anche oltre l’area vasta effetti significativi negativi in termini di intervisibilità. Con ciò, si segnala che nel capitolo 4.6.1. “Carattere generale del paesaggio” del Quadro di riferimento ambientale dello SIA, la descrizione del paesaggio interessato dall’intervento è riferita ad un ambito costiero dell’oristanese che non ha alcuna relazione con l’area di studio ...”).

**CONSIDERATO** che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell’ambiente, con nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante “Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio ...” (liberamente consultabile sul medesimo portale del MASE-VA nell’ambito della sezione dedicata al progetto ID\_VIP 5476, quale allegato alle osservazioni regionali di cui alla nota prot. n. 25670 del 07/10/2022, ma anche allegata alle osservazioni regionali del 12/04/2023: “... Si richiamano infine le problematiche di carattere generale potenzialmente connesse al sorvolo dell’area da parte dei mezzi aerei in caso di incendio, già messe in evidenza da questa Direzione Generale con la nota prot. D.G.A. n. 19158 del 10.08.2021 indirizzata a codesto Ministero, che ad ogni buon conto si allega alla presente. In definitiva, questa Direzione Generale, ritiene che l’intervento in questione, presenti criticità non mitigabili né compensabili in particolare per gli impatti sulle componenti habitat, fauna e paesaggio ...”), auspica che le problematiche segnalate in merito vengano tenute in debita considerazione nell’ambito delle istruttorie in corso e di quelle prossime.

**CONSIDERATO** che in merito alla problematica evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell’Ambiente, con la nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante “Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio ...”, per la salvaguardia del patrimonio boschivo dell’area vasta interessata, oggetto di vincolo


paesaggistico per legge ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004 e delle previsioni e prescrizioni "... di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle loro caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologiche in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche ..." del vigente Piano paesaggistico regionale, di cui alle relative Norme Tecniche di Attuazione (artt. 17, co. 4, lett. a, 18, co. 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27), quali parte dell'Assetto ambientale (criticità ancora evidenziata dalla medesima Regione Autonoma della Sardegna nelle osservazioni del 21/11/2023, punto n. 2.1.5, sopra riportate alla lett. e) il Proponente non verifica tale impatto sul patrimonio paesaggistico tutelato per legge, nel senso di approfondire se la realizzazione del proprio impianto industriale (con nuovi aerogeneratori alti 220 m) possa inibire o rendere impossibile la lotta antincendio con mezzi aerei (salvo l'aver analizzato il Proponente la non presenza di aree percorse da incendi nel più preciso sito di realizzazione dei singoli nuovi aerogeneratori, con esclusione del solo aerogeneratore V12 – v. SIA – Quadro Programmatico, paragrafo 2.3.5.5 Aree percorse da fuoco, p. 48; *Relazione paesaggistica*, paragrafo 3.4.6 Aree percorse da fuoco), come evidenziato anche dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale del 26/02/2024 (paragrafo B.2 – Allegato n. 1: "... è sufficiente visionare la mappa delle aree percorse dal fuoco per comprendere quanto l'ambito individuato per l'intervento in oggetto sia costituito da aree ad alto rischio incendio e pertanto, per quanto di competenza, vulnerabili per le ripercussioni dirette sui beni culturali e paesaggistici"). Tanto considerando anche il fatto che, l'eventuale disponibilità del Proponente di provvedere al blocco delle turbine in caso di necessità di un intervento antincendio con mezzi aerei, lo stesso blocco non risulti risolutivo in quanto l'Amministrazione competente ha identificato nella stessa presenza fisica degli aerogeneratori alti 220 m la ragione dell'impedimento all'utilizzo dei mezzi aerei in un'area comunque frequentemente percorsa da incendi nell'arco temporale dal 2005 al 2022, come rappresentato dalla Regione Autonoma della Sardegna sul proprio Geoportale:



(da CARTA DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO, elaborato n. GRE.EEC.X.26.IT.W.17279.00.062.00, con evidenziato nel cerchio ROSSO l'area impegnata dal nuovo impianto eolico con aerogeneratori alti 220 m)

MA





(da SardegnaMappe della RAS – layer “CFVA – Perimetrazioni aree percorse dal fuoco”, anni 2005-2022, con evidenziato nel cerchio VERDE l’area impegnata dal nuovo impianto eolico con aerogeneratori alti 220 m ed ove risultano anche un maggior numero di aree percorse dal fuoco nell’area vasta interessata dal nuovo impianto)

**CONSIDERATO**, pertanto, che per la realizzazione dell’impianto industriale proposto non sono stati concretamente verificati gli impatti derivanti dal possibile mancato utilizzo di mezzi aerei per la lotta antincendio nelle aree interessate, ovvero la necessità di realizzare nelle stesse aree ulteriori opere di prevenzione con fasce parafuoco da aprirsi anche nelle aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004, che a loro volta genererebbero un impatto paesaggistico ragguardevole rispetto all’ambito naturale in cui si inserisce l’impianto industriale in progetto, considerando che lo stesso ambito naturale verrebbe deframmentato in più parti rispetto alla sua attuale unitarietà.

**CONSIDERATO**, pertanto, che il Proponente non ha valutato adeguatamente per l’intera area vasta considerata dal SIA la necessità evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna di valutare e garantire in ogni caso la lotta agli incendi boschivi e che questo fattore costituisce un ulteriore e negativo impatto sul patrimonio culturale paesaggistico, costituito dai boschi tutelati per legge, la cui conservazione è ulteriormente ribadita dal D.Lgs. n. 34 del 2018, recante “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”, il cui art. 1, *Principi*, sancisce che “1. La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future”.

**CONSIDERATO**, ancora, che la legislazione di livello statale stabilisce che l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile e, di conseguenza, nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, anche gli interessi relativi alla tutela del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione (cfr. art. 3-*quater*, *Principio dello sviluppo sostenibile*, del D.Lgs. n. 152 del 2006: “1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 2. Anche l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione”) e, pertanto, nella valutazione del presente progetto non si può che determinare la sua capacità di alterare e modificare ulteriormente il contesto paesaggistico entro il quale si collocano le aree naturali

*MA*

interferite (sia direttamente dalle opere previste per l'impianto eolico industriale di cui trattasi, ma anche indirettamente dalle opere di conseguenza necessarie per garantire comunque la lotta antincendio), come ancora ricordato dalla Regione Autonoma della Sardegna con la propria osservazione indirizzata all'autorità competente.

**CONSIDERATO** che le attività antincendio boschivo (AIB), ancora per la stagione estiva 2023, sono state oggetto delle *Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti*, divulgate dal Ministero per la protezione civile e le politiche del mare (GURI, Serie Generale n. 117 del 20/05/2023, oggetto anche della Circolare n. 6 dell'8/06/2023 della Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale del Ministero della cultura), ove si impone la necessità che siano adottate, "... *In considerazione, inoltre, della rilevanza e del valore del patrimonio culturale nazionale ... specifiche azioni di protezione dei siti di interesse, non solo ad alto valore paesaggistico ma anche archeologico e culturale ...*", considerando i mezzi antincendi aerei con particolare attenzione stante la loro efficacia.

**CONSIDERATO** che il *Piano di monitoraggio ambientale (PMA)* (elaborato n. GRE.EEC.K.26.IT.W.17279.00.032.00, costituito da 14 pagine complessive) non è stato redatto dal Proponente con riguardo a tutte le tre fasi MAO – MCO – MPO in riferimento al fattore ambientale complessivo del patrimonio culturale (relativamente sia alle opere principali e connesse previste), quindi comprendendo anche lo specifico patrimonio culturale archeologico, architettonico e paesaggistico descritto come oggetto di impatto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente (v. parere endoprocedimentale del 26/02/2024 - Allegato n. 1) ed individuando di conseguenza anche le adeguate figure professionali responsabili del relativo monitoraggio ed i valori limite ammissibili, considerando per il predetto patrimonio culturale anche la conservazione del relativo contesto di giacenza nel senso più ampio possibile (v. l'art. 3 del D.Lgs. n. 42 del 2004), come anche per quanto riguarda il patrimonio culturale paesaggistico ed al paesaggio (i cui valori di impatto risultano sostanzialmente diversi rispetto a quelli riferibili all'ambiente in quanto riferibili alla diversa Parte III del D.Lgs. n. 42 del 2004) le concrete azioni di prevenzione da porsi in atto in caso di individuazione di impatti significativi o negativi connessi con l'attuazione del progetto in esame (con i relativi valori limite, fino a quello di non poter realizzare il progetto come previsto per non danneggiare lo stesso patrimonio culturale). Infatti, il Proponente non considera il predetto fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico, architettonico e paesaggistico nel suo complesso e con specifico richiamo alla sua qualità come qui evidenziata nel presente parere tecnico istruttorio, benché il sito prescelto si caratterizzi quale particolare contesto di giacenza e area per il medesimo fattore, sia con riguardo ai beni archeologici e architettonici, che paesaggistici.

**CONSIDERATI ED ESAMINATI** gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da Marte S.r.l.

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con il relativo parere endoprocedimentale del 26/02/2024 sopra citato ed allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

**CONSIDERATO** il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con la nota del 26/02/2024 (Allegato n. 1), che si deve intendere come integralmente facente parte del presente parere tecnico istruttorio, ove fin dalla presente fase istruttoria evidenzia forti criticità a carico del progetto proposto sia per quanto attiene all'Area funzionale Patrimonio archeologico, come anche all'Area funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio, tanto da esprimere un parere negativo alla relativa dichiarazione di compatibilità ambientale.

**RITENUTO** di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale del 26/02/2024 (Allegato n. 1) espresso, in senso negativo al progetto proposto, dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna per quanto attiene alla evidenziazione delle forti criticità a carico del progetto in esame come descritte nello stesso parere negativo.

**CONSIDERATO** il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

**CONSIDERATO** il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

**CONSIDERATO** che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle

Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

**CONSIDERATO** che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quiquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, come valutato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale del 26/02/2024, in particolare con il paragrafo D. **CONFORMITÀ/COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEL PROGETTO** (art. 146 del D. Lgs. 42/2004) ("*... La Relazione paesaggistica, proposta in quanto lo sviluppo degli elaborati progettuali ne consente la compiuta redazione, contiene pressoché le medesime informazioni dello SIA; si rimanda pertanto a quanto sopra per la disamina del quadro dei vincoli e della disciplina del PPR che interessa l'area di progetto ed il territorio di riferimento. Circa le valutazioni sulla conformità/compatibilità paesaggistica del progetto proposto, ai sensi degli artt. 146 e 152 del D. Lgs. 42/2006, si comunica che le interferenze con i vincoli paesaggistici, in considerazione anche dell'ampia visibilità, e la non conformità con la disciplina del PPR portano all'espressione di un parere negativo, per quanto sopra argomentato ai paragrafi B2 e B4. Con riferimento specifico alle interferenze con i beni tutelati ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c) del D. Lgs 42/2004 e del successivo art. 143 per affetto dell'art. 17 delle NTA del PPR, l'impianto risulta in contrasto con l'art. 18 comma 1 delle NTA del PPR, in quanto non conforme con i principi di "conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche", con riguardo ai seguenti fiumi e corsi d'acqua: - fascia di tutela del Riu Bruncu Fenogu, V01 ricadente nell'area di sorvolo; - fascia di tutela del Riu Masoni Nostu, V07 e V08 e ricadenti nell'area di sorvolo; - Riu Frailis, V02 ricadente nell'area di sorvolo ...").*

**Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto** a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale del 26/02/2024, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio del 06/03/2024 del Servizio II della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio del 28/02/2024 del Servizio III della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale per il **Progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore di potenza complessiva pari a 72 MW, denominato "Sanluri-Sardara", costituito da 12 aerogeneratori, e di un sistema di accumulo elettrochimico da 35 MW, con opere civili accessorie e di connessione alla RTN – Progetto Definitivo**, da localizzarsi nei comuni di Sanluri, Sardara e Villanovaforru, nella provincia del Sud Sardegna.

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP  
arch. Piero Aebischer

per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE  
IL SERVIZIO V DELLA DG ABAP

dott. Luigi La Rocca

Il Delegato

arch. Rocco Rosario Tramutola

(delega decreto n. 137 del 21/02/2024)



Rocco Rosario Tramutola  
MINISTERO DELLA  
CULTURA  
15.03.2024 16:39:04  
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR  
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

**Luigi La Rocca**

CN = La Rocca Luigi  
O = Ministero della cultura  
C = IT



*Ministero della cultura*

MIC  
MIC\_SS-PNRR  
27/02/2024 DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
0006745-A Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari  
[ 34 . 43 . 01 / 10 . 285 . 1 / 2024 ] e province di Oristano e Sud Sardegna

Alla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di  
Ripresa e Resilienza  
[ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

*Oggetto:* [ID\_VIP: 10105] PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (comuni di Sanluri, Sardara e Villanovaforru) - Progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica onshore di potenza complessiva pari a 72 MW, denominato "Sanluri-Sardara", costituito da 12 aerogeneratori, e di un sistema di accumulo elettrochimico da 35 MW, con opere civili accessorie e di connessione alla RTN – Progetto Definitivo.  
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)  
Proponente: Marte S.r.l.  
Parere endoprocedimentale.

In riferimento alla nota prot. n 24478-P del 20/10/2023, acquisita da questo Ufficio con prot. n. 19110-A del 23/10/2023, presa visione degli elaborati progettuali pubblicati sul portale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al seguente indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/10069/14827> [ID\_VIP: 10105], si comunica quanto segue.

Il progetto proposto prevede la realizzazione di un impianto eolico, con l'installazione di 12 nuove turbine eoliche, per una potenza installata totale fino a 72 MW, di cui 5 ricadenti nel comune di Sardara (aerogeneratori V01, V02, V03, V04 e V05), una nel comune di Villanovaforru (aerogeneratore V06) e 6 nel comune di Sanluri (aerogeneratori V07, V08, V09, V10, V11 e V12).

L'energia prodotta dagli aerogeneratori, attraverso il sistema di cavidotti interrati in media tensione, verrà convogliata ad una stazione di trasformazione 33/150 kV di nuova realizzazione, all'interno del comune di Sanluri, e poi da qui convogliata alla futura Stazione Elettrica (SE) a 380/150 kV della RTN da inserire in entra – esce alla linea RTN a 380 kV "Ittiri – Selargius", situata nel comune di Sanluri.

In aggiunta alla stessa sottostazione sarà connesso un sistema di accumulo elettrochimico BESS (Battery Energy Storage System) da 35 MW, per un totale di capacità di stoccaggio pari a 280 MWh, composto da 10 blocchi di batterie ubicate in un'area di circa 20.070 mq nei pressi della sottostazione elettrica utente.

Gli aerogeneratori saranno del modello tripala con altezza al tip pari a 220 m (dimensione del diametro 170 m, altezza al mozzo 135 m) e richiederanno la realizzazione di altrettante piazzole permanenti per la fase di esercizio delle dimensioni di 2.397 mq, cui si sommano ulteriori 8.591 mq per le piazzole temporanee in fase di cantiere.

## A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

### A 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

*A1.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:*

#### Comune di Sardara



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: [sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it) – PEO: [sabap-ca@cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@cultura.gov.it)

- Nuraghe e villaggio nuragico di Orto Comidu, sottoposto a vincolo con D.M. del 12.09.2014, *ex lege* 1089/1939, distante circa 1,23 km a sud dall'aerogeneratore V01, distante circa 699 m a sud-ovest dall'aerogeneratore V02, distante circa 1,24 km a sud-ovest dall'aerogeneratore V03, distante circa 1,34 km a sud-ovest dall'aerogeneratore V04, distante circa 2,5 km a sud-ovest dall'aerogeneratore V05, distante circa 2,67 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V07, distante circa 2,88 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V08, distante circa 2,95 km ad ovest dall'aerogeneratore V09, distante circa 2,76 km a sud-ovest dall'aerogeneratore V10 del parco eolico.
- Nuraghe ed insediamento romano di Nurateddu, sottoposto a vincolo con D.M. del 17.10.2014, *ex lege* 1089/1939, distante circa 522 m ad est dall'aerogeneratore V01, distante circa 891 m a nord dall'aerogeneratore V02, distante circa 964 m a nord-ovest dall'aerogeneratore V03, distante circa 481 m a nord-ovest dall'aerogeneratore V04, distante circa 1,39 km a sud-ovest dall'aerogeneratore V05, distante circa 2,57 km a sud-ovest dall'aerogeneratore V06, distante circa 2,95 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V07, distante circa 2,94 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V08, distante circa 2,62 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V09, distante circa 2,07 km ad ovest dall'aerogeneratore V10, distante circa 2,66 km ad ovest dall'aerogeneratore V11 del parco eolico;
- Villaggio nuragico di Sa Costa, sottoposto a vincolo con D.M. 18.08.1997, *ex lege* 1089/1939, distante circa 2,64 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V01, del parco eolico.
- Tomba dei Giganti di Perdina Craba, tutelata ai sensi del D.M. 24.01.1974, *ex lege* 1089/1939, distante circa 1,18 km ad est dall'aerogeneratore V01, distante circa 1,17 km a nord-est dall'aerogeneratore V02, distante circa 886 m a nord dall'aerogeneratore V03, distante circa 427 m a nord-est dall'aerogeneratore V04, distante circa 858 m a sud-ovest dall'aerogeneratore V05, distante circa 1,94 km a sud-ovest dall'aerogeneratore V06, distante circa 2,70 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V07, distante circa 2,60 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V08, distante circa 2,09 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V09, distante circa 1,43 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V10, distante circa 2,06 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V11, distante circa 2,71 km ad ovest dall'aerogeneratore V12, del parco eolico.

#### **Comune di Furtei**

- Nuraghe Sassuni e villaggio nuragico di is Bangius, sottoposto a vincolo con D.M. del 31.10.1985, *ex lege* 1089/1939, distante circa 1,09 km a sud-est dal sistema di accumulo elettrochimico BESS del parco eolico;

#### **Comune di Villanovaforru**

- Resti di capanne abitative di un complesso nuragico (Pinn'e Maiolu), sottoposto a vincolo con D.M. del 12.01.1082, *ex lege* 1089/1939, distante circa 2,65 km a nord dall'aerogeneratore V06 del parco eolico;

#### **Comune di Sanluri**

- Nuraghe Candela o Candelas, per cui è stato avviato il procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale ex art. 10, 13 del D.Lgs. 42/2004, distante circa 560 m a nord-est dall'aerogeneratore V08, circa 710 m a sud dall'aerogeneratore V09, circa 1.26 km a nord-est dall'aerogeneratore V07, circa 1.9 km dall'aerogeneratore a sud V10, circa 2.03 km a sud dall'aerogeneratore V11, circa 2.69 km a sud-ovest dall'aerogeneratore V12 e circa 2.61 km a sud-est dall'aerogeneratore V03 del parco eolico;
- Nuraghe Predi Ara, tutelato ai sensi della L. 1089/1939 con Decreto n. 82 del 11.05.2016, distante circa 730 m circa dall'aerogeneratore V12, circa 1.35 km dall'aerogeneratore V11, 2 km circa dall'aerogeneratore V09, 2.1 km circa dall'aerogeneratore V08, circa 2.79 km dall'aerogeneratore V06 e circa 2.96 km dall'aerogeneratore V06 del parco eolico;

**a1.2.b. Beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):**

#### **Comune di Sardara**

- Villaggio nuragico e il tempio a pozzo di Sant'Anastasia, tutelato *ope legis* ai sensi dell'art. 10, 12 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004, per il quale si sta procedendo ad istruire l'avvio del procedimento di verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs. 2. 42/2004, distante circa 2,83 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V01.

**a1.2.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici, nonché altri beni segnalati o noti da bibliografia:**

**Comune di Sardara**

- Nuraghe Predi Miali, individuato negli elaborati del PUC di Sardara, distante circa 1,92 km a nord-est dall'aerogeneratore V01, distante circa 2,91 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V04 del parco eolico;
- Insediamento Bruncu Cresia, individuato negli elaborati del PUC di Sardara, distante circa 1,63 km a nord dall'aerogeneratore V01, distante circa 2,61 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V02, distante circa 2,56 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V03, distante circa 2,06 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V04, distante circa 1,42 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V05, distante circa 2,34 km ad ovest dall'aerogeneratore V06 e distante circa 2,87 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V10, del parco eolico.
- Nuraghe Sincuri, individuato negli elaborati del PUC di Sardara, distante circa 1,11 km a nord-est dall'aerogeneratore V01, distante circa 2,22 km a nord dall'aerogeneratore V02, distante circa 2,27 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V03, distante circa 1,73 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V04, distante circa 1,59 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V05, distante circa 2,33 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V06 e distante circa 2,93 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V10 del parco eolico.
- Nuraghe Arbici, individuato negli elaborati del PUC di Sardara, distante circa 1,43 km a nord-est dall'aerogeneratore V01, distante circa 1,92 km a nord dall'aerogeneratore V02, distante circa 1,68 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V03, distante circa 1,19 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V04, distante circa 355 m ad ovest dall'aerogeneratore V05, distante circa 1,55 km a sud-ovest dall'aerogeneratore V06, distante circa 2,62 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V09, distante circa 1,42 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V10, distante circa 2,19 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V11, distante circa 2,76 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V12, del parco eolico.
- Nuraghe Bruncu Marzu, individuato negli elaborati del PUC di Sardara, distante circa 1,48 km a sud-est dall'aerogeneratore V01, distante circa 430 m a sud-ovest dall'aerogeneratore V02, distante circa 881 m a sud-ovest dall'aerogeneratore V03, distante circa 1.18 km a sud-ovest dall'aerogeneratore V04, distante circa 2,47 km a sud-ovest dall'aerogeneratore V05, distante circa 2,12 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V07, distante circa 2,35 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V08, distante circa 2,47 km ad ovest dall'aerogeneratore V09, distante circa 2,39 km a sud-ovest dall'aerogeneratore V10, distante circa 2,99 km a sud-ovest dall'aerogeneratore V11, del parco eolico.
- Nuraghe e villaggio nuragico di Perdalba, distante circa 2,09 km a sud-est dall'aerogeneratore V01, distante circa 1,01 km a sud-ovest dall'aerogeneratore V02, distante circa 1,31 km a sud-ovest dall'aerogeneratore V03, distante circa 1.74 km a sud-ovest dall'aerogeneratore V04, distante circa 2,99 km a sud-ovest dall'aerogeneratore V05, distante circa 1,82 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V07, distante circa 2,19 km ad ovest dall'aerogeneratore V08, distante circa 2,55 km a sud-ovest dall'aerogeneratore V09, distante circa 2,68 km a sud-ovest dall'aerogeneratore V10, del parco eolico.
- Necropoli romana e ruderi della chiesa di Santa Caterina, individuata negli elaborati del PUC di Sardara, distante circa 1,78 km a sud-est dall'aerogeneratore V01, distante circa 1,29 km a nord-est dall'aerogeneratore V02, distante circa 788 m a nord-est dall'aerogeneratore V03, distante circa 806 m ad est dall'aerogeneratore V04, distante circa 1,17 km a sud dall'aerogeneratore V05, distante circa 1,86 km a sud-ovest dall'aerogeneratore V06, distante circa 2,13 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V07, distante circa 1,94 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V08, distante circa 1,39 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V09, distante circa 830 m ad ovest dall'aerogeneratore V10, distante circa 1,43 km ad ovest dall'aerogeneratore V11, distante circa 2,20 km a sud-ovest dall'aerogeneratore V12, del parco eolico.
- Necropoli romana di Acqua Pruna, individuata negli elaborati del PUC di Sardara, distante circa 1,98 km ad ovest dall'aerogeneratore V01, distante circa 1,69 km a nord-est dall'aerogeneratore V02, distante circa 1,19 km a nord-est dall'aerogeneratore V03, distante circa 1,08 km a nord-est dall'aerogeneratore V04, distante circa 926 m a sud-est dall'aerogeneratore V05, distante circa 1,45 km a sud-ovest dall'aerogeneratore V06, distante circa 2,42 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V07, distante circa 2,16 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V08, distante circa 1,44 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V09, distante circa 644 m ad nord-ovest dall'aerogeneratore V10, distante circa 1,19 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V11, distante circa 1,91 km ad ovest dall'aerogeneratore V12, del parco eolico.
- Insediamento romano di Mason'e Oneddu, individuato negli elaborati del PUC di Sardara, distante circa 1,13 km a nord-est dall'aerogeneratore V01, distante circa 2,10 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V02, distante



- circa 2,07 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V03, distante circa 1,51 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V04, distante circa 1,21 m a nord-ovest dall'aerogeneratore V05, distante circa 2,35 km ad ovest dall'aerogeneratore V06, distante circa 2,59 km ad nord-ovest dall'aerogeneratore V10, del parco eolico.
- Insediamento tardo antico e medievale di Donigalla, individuato negli elaborati del PUC di Sardara, distante circa 1,61 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V01, distante circa 2,72 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V02, distante circa 2,60 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V04, distante circa 2,93 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V05, del parco eolico.
  - Insediamento pre-protostorico di Turriga, individuato negli elaborati del PUC di Sardara, distante circa 2,06 km a nord dall'aerogeneratore V01, distante circa 2,59 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V04, distante circa 2,02 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V05, distante circa 2,84 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V06, distante circa 1,44 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V09, del parco eolico.
  - Insediamento pre-protostorico di Bruncu Acqua Sassa, individuato negli elaborati del PUC di Sardara, distante circa 1,11 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V01, distante circa 2,31 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V02, distante circa 2,46 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V03, distante circa 1,94 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V04, distante circa 2,03 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V05, del parco eolico.

#### **Comune di Lunamatrona**

- Nuraghe Corti Baccas, distante circa 3,02 km a nord dall'aerogeneratore V06 del parco eolico;
- Nuraghe Sa Lopera, distante circa 1,86 km a nord dall'aerogeneratore V06 del parco eolico;

#### **Comune di Villanovaforru**

- Nuraghe Maramutta, distante circa 1,96 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V06 del parco eolico;
- Nuraghe Mori Siliqua, distante circa 645 m a nord-ovest dall'aerogeneratore V06 del parco eolico;

#### **Comune di Sanluri**

- Nuraghe Cuccuru de Su Casu Moiau, distante circa 190 m a sud-ovest dall'aerogeneratore V10, circa 990 m a ovest dall'aerogeneratore V11, circa 1.23 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V09, circa 1.84 km a nord-est dall'aerogeneratore V03, circa 1.85 km a sud-est dall'aerogeneratore V05, circa 1.94 km a est dall'aerogeneratore V04, circa 2 km a ovest dall'aerogeneratore V12, circa 2.05 km a sud dall'aerogeneratore V06, circa 2.29 km a nord dall'aerogeneratore V08, circa 2.53 km a sud-est dall'aerogeneratore V02 e circa 2.75 km a nord dall'aerogeneratore V07 del parco eolico;
- Nuraghe Gattus, distante circa 360 m a ovest dall'aerogeneratore V09, circa 1 km a sud dall'aerogeneratore V10, circa 1.32 km a nord dall'aerogeneratore V08, circa 1.35 km a nord-est dall'aerogeneratore V11, circa 1.85 km a nord dall'aerogeneratore V07, circa 2.01 km a ovest dall'aerogeneratore V03, circa 2.24 km a sud-est dall'aerogeneratore V12, circa 2.42 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V04, circa 2.66 km a est dall'aerogeneratore V02, circa 2.79 km a sud-est dall'aerogeneratore V05 e circa 2.96 km a sud dall'aerogeneratore V06 del parco eolico;
- Nuraghe Bruncu Melas, distante circa 430 m a nord dall'aerogeneratore V11, circa 930 m a nord-est dall'aerogeneratore V10, circa 1 km a ovest dall'aerogeneratore V12, circa 1.46 km a sud dall'aerogeneratore V06, circa 1.74 km a nord dall'aerogeneratore V09, circa 2.19 km a sud-est dall'aerogeneratore V05, circa 2.92 km a est dall'aerogeneratore V04, circa 2.93 km a nord-est dall'aerogeneratore V03 e circa 2.97 km a nord dall'aerogeneratore V08 del parco eolico;
- Insediamento punico-romano di Sa Ruina Stuppoi, distante circa 530 m a est dall'aerogeneratore V11, circa 530 m sud-est dall'aerogeneratore V12, circa 1.33 km a est dall'aerogeneratore V10, circa 1.59 km nord-est dall'aerogeneratore V09, circa 2.08 km a sud-est dall'aerogeneratore V06, 2.77 km a nord-est dall'aerogeneratore V08 e circa 2.89 km a sud-est dall'aerogeneratore V05 del parco eolico;
- Tomba di giganti Bruncu del Melas, distante circa 620 m a nord-est dall'aerogeneratore V11, circa 640 m a ovest dall'aerogeneratore V12, circa 1.30 km a nord-est dall'aerogeneratore V10, circa 1.55 km a sud-est dall'aerogeneratore V06, circa 1.94 km a nord-est dall'aerogeneratore V09, circa 2.50 km a sud-est dall'aerogeneratore V05 e situata in prossimità del cavidotto di connessione tra le opere;
- Tomba di giganti Su Mori de Stuppoi, distante circa 860 m a nord-est dall'aerogeneratore V11, circa 890 km a nord-ovest dall'aerogeneratore V12, circa 1.23 km a sud-est dall'aerogeneratore V06, circa 1.40 km a nord-est dall'aerogeneratore V10, circa 2.18 km a nord-est dall'aerogeneratore V09, circa 2.32 km a sud-est dall'aerogeneratore V05 e circa 200 m a ovest dal cavidotto di connessione tra le opere;



- Necropoli punico-romana di Mar'e Idda, distante circa 1.09 km a sud-est dall'aerogeneratore V09, circa 1.65 a nord-est km dall'aerogeneratore V08, circa 1.68 km a sud dall'aerogeneratore V11, circa 1.91 km a sud dall'aerogeneratore V12, circa 2.02 km a sud-est dall'aerogeneratore V10 e circa 2.35 km a nord-est dall'aerogeneratore V07 del parco eolico;
- Nuraghe Pusceddu, distante circa 2.47 km a sud dall'aerogeneratore V12, circa 2.94 km a est dall'aerogeneratore V09 e 2.97 km a sud-est dall'aerogeneratore V11 del parco eolico;
- Villaggio nuragico di Sant'Antiogu Becciu, distante circa 1.05 km a nord dall'aerogeneratore V12, circa 1.31 km a sud-est dall'aerogeneratore V06, circa 1.54 km a nord-est dall'aerogeneratore V11, circa 2.12 km a sud-est dall'aerogeneratore V10, circa 2.75 km a est dall'aerogeneratore V05, circa 2.87 km sud-est dall'aerogeneratore V09 e in prossimità del cavidotto di connessione tra le opere;
- Necropoli punico-romana di Bidd'e Cresia, distante circa 1.11 km a nord-est dall'aerogeneratore V12, circa 2.08 km a nord-est dall'aerogeneratore V11, circa 2.36 km a sud-est dall'aerogeneratore V06, circa 2.83 km a nord-est dall'aerogeneratore V10 e circa 50 m a sud-ovest del cavidotto di connessione tra le opere;
- Nuraghe Bruncu 'e Cresia, distante circa 1.22 km a nord-est dall'aerogeneratore V12, circa 2.17 km a nord-est dall'aerogeneratore V11, circa 2.34 km a sud-est dall'aerogeneratore V06, circa 2.90 km a nord-est dall'aerogeneratore V10 e circa 30 m a nord-est del cavidotto di connessione tra le opere;
- Nuraghe Bruncu Masoni Baccas, distante circa 530 m a nord-ovest dalla futura sottostazione elettrica e circa 740 m a sud-ovest dal sistema di accumulo elettrochimico BESS del parco eolico.

#### A.2. VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO (ex art. 41, c. 1, e all. I.8 del D.Lgs. 36/2023)

Il progetto non risulta corredato della documentazione relativa alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 41, c. 1, e dell'all. I.8 del D.Lgs. 36/2023.

#### A.3. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Il progetto proposto prevede la realizzazione di un impianto eolico composto da di 12 nuove turbine eoliche , ricadenti 5 nel comune di Sardara (aerogeneratori V01, V02, V03, V04 e V05), una nel comune di Villanovaforru (aerogeneratore V06) e 6 nel comune di Sanluri (aerogeneratori V07, V08, V09, V10, V11 e V12).

Il parco eolico in esame ricade in un territorio caratterizzato da una presenza diffusa di siti, contesti e aree archeologiche che documentano una capillare occupazione in età antica, dal periodo preistorico e protostorico all'età medievale. Come dettagliato al paragrafo A.1, nove dei numerosi siti archeologici localizzati all'interno della buffer zone di 3 km sono sottoposti a vincolo di natura archeologica ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D.Lgs. 42/2004, pertanto l'impianto in oggetto ricade in area non idonea all'installazione di impianti eolici ai sensi dell'art. 20, c. 8, lett. c-quarter del D.Lgs. n. 199/2021 come modificato dal D.L. 24.02.2023, n. 13, art. 47, comma 1, lettera a, n. 2.

La realizzazione degli aerogeneratori, inoltre, avrebbe una ricaduta negativa in termini di impatto visivo sul nuraghe Genna Maria di Villanovaforru, come si evince dalle foto simulazioni, e verosimilmente sul santuario nuragico di Sant'Anastasia di Sardara e sulla tomba di giganti Sa Domu 'e s'Orcu di Siddi, importanti aree archeologiche oggetto di valorizzazione e fruizione, le quali risultano inserite nel progetto "La civiltà nuragica" facente parte della tentative list dell'Unesco ai fini del riconoscimento quale patrimonio mondiale dell'umanità. È, pertanto, necessario prestare particolare attenzione all'analisi del contesto in cui tali siti archeologici si inseriscono poiché, considerato che gli standard Unesco richiedono il posizionamento del bene all'interno di un areale tutelato, eventuali criticità potrebbero comportare l'esclusione dei siti dal progetto.

Si evidenzia inoltre la presenza nella buffer zone di 3 km di un consistente numero di siti e aree a rischio archeologico interessate da vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici, nonché di beni noti da fonti bibliografiche e di archivio.

Si specifica, inoltre, che sebbene sia carente la documentazione relativa alle foto simulazioni del parco e non sia stata resa disponibile la documentazione relativa alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 41, c. 1, e dell'all. I.8 del D.Lgs. 36/2023, i dati in possesso sono già sufficienti all'espressione di un parere di non compatibilità del parco eolico così come progettato con la tutela del patrimonio archeologico.

#### A 4. PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Valutato l'impatto dell'intervento sul patrimonio archeologico sulla base dei dati acquisiti e delle considerazioni relative all'inquadramento puntuale e territoriale dei beni conosciuti nelle aree interessate dalle opere in progetto e



nelle fasce adiacenti per un'ampiezza di 3 km, si evidenzia che l'impianto eolico in progetto ricadrebbe in un areale che conserva numerose testimonianze della frequentazione antropica dall'età preistorica fino all'età medioevale. Il parco eolico in esame, inoltre, ricadrebbe nelle immediate vicinanze di numerose aree archeologiche tutelate, alcune delle quali di grande importanza scientifica e oggetto di fruizione, pertanto la sua realizzazione avrebbe su di esse un forte impatto negativo.

Tutto ciò premesso, considerato che l'art. 20, c. 8, lett. c-quarter del D.Lgs. n. 199/2021 come modificato dal D.L. 24.02.2023, n. 13, art. 47, comma 1, lettera a, n. 2), individua come non idonee all'insediamento di parchi eolici le aree che ricadono nella fascia di rispetto di tre chilometri dai beni sottoposti a tutela; si ritiene che il parco non sia compatibile con la tutela del patrimonio archeologico presente nell'area interessata e pertanto si ritiene di esprimere parere negativo per l'opera in esame.

## **B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO**

### **B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO**

#### **B.1.1 Beni Paesaggistici**

**B.1.1.a Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze**

L'area dell'intervento non ricade direttamente in aree dichiarate di notevole interesse pubblico.

Nell'area vasta ed oltre:

- Villamar, Chiesa e piazza di San Pietro ed edifici limitrofi (D.M. del 22/05/1976), a circa 7 km;
- Las Plassas- Zona e ruderi del castello (D.M. 09/05/1975), a circa 11,6 km;
- Barumini - Zona della Giara (D.M. 09/07/1981 –in seguito ratificato con D.C.R. Sardegna n. 38 del 30/07/2018), a circa 12,7 km;
- Tuili – Zona della Giara (D. M. 09/05/1983), a circa 13 km;
- Setzu – Zona della Giara (D. M. 24/03/83), a circa 14 km;
- Genuri – Zona della Giara (D. M. 24/03/1983), a circa 14,7 km;
- Sini – Zona della Giara (DAPI-TPUC/18 del 06/04/1990), a circa 16,1 km;
- Gonnosnò – Zona della Giara (DAPI-TPUC/18 del 06/04/1990), a circa 16, 4 km;
- Villacidro, Zone panoramiche (D. M. del 01/04/1963), "vincolo sul paesaggio della piana di Villacidro", dal Verbale della commissione provinciale, a circa 17,3 km.

**B.1.1.b Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze**

- Art. 142 comma 1, lett. c), fiumi e torrenti e rispettive fasce di 150 m:

fascia di tutela del Riu Bruncu Fenogu, a circa 30 m da V01 e ricompreso nell'area di sorvolo, a circa 540 m da V02, a circa 610 m da V04;

fascia di tutela del Riu Acqua Sassa, a circa 135 m da V12, a circa 210 m da V09, a circa 250 m da V11, a circa 420 m da V08, a circa 700 m da V07, a circa 720 m da V10;

fascia di tutela del Fiume 643, a circa 320 m da V12;

fascia di tutela del Riu Corti Baccas, a circa 460 m da V07, a circa 590 m da V03;

il cavidotto di collegamento interferisce in più punti con corsi d'acqua tutelati e relative fasce fluviali.

-Art. 142, comma 1, lett. h) – usi civici:

la viabilità di servizio di VI07 ricade in aree del demanio civico di Sanluri.

**B.1.1.c Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti e altri strumenti di pianificazione**

Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, approvato con D.P.R. Sardegna n. 82 del 07/09/2006.

Le aree interessate dall'impianto non ricadono negli Ambiti omogenei costieri.

Nel Comune di Sardara è vigente il Piano Urbanistico Comunale pubblicato nel BURAS il 20/01/2000, non adeguato al PPR. Le WTG V01, V02, V03, V04 ricadono in Zona E agricola – sottozona E2 "area di primaria importanza per la funzione agricola produttiva". La WTG V05 ricade in Zona E agricola – sottozona E5 "aree marginali per attività agricola". Il cavidotto tra le WTG V01 e V02 ricade in Zona H di rispetto – sottozona H3 "area di interesse archeologico".



Nel Comune di Sanluri è vigente il Piano Urbanistico Comunale pubblicato nel BURAS il 27/04/2001, non adeguato al PPR. Le WTG V07, V08, V09, V10, V11, V12 ricadono in Zona E agricola – sottozona E2 “area di primaria importanza per la funzione agricola produttiva, anche in relazione all’estensione, composizione e localizzazione dei terreni”.

Nel Comune di Villanovaforru è vigente il Piano Urbanistico Comunale pubblicato nel BURAS il 03/12/1990, non adeguato al PPR. La WTG V06 ricade in Zona E agricola.

#### B.1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull’area di intervento

##### Assetto ambientale

- Componenti ambientali

-Tutte le postazioni eoliche comprese le piazzole ricadono in aree classificate tra le “aree ad utilizzazione agroforestale” (colture erbacee specializzate e colture arboree specializzate) disciplinate agli artt. 28, 29 e 30 delle NTA, per cui, all’art. 29, sono vietate *“trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l’impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d’uso”*.

- Fiumi o corsi d’acqua e relative sponde per una fascia di 150 m, beni paesaggistici ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall’art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA; oltre a quelli elencati al punto B.1.1.b:

fascia di tutela del Riu Masoni Nostu, a circa 30 m da V08 e ricadente nell’area di sorvolo, a circa 35 m da V07 e ricadente nell’area di sorvolo;

Riu Frailis, a circa 30 m da V02 e ricadente nell’area di sorvolo, a circa 130 m da V03, a circa 290 m da V04;

fascia di tutela del Riu Iroxi, a circa 55 m da V07, a circa 320 m da V08;

fascia di tutela del Riu Mitza su Canneddu, a circa 95 m da V06 ed a 330 m da V05, a circa 400 m da V10;

fascia di Tutela del Riu Melas, a circa 125 m da V20, a circa 455 da V11;

fascia di tutela del Riu Masusecci, a circa 130 m da V09, a circa 520 m da V07;

fascia di tutela del Riu S’Ollastu, a circa 135 m da V01, a circa 530 m da V05;

fascia di tutela del Riu Santa Caterina, a circa 315 m da V09, a circa 420 m da V10, a circa 490 m da V11;

il cavidotto di collegamento interferisce in più punti con corsi d’acqua tutelati e relative fasce fluviali.

Disciplina dei beni paesaggistici di cui all’art. 17 delle NTA (all’art. 18 comma 1): detti beni *“sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l’integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche”*.

- Altri beni paesaggistici ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell’art. 17 delle NTA e disciplinati dagli artt. 33-40 delle NTA:

IBA 178 Campidano Centrale, a partire da circa 500 m da V01, V02, V07;

ZPS ITB043056 Giara di Siddi, a circa 5 km;

SIC/ZSC “ITB042234–Monte Mannu-Monte Ladu (colline di Monte Mannu e Monte Ladu)” a circa 7,5 km.

##### Assetto Storico Culturale

A partire dalle vicinanze dell’impianto si segnalano i beni paesaggistici di natura archeologica, ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell’art. 47 delle NTA ed ivi disciplinati all’art. 49, per i quali si rimanda alla sezione A del presente parere. Si segnalano inoltre i seguenti beni paesaggistici di natura architettonica:

-ID 5814 Sardara – Casa Diana, a 2,5 km;

-ID 5812 Sanluri – Mura medioevali, a 2,55 km;

-ID 5811 Sanluri – Castello di Eleonora, a 2,7 km;

-ID 5813 Sanluri – Casa Pilloni in Via Tiveri, a 2,7 km.

Beni paesaggistici, ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell’art. 47 delle NTA del PPR e disciplinati dagli artt. 52 e 53, “nuclei di primo impianto e di antica fondazione” di: Sardara a circa 2,3 km, Villanovaforru a 2,35 km, Sanluri a 2,4 km. Nell’area vasta: Lunamatrona, Collinas, Villamar, Furtei, San Gavino Monreale, Siddi 6,4 km, Pauli Arbarei, Segariu, Ussaramanna, Gonnostramatza; ai limiti dell’area vasta: Gonnoscodina, Badessa, Turri, Tuili, Las Plassas, Villanovafranca, Guasila, Serrenti, Samassi, Villacidro, Pabillonis, Mogoro.

##### Assetto insediativo

-L’impianto in progetto è incluso nel “sistema delle infrastrutture”, disciplinate agli artt. 102, 103, 104 delle NTA, per cui, all’art. 103, la localizzazione di nuove infrastrutture è ammessa se *“a) previsti nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del P.P.R.; b) ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico; c) progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali”*.

-L’impianto interferisce con categorie di interesse paesaggistico di cui all’art. 103, comma 4 delle NTA:



e) *Strade di appoderamento, rurali, di penetrazione agraria o forestale*, per cui, al successivo comma 5: *“le categorie di cui ai precedenti punti d) ed e) si considerano di interesse paesaggistico in quanto strutturano una parte rilevante del paesaggio regionale. Gli interventi di nuova realizzazione, gestione e manutenzione devono escludere l’uso dell’asfalto, di cordoli e manufatti in calcestruzzo e devono prevedere per quanto possibile l’uso di materiali naturali quali terre stabilizzate, trattamenti antipolvere e siepi”*.

#### B.1.2 – Beni Architettonici

B.1.2.a *Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero nelle sue immediate vicinanze.*

*Abitato storico di Sardara, ad una distanza da circa 2,3 km a 3 km da V01*

- Chiesa di San Gregorio Magno (D.D.R. n. 6 del 12/01/2011);
- Chiesa parrocchiale Beata Vergine Assunta (D.D.R. n. 54 del 28/05/2010);
- Casa Diana (D. M. del 05/07/1988);
- Chiesa di Sant’Anastasia ed area di pertinenza (D.D.R. n. 192 del 28/10/2011);
- Edificio ex O.N.B. Opera Nazionale Balilla (D.D.R. n. 3 del 12/01/2011);
- Chiesa di Sant’Antonio da Padova e pertinenze (D. D.R. n. 137 del 05/09/2012);
- Castello e borgo di Monreale in agro di Sardara (D.D.R. n. 89 del 01/10/2007).

*Abitato storico di Villanovaforru, ad una distanza da circa 2,35 km a 2,7 km da V06, da circa 2,7 km a 2,9 km da V05*

- Chiesa campestre di Santa Marina (D.S.R. n. 78 del 15/12/2008), a 1,05 km;
- Ex Monte Granatico sede Museo Civico Archeologico (D.M. del 27/11/2003 prot. n. 14187) a 1,43 km;
- Chiesa parrocchiale di San Francesco d’Assisi (D.M. 05/03/1968 prot. n. 3143 e D.S.R. del 15/12/2008) a 1,45 km.

*Abitato storico di Sanluri, ad una distanza da circa 2,4 km a 3,3 km da V07 e V08*

- Chiesa di S. Francesco, Convento Padri Cappuccini e Museo Etnografico (D.D.R. n. 34 del 19/05/2009);
- Chiesa di S. Anna ed area di pertinenza (D.D.R. n. 20 del 16/03/2009);
- Castello di Eleonora (D.M. del 15/05/1961);
- Chiesa di San Lorenzo ed area di pertinenza (D.D.R. n. 152 del 17/08/2011);
- Antica Casa in via Tuveri n. 8 (D.M. del 04/10/1969);
- Chiesa di N.S. delle Grazie (D.D.R. n. 56 del 31/05/2007);
- Tratto di mura medievali (D.M. del 21/11/1969);
- Ex Monte Granatico (D.D.R. n. 41 del 05/07/2005 e n. 58 del 20/01/2006);
- Municipio (D.D.R. n. 61 del 16/09/2008);
- Casa Vinci (D.D.R. n. 71 del 16/02/2006);
- Ex Mattatoio sede Laboratorio antichi mestieri (D.D.R. n. 60 del 16/09/2008).

*In agro:*

- Castello di Monreale in agro di Sardara (D.D.R. n. 89 del 01/10/2007 e D.C.R. n. 6 del 13/02/2019), a circa 4,5 km;
- Corte Colonica “Podere Stagnetto” in località Sanluri Stato (D.D.R. n. 229 del 15/12/2011), a circa 6 km.

*Area vasta, i beni culturali nei centri abitati di:*

Lunamatrona a 3,8 km, Collinas a 4,6 km, Villamar a 5,5 km, Furtei a 5,8 km, San Gavino Monreale a 6 km, Siddi a 6,4 km, Pauli Arbarei a 6,5 km, Segariu a 8,2 km, Ussaramanna a 9,1 km, Gonnostramatza a 9,5 km; ai limiti dell’area vasta: Gonnoscodina, Badessa, Turri, Tuili, Las Plassas, Villanovafranca, Guasila, Serrenti, Samassi, Villacidro, Pabillonis, Mogoro.

#### B.1.2.b – Beni tutelati ope legis ai sensi dell’art. 10, comma 1 del Codice.

*In agro*

- Chiesa campestre di Sant’Antiogu Becciu in agro di Sanluri, a 750 m da V12, a circa 1,1 km da V11, a 1,55 km da V10;
- Casa cantoniera di Sanluri sulla S.S. 131, a circa 1,15 km da V07, a circa 1,2 km da V03 e V01, a circa 1,4 km da V08, a circa 1,7 km da V04, a circa 1,8 km da V09, a circa 2,13 km da V10, a circa 2,4 km da V01, a circa 2,65 km da V11;
- Ruderi della Chiesa campestre di Sant’Antiogu Nou in agro di Sanluri, a circa 2,85 km da V08;
- Ex Miniera e Laveria di Monreale, a circa 3,75 km;
- Ex Miniera di Perda Lai, a circa 3,75 km;
- Chiesa di Santa Matria ad Acquas, a circa 5,4 km;
- Terme di S. Maria Acquas ed area circostante, a circa 5,4 km.

*Abitato storico di Sardara, ad una distanza da circa 2,3 km a 3 km da V01*

- Chiesa di S. Anastasia;
- Ex Municipio ora Museo Archeologico;



- Edificio delle Ex Scuole Elementari;
- Mercato civico;
- Casa Pilloni sede Centro Servizi Area Archeologica S. Anastasia;
- Palazzo Orrù (Ex Asilo Cottolengo);
- Cimitero monumetale.

*Abitato storico di Villanovaforru, ad una distanza da circa 2,35 km a 2,7 km da V06, da circa 2,7 km a 2,9 km da V05*

- Casa Mandis;
- Complesso Funtana Manna.

*Abitato storico di Sanluri, ad una distanza da circa 2,4 km a 3,3 km da V07 e V08*

- Chiesa di San Rocco,
- Edificio sede dell'Unione dei comuni della Marmilla;
- Chiesa di San Sebastiano;
- Museo Casa del Pane Ex Frantoio Villasanta sede Laboratorio cultura materiale del pane;
- Chiesa di Sant'Andrea apostolo;
- Chiesa di S.-Pietro o oratorio della Pietà ed annessa piazza;
- Chiesa di San Martino.

*Area vasta, i beni culturali nei centri abitati di:*

Lunamatrona a 3,8 km, Collinas a 4,6 km, Villamar a 5,5 km, Furtei a 5,8 km, San Gavino Monreale a 6 km, Siddi a 6,4 km, Pauli Arbarei a 6,5 km, Segariu a 8,2 km, Ussaramanna a 9,1 km, Gonnostramatza a 9,5 km; ai limiti dell'area vasta: Gonnoscodina, Badessa, Turri, Tuili, Las Plassas, Villanovafranca, Guasila, Serrenti, Samassi, Villacidro, Pabillonis, Mogoro.

## B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Prima di procedere con l'esplicitazione degli impatti sul patrimonio culturale e paesaggistico e di esprimere le valutazioni circa la qualità dell'intervento, si evidenzia che lo stesso non è conforme all'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti eolici per la presenza, a meno di 3 km, di beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004, come di sotto elencato.

*In agro:*

- Chiesa campestre di Sant'Antiogu Becciu in agro di Sanluri, a 750 m da V12, a circa 1,1 km da V11, a 1,55 km da V10;
- Casa cantoniera di Sanluri sulla S.S. 131, a circa 1,15 km da V07, a circa 1,2 km da V03 e V01, a circa 1,4 km da V08, a circa 1,7 km da V04, a circa 1,8 km da V09, a circa 2,13 km da V10, a circa 2,4 km da V01, a circa 2,65 km da V11;
- Ruderi della Chiesa campestre di Sant'Antiogu Nou in agro di Sanluri, a circa 2,85 km da V08.

*Abitato storico di Sardara, ad una distanza da circa 2,3 km a 3 km da V01:*

- Chiesa di San Gregorio Magno (D.D.R. n. 6 del 12/01/2011); -Chiesa parrocchiale Beata Vergine Assunta (D.D.R. n. 54 del 28/05/2010); -Casa Diana (D. M. del 05/07/1988); -Chiesa di Sant'Anastasia ed area di pertinenza (D.D.R. n. 192 del 28/10/2011); -Edificio ex O.N.B. Opera Nazionale Balilla (D.D.R. n. 3 del 12/01/2011); -Chiesa di Sant'Antonio da Padova e pertinenze (D. D.R. n. 137 del 05/09/2012); -Castello e borgo di Monreale in agro di Sardara (D.D.R. n. 89 del 01/10/2007); -Chiesa di S. Anastasia; -Ex Municipio ora Museo Archeologico; -Edificio delle Ex Scuole Elementari; -Mercato civico; -Casa Pilloni sede Centro Servizi Area Archeologica S. Anastasia; -Palazzo Orrù (Ex Asilo Cottolengo); -Cimitero monumentale.

*Abitato storico di Villanovaforru, ad una distanza da circa 2,35 km a 2,7 km da V06, da circa 2,7 km a 2,9 km da V05:*

- Chiesa campestre di Santa Marina (D.S.R. n. 78 del 15/12/2008), a 1,05 km; -Ex Monte Granatico sede Museo Civico Archeologico (D.M. del 27/11/2003 prot. n. 14187) a 1,43 km; -Chiesa parrocchiale di San Francesco d'Assisi (D.M. 05/03/1968 prot. n. 3143 e D.S.R. del 15/12/2008) a 1,45 km; -Casa Mandis; -Complesso Funtana Manna.

*Abitato storico di Sanluri, ad una distanza da circa 2,4 km a 3,3 km da V07 e V08:*

- Chiesa di S. Francesco, Convento Padri Cappuccini e Museo Etnografico (D.D.R. n. 34 del 19/05/2009); -Chiesa di S. Anna ed area di pertinenza (D.D.R. n. 20 del 16/03/2009); -Castello di Eleonora (D.M. del 15/05/1961); -Chiesa di San Lorenzo ed area di pertinenza (D.D.R. n. 152 del 17/08/2011); -Antica Casa in via Tuveri n. 8 (D.M. del 04/10/1969); -Chiesa di N.S. delle Grazie (D.D.R. n. 56 del 31/05/2007); -Tratto di mura medievali (D.M. del 21/11/1969); -Ex Monte Granatico (D.D.R. n. 41 del 05/07/2005 e n. 58 del 20/01/2006); -Municipio (D.D.R. n. 61 del 16/09/2008); -Casa Vinci (D.D.R. n. 71 del 16/02/2006); -Ex Mattatoio sede Laboratorio antichi mestieri (D.D.R. n. 60 del 16/09/2008); -Chiesa di San Rocco; -Edificio sede dell'Unione dei comuni della Marmilla; -Chiesa di San Sebastiano; -Museo Casa del Pane Ex Frantoio Villasanta sede Laboratorio cultura materiale del pane; -Chiesa di Sant'Andrea apostolo; -Chiesa di S.-Pietro o oratorio della Pietà ed annessa piazza; -Chiesa di San Martino.



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: [sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it) – PEO: [sabap-ca@cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@cultura.gov.it)

L'impianto non è coerente con la DGR 59/90 "Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti energetici alimentati da fonti energetiche rinnovabili" in quanto:

-ricadente entro terreni agricolo irrigati per mezzo di impianti di distribuzione/irrigazione gestiti dai Consorzi di Bonifica (Tabella 1, allegato B, punto 7.2): Sottostazione elettrica e area BEES;

-ricadente entro perimetri di Fiumi, torrenti, corsi d'acqua, iscritti negli elenchi, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna, anche con riferimento alle aree di sorvolo degli aerogeneratori (Tabella 1, allegato B, punti 12.3 e 12.8).

L'intervento è localizzato nella sub-regione della Marmilla, un ambito a prevalenza collinare con altimetria variabile tra i 200 m e i 300 m s.l.m., contraddistinto dalla presenza di numerosi altopiani che si alternano a valli fluviali dando luogo ad un paesaggio del tutto peculiare. I 12 aerogeneratori saranno collocati ad altimetrie che variano dai 157 m a 297 m s.l.m. L'areale di studio, nel territorio di Sanluri, Sardara e Villanovaforru è parte di un territorio a matrice rurale dedito all'agricoltura ed all'allevamento ed è caratterizzato da un cospicuo reticolo idrografico. Immersi nel paesaggio rurale è ancora possibile ritrovare elementi di naturalità concentrati nelle fasce ripariali dei corsi d'acqua o, in taluni casi, nei confini interpoderali. Connotano il paesaggio le numerosissime formazioni collinari tondeggianti, un unicum in Sardegna, le cui sinuosità sono disegnate dai resti dei terrazzamenti agricoli medievali e dal perdurare dell'attività colturale che ne rimarca i solchi.

Il sito di impianto è circondato da una costellazione di piccoli centri urbani di origine medievale quali Sanluri a circa 1,9 km, Villanovaforru a 2,3 km, Sardara 2,3 km, Lunamatrona a 3,8 km, Collinas a 4,6 km, Villamar a 5,5 km, Furtei a 5,8 km, San Gavino Monreale a 6 km, Siddi a 6,4 km, Pauli Arbarei a 6,5 km, Segariu a 8,2 km, Ussaramanna a 9,1 km, Gonnostramatz a 9,5 km; ai limiti dell'area vasta: Gonnoscodina, Badessa, Turri, Tuili, Las Plassas, Villanovafranca, Guasila, Serrenti, Samassi, Villacidro, Pabillonis, Mogoro. Oltre ai resti dell'infrastrutturazione medievale, sotto l'egida dei Castelli di Sanluri e Monreale a Sardara, l'area interessata dall'impianto è caratterizzata dalla presenza di numerosi siti nuragici e perciò conserva un paesaggio storicamente e culturalmente connotato, la cui struttura insediativa è stata determinata dalle relazioni funzionali di intervisibilità tra i siti.

Il territorio ospita numerosi itinerari turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico, basati sul modello del turismo lento ed esperienziale, che uniscono la cultura enogastronomica alla scoperta del paesaggio rurale sardo e dei suoi monumenti architettonici ed archeologici; iniziative, anche a seguito di misure di investimento pubblico portate avanti dalla Regione Sardegna, sulle quali le comunità locali stanno faticosamente investendo per uscire dall'isolamento e contrastare lo spopolamento.

L'analisi del quadro dei vincoli riportata nei precedenti punti mostra numerose criticità in merito alla tutela dei beni culturali, vista la presenza nelle immediate vicinanze dell'area del layout dell'impianto, di beni culturali tutelati dalla parte II del D. Lgs. 42/2004. Stante la premessa circa la non conformità al D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., si deve evidenziare come la vicinanza degli aerogeneratori da beni culturali isolati, nonché da beni culturali inseriti in un contesto storicamente pluristratificato quale è la costellazione di piccoli borghi che circonda il parco eolico, è in grado di ledere la fruibilità d'ambito dei beni stessi nonché i significati relazionali che ancora oggi li connettono al territorio storico di riferimento.

Il bene culturale Chiesa di Sant'Antiogu Becciu in agro di Sanluri è certamente il più vulnerabile ed il più esposto al rischio di estinzione dei valori testimoniali intrinseci e relazionali alla scala territoriale. Si tratta di una chiesa campestre inserita nel quadro paesaggistico agricolo tra Sanluri, Sardara e Villanovaforru e che ad oggi è già circondata da 4 torri eoliche di un piccolo impianto esistente, le quali distano rispettivamente soltanto 80 m, 100 m, 220 m e 240 m dalla chiesa; a queste si dovrebbero sommare gli aerogeneratori del parco in esame alti 220 m, ad una distanza dalla chiesa a partire da circa 750 m, nonché gli aerogeneratori di altri due impianti eolici denominati "SERRAS", ad una distanza di soli 290 m circa, e "MARMILLA", ad una distanza di 950 m, attualmente in procedura di VIA con ID\_VIP 9713 e ID\_VIP 9789, come di seguito argomentato.

Per quanto sopra, anche in considerazione della vicinanza dagli abitati storici di Sardara, Villanovaforru, Sanluri e Collinas, il progetto mostra di non aver considerato la effettiva capacità del contesto di assorbire l'impatto della realizzazione e dell'esercizio del parco eolico.

Circa le criticità in merito alla tutela paesaggistica ed alle sue componenti ambientali, si deve rilevare che le esigue distanze di quasi tutti gli aerogeneratori con il cospicuo reticolo fluviale tutelato ai sensi degli artt. 142 e 143 del D. Lgs. 42/2004 è in grado di compromettere la fruibilità paesaggistica dello stesso reticolo e, per quanto all'art. 18 comma 1 delle NTA del PPR, appaiono in contrasto con i principi di "conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche", con riferimento anche all'area di sorvolo della



pale (fascia di tutela del Riu Bruncu Fenogu, a circa 30 m da V01 e ricadente nell'area di sorvolo; fascia di tutela del Riu Masoni Nostu a circa 30 m da V08 e ricadente nell'area di sorvolo nonché a circa 35 m da V07 e ricadente nell'area di sorvolo; fascia di tutela Riu Frailis a circa 30 m da V02 e ricadente nell'area di sorvolo nonché a circa 130 m da V03; fascia di tutela del Riu Iroxi a circa 55 m da V07; fascia di tutela del Riu Mitza su Canneddu a circa 95 m da V06; fascia di Tutela del Riu Melas a circa 125 m da V20; fascia di tutela del Riu Acqua Sassa e a circa 135 m da V12; fascia di tutela del Riu Masusecci a circa 130 m da V09; fascia di tutela del Riu S'Ollastu, a circa 135 m da V01).

Si rileva inoltre la non conformità delle aree prescelte alla disciplina delle componenti ambientali del PPR.

Tutte le postazioni eoliche e le relative piazzole ricadono in aree classificate dal PPR come "aree ad utilizzazione agroforestale" disciplinate dall'art. 29 delle NTA, per cui sono vietate "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso". L'impianto si mostra in contrasto con la disciplina del PPR giacché interessa anche aree agricole di primaria importanza per la funzione agricola-produttiva, caratterizzate da una produzione tipica e specializzata, e lo SIA offre motivazioni apodittiche per giustificare l'impossibilità di localizzazione alternativa e la rilevanza pubblica economica e sociale dell'intervento, come anche rilevato nella nota prot. n. 34714 del 21/11/2023 della Direzione Generale dell'Ambiente della Ras a p. 5: "tenuto conto delle proposte già autorizzate, in corso di autorizzazione (...) localizzate nell'area vasta interessata dall'intervento, non risultano adeguatamente definiti i requisiti di rilevanza pubblica e l'impossibilità di localizzazione alternativa alla base della scelta del sito". In considerazione del contenuto delle osservazioni seguite alla pubblicazione del progetto, sembra inoltre di poter avanzare dubbi sulla desiderabilità sociale dell'intervento (valgano la nota del Comune di Sanluri n. prot. 25359 del 27/10/2023, laddove: "l'Amministrazione comunale di Sanluri è contraria all'intervento proposto dalla società Marte S.r.l. che appare una mera speculazione ai danni del proprio territorio, incidendo pesantemente in una ristretta area di interesse strategico per lo sviluppo economico del Comune di Sanluri", e la nota n. prot. 5274 del 07/11/2023 del Comune di Villanovaforru).

Inoltre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio la presenza degli aerogeneratori non è compatibile con le esigenze di conservazione del territorio agricolo: oltre alle torri eoliche si dovranno realizzare anche le piazzole permanenti per la fase di esercizio delle dimensioni di 2.397 mq, cui si sommano ulteriori 8.591 mq per le piazzole temporanee in fase di cantiere, nonché una altrettanto ampia struttura fondale, previo scavo e movimenti terra, le strade di collegamento tra gli elementi dell'impianto ed i relativi tratti di cavidotto. Alla realizzazione di tali opere consegue l'abbattimento del soprassuolo nonché la frammentazione e la riduzione della copertura arborea. A fronte di tali perdite, un ulteriore fattore negativo è poi costituito dal contestuale inserimento nel paesaggio agrario di elementi tecnologici intrusivi ed avulsi dal contesto.

Sotto il profilo urbanistico vale la pena evidenziare che gli strumenti urbanistici di Sanluri, Villanovaforru e Sardara classificano le aree dell'impianto come aree agricole e pertanto l'intervento non è conforme neppure all'assetto insediativo del PPR con riferimento all'art. 103 delle NTA del PPR in quanto non ricompreso in un "piano di settore". Le WTG V01, V02, V03, V04 ricadono in Zona E agricola – sottozona E2 del comune di Sardara, "area di primaria importanza per la funzione agricola produttiva", mentre parte del cavidotto tra le WTG V01 e V02 ricade in Zona H di rispetto – sottozona H3 "area di interesse archeologico"; le WTG V07, V08, V09, V10, V11, V12 ricadono in Zona E agricola – sottozona E2 "area di primaria importanza per la funzione agricola produttiva, anche in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni" del comune di Sanluri; la WTG V06 ricade in Zona E agricola del comune di Villanovaforru.

Anche gli impatti sui beni paesaggistici e identitari componenti l'assetto storico culturale del PPR concorrono a prospettare un significativo impatto negativo non ulteriormente sostenibile, sotto il profilo delle relazioni di intervisibilità. Come già sopra evidenziato nella disamina dei vincoli, sia entro il bacino visivo dell'area vasta che entro i 3 km dall'area del layout degli aerogeneratori, è presente un elevato numero di centri abitati di origine medioevale, con i loro beni culturali tutelati dalla parte II del Codice e l'abitato storico dei centri di prima formazione tutelati dal PPR (Sardara a circa 2,3 km, Villanovaforru a 2,35 km, Sanluri a 2,4 km. Nell'area vasta: Lunamatrona, Collinas, Villamar, Furtei, San Gavino Monreale, Siddi 6,4 km, Pauli Arbarei, Segariu, Ussaramanna, Gonnostamatza; ai limiti dell'area vasta: Gonnoscodina, Badessa, Turri, Tuili, Las Plassas, Villanovafranca, Guasila, Serrenti, Samassi, Villacidro, Pabillonis, Mogoro). La presenza dei 12 aerogeneratori di altezza pari a 220 m nel mezzo di una costellazione di piccoli borghi, oltre che costituire un ostacolo visivo alla percezione delle relazioni paesaggistiche tra i sopra elencati beni, svilirebbe il loro rapporto dimensionale con il territorio da essi stessi connotato, per l'incombere degli aerogeneratori la cui dimensione costituisce un fuori-scala paesaggistico anche nei confronti dei centri abitati.

Il paesaggio è inoltre connotato archeologicamente dalla presenza simbolica ed identitaria di numerosi siti nuragici, che fanno della Marmilla la subregione della Sardegna più visitata dal turismo culturale per la presenza (a circa 14,6 km dall'impianto) del Complesso Nuragico di "Su Nuraxi" a Barumini, al momento unico sito UNESCO della Sardegna.



La proposta delle 12 torri eoliche di grande taglia nel mezzo di un paesaggio archeologico si pone in controtendenza con le politiche pubbliche di rafforzamento del turismo culturale nelle aree interne dell'isola, che costituisce un settore rilevante dell'economia dei piccoli borghi che vi gravitano intorno. Si aggiunga che il 25 gennaio 2024 è stata accettata la candidatura del sito diffuso "Arte e architettura nella preistoria della Sardegna. Le domus de janas" per l'inserimento nella WHL dell'UNESCO 2025, che contribuirà alla valorizzazione dell'enorme patrimonio eneolitico e nuragico densamente rappresentato anche nell'area di riferimento. La candidatura del sistema di siti a scala territoriale sarebbe compromessa dalla realizzazione di questo genere di impianti che avrebbe, oltre all'impatto diretto già descritto sulle relazioni paesaggistiche tra i siti, anche pesanti ripercussioni economiche sui recettori turistici e sulle comunità insediate, già gravate dalla piaga dello spopolamento.

Per comprendere l'entità dell'impatto che avrebbe la realizzazione dell'impianto anche oltre l'area vasta, considerato che gli aerogeneratori saranno alti circa 220 m, basti considerare i dati presenti nelle tabelle a p. 80 e segg. della Relazione paesaggistica: lo stesso Complesso Nuragico di "Su Nuraxi" a Barumini, distante 14,6 km dall'impianto, mantiene una intervisibilità teorica (e dalle foto-simulazioni) di 7 aerogeneratori. Per quanto sopra, il progetto mostra di non aver considerato la effettiva capacità del contesto paesaggistico di assorbire l'impatto della realizzazione e dell'esercizio del parco eolico, che si mostra in grado di produrre anche oltre l'area vasta effetti significativi negativi in termini di intervisibilità. Con ciò, si segnala che nel capitolo 4.6.1. "Carattere generale del paesaggio" del Quadro di riferimento ambientale dello SIA, la descrizione del paesaggio interessato dall'intervento è riferita ad un ambito costiero dell'oristanese che non ha alcuna relazione con l'area di studio.

In accordo con il contenuto della nota prot. n. 34714 del 21/11/2023 della Direzione Generale dell'Ambiente della RAS a p. 8, *"l'impianto ha un elevatissimo impatto territoriale e un alto livello di concentrazione i cui effetti cumulano con altri impianti presenti e in corso di autorizzazione"*.

La realizzazione dell'impianto comporterebbe infatti un impatto cumulativo significativo non sostenibile dalla componente paesaggio e cultura del territorio interessato, in considerazione dell'esistenza di simili iniziative in iter autorizzatorio localizzate in parziale coincidenza con l'impianto in esame e numerose altre nell'area vasta.

Si deve innanzitutto evidenziare che le WTG V06, V09, V10, V11 e V12 dell'impianto in esame risultano in sovrapposizione o interferenti con altrettante WTG dell'impianto, attualmente in procedimento di VIA con ID\_VIP 9789, denominato "MARMILLA" da realizzarsi nei territori di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei, a cura della Società Engie Trexenta S.r.l. (cfr. anche la nota di osservazioni della Engie Trexenta S.r.l. del 15/11/2023). Lo stesso impianto "MARMILLA" risulta in continuità ed a tratti in sovrapposizione con l'impianto denominato "SERRAS" da realizzarsi nei comuni di Sardara, Villanovaforru, Sanluri e Lunamatrona, a cura della Società Asja Serra S.r.l.. Con l'impianto "SERRAS" risulta in sovrapposizione anche la WTG V11 dell'impianto in esame (così in tripla sovrapposizione con l'impianto "MARMILLA"), nonché altre 2 WTG in continuità e con interferenze.

In un raggio di 10 km risultano inoltre in iter autorizzatorio numerosi altri simili impianti di grande taglia, per circa un centinaio di torri eoliche, in grado di comportare, per lo smisurato "effetto selva", una radicale trasformazione del contesto geografico in cui si inseriscono e delle sue peculiarità paesaggistiche e culturali, anche con riferimento al riconoscimento identitario delle popolazioni insediate ed alle ricadute economiche e sociali.

Si deve infine evidenziare che nella stessa porzione di territorio in comune di Sanluri è in esercizio un parco eolico costituito da 4 aerogeneratori, che risulta nelle immediate vicinanze del parco in esame (la WTG V05 a circa 600 m).

Allo stato, per quanto nelle conoscenze di questo Ufficio, risultano in iter valutativo di competenza statale i seguenti parchi eolici ricadenti nell'ambito territoriale di interesse:

ID\_VIP 9713, impianto eolico "Serras" costituito da 9 WTG, nei comuni di Sardara, Villanovaforru, Sanluri e Lunamatrona;

ID\_VIP 9789 impianto eolico "Marmilla" costituito da 7 WTG, nei comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei;

ID\_VIP 8140 impianto eolico "Trexenta", costituito da 7 WTG, nei comuni di Selegas, Segariu, Guasila, Guamaggiore, Furtei e Sanluri;

ID\_VIP 9478 impianto eolico "Luminu", costituito da 17 WTG, nei comuni di Barumini, Escolca, Gergei, Las Plassas, Villanovafranca, Genoni, Gesturi e Nuragus;

ID\_VIP 8388 impianto eolico "Su Murdegu", costituito da 7 WTG, nei comuni di Villanovafranca, Villamar, Furtei e Sanluri;

ID\_VIP 9984, "Impianto eolico di Collinas" costituito da 8 WTG, nei comuni di Collinas, Villanovaforru, Lunamatrona e Sanluri;

ID\_VIP 9059 impianto eolico "Miali" costituito da 7 ETG, nei comuni di Serrenti, Guasila, Segariu, Pimentel, Furtei, Sanluri e Samatzai;

ID\_VIP 9606 impianto eolico "Riu Mortoriu", costituito da 12 WTG, nei comuni di Escolca, Mandas, Furtei, Gergei, Villanovafranca, Villamar, Sanluri;



ID\_VIP 7859 impianto eolico “Nuraddei”, costituito da 9 WTG, nei comuni di Furtei, Guasila, Nuraminis, Pimentel, Samatzai, Sanluri, Segariu e Serrenti;

ID\_VIP 10144 impianto eolico della Loto Rinnovabili S.r.l., costituito da 11 WTG, nei comuni di Guamaggiore, Selegas, Guasila, Sanluri, Furtei e Villamar.

La coincidenza di più impianti sovrapposti o in continuità tra loro, quali sono quelli di sopra elencati, è significativa di una scarsa attenzione alle dinamiche del contesto in cui tali proposte si inseriscono e di una mancata valutazione della capacità dello stesso di assorbirle organicamente; il processo di transizione ecologica dovrebbe al paradigma della sostenibilità tanto i propri obiettivi quanto le modalità insediative dei propri strumenti.

Le relazioni di intervisibilità dell’impianto in esame si intersecano inoltre con quelle degli impianti eolici “Trexenta” (Selegas), “Luminu” (Barumini), “Murdegu” (Villanovafranca): la presenza ridondante di aerogeneratori di grande taglia genera di fatto un’unica “area di visibilità” in grado di trasformare il paesaggio agrario delle 4 sub-regioni dell’isola Marmilla, Trexenta, Gerrei e Campidano, particolarmente interessate dalla concentrazione di simili impianti. Il progetto in esame si inserisce in un areale denso di proposte di impianti industriali alimentati da FER, sia eolici che fotovoltaici ed agrivoltaici, questi ultimi innumerevoli, in grado di mutare negativamente ed irreparabilmente la fruibilità culturale paesaggistica di un immenso territorio, che sarebbe trasformato in un nuovo paesaggio di valore industriale senza soluzione di continuità collocato trasversalmente alla Sardegna.

Lo SIA si limita ad analizzare l’impatto cumulativo con la proposta di una “Carta di intervisibilità cumulata” redatta sulla base degli impianti esistenti nell’area vasta, che non è sufficiente a rappresentare l’effetto cumulo della concentrazione di torri eoliche attualmente in iter autorizzatorio sia nella stessa area di intervento che nell’area vasta e le conseguenti ripercussioni sulle componenti ambientali culturali e paesaggistiche. Dalla mappa GRE\_EEC\_R\_26\_IT\_W\_17279\_00\_053\_00 si rileva in ogni caso che l’impianto sarà chiaramente visibile, con valore massimo, da gran parte del settore occidentale fino a ben oltre l’area vasta: dalla piana di Terralba-Arborea che si estende a Nord-Ovest e dalla Piana di Samassi fino a Villasar che si estende a Sud-Ovest, compresi i centri abitati densi di beni culturali. A sud-ovest l’impianto risulterà visibile anche da Villacidro, a cavallo dell’area vasta, con valore di intervisibilità da medio fino a massimo, e dalle sue aree, a circa 17,3 km, dichiarate di notevole interesse pubblico con D. M. del 01/04/1963, “vincolo sul paesaggio della piana di Villacidro” così come da Verbale della commissione provinciale. A Nord-Est l’impianto sarà visibile dalle Giare, con valore di intervisibilità da medio fino a massimo, dalle aree dichiarate di notevole interesse pubblico con D.M. 09/07/1981 (ratificato con D.C.R. Sardegna n. 38 del 30/07/2018) di Barumini a circa 12,7 km, con D. M. 09/05/1983 di Tuili a circa 13 km, con D. M. 24/03/83 di Setzu a circa 14 km, con D. M. 24/03/83 di Genuri a circa 14,7 km, con DAPI-TPUC/18 del 06/04/1990 di Sini a circa 16,1 km e con DAPI-TPUC/18 del 06/04/1990 di Gonnosnò a circa 16, 4 km.

Perciò questa Soprintendenza concorda con quanto evidenziato nella nota prot. n. 34714 del 21/11/2023 della Direzione Generale dell’Ambiente della Ras: *“L’intervento si inserisce in un areale nel quale è verosimile sia stata saturata la capacità di carico dell’ambiente naturale e costruito; tale effetto cumulo, è particolarmente significativo nell’area in esame, pur riguardando in maniera diffusa l’intero territorio regionale, dove, si rammenta, le richieste di connessione per realizzare impianti a energie rinnovabili sono tali da superare, al 30.09.2023, di ben 8 volte (rif. Econnexión: la mappa delle connessioni rinnovabili predisposta da Terna S.p.a.), quanto previsto, per la regione Sardegna, come obiettivo da raggiungersi al 2030 spa sulla base della bozza del D.M. sulle c.d. “aree idonee” (6,203 GW n.d.r.), tanto da prospettarsi la progressiva sostituzione/industrializzazione dell’ambiente naturale e del paesaggio con impianti di grossa taglia (incluse le opere di connessione alla R.T.N.) per la produzione di energia elettrica”.*

Quale ultima analisi dell’impatto della realizzazione dell’impianto, in considerazione anche del potenziale effetto selva nell’area vasta, si segnala il contenuto della nota n. prot. 74906 del 30/10/2023 della RAS – Direzione generale dell’ambiente riguardo alla problematica della interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio negli areali dove sono presenti impianti di questa tipologia; è sufficiente visionare la mappa delle aree percorse dal fuoco per comprendere quanto l’ambito individuato per l’intervento in oggetto sia costituito da aree ad alto rischio incendio e pertanto, per quanto di competenza, vulnerabili per le ripercussioni dirette sui beni culturali e paesaggistici.

#### B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela dei beni culturali architettonici e del paesaggio, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall’intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l’opera in progetto ed il quadro culturale e paesaggistico di riferimento, si deve riscontrare che le criticità di sopra evidenziate portano all’espressione di un parere negativo motivato dalla rilevanza storica, culturale e paesaggistica dell’area di interesse, per la quale la realizzazione dell’intervento si mostra come un detrattore di qualità non sostenibile dal contesto, anche in relazione all’effetto cumulo con le proposte avanzate per la stessa area di intervento e nell’area vasta. L’impianto si mostra non conforme all’art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in



quanto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti eolici per la presenza, a meno di 3 km, di beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative, tecnologiche e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentasse il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche e culturali.

### C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare forti criticità in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere fortemente negativo alla realizzazione delle opere così come previsto in progetto.

### D. CONFORMITÀ/COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEL PROGETTO (art. 146 del D. Lgs. 42/2004)

La Relazione paesaggistica, proposta in quanto lo sviluppo degli elaborati progettuali ne consente la compiuta redazione, contiene pressoché le medesime informazioni dello SIA; si rimanda pertanto a quanto sopra per la disamina del quadro dei vincoli e della disciplina del PPR che interessa l'area di progetto ed il territorio di riferimento. Circa le valutazioni sulla conformità/compatibilità paesaggistica del progetto proposto, ai sensi degli artt. 146 e 152 del D. Lgs. 42/2006, si comunica che le interferenze con i vincoli paesaggistici, in considerazione anche dell'ampia visibilità, e la non conformità con la disciplina del PPR portano all'espressione di un parere negativo, per quanto sopra argomentato ai paragrafi B2 e B4.

Con riferimento specifico alle interferenze con i beni tutelati ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c) del D. Lgs 42/2004 e del successivo art. 143 per affetto dell'art. 17 delle NTA del PPR, l'impianto risulta in contrasto con l'art. 18 comma 1 delle NTA del PPR, in quanto non conforme con i principi di *"conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche"*, con riguardo ai seguenti fiumi e corsi d'acqua:

- fascia di tutela del Riu Bruncu Fenogu, V01 ricadente nell'area di sorvolo;
- fascia di tutela del Riu Masoni Nostu, V07 e V08 e ricadenti nell'area di sorvolo;
- Riu Frailis, V02 ricadente nell'area di sorvolo.

Con riferimento all'impatto significativo negativo nell'area vasta si segnalano le interferenze visive sulle seguenti aree tutelate ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004:

- Barumini - Zona della Giara (D.M. 09/07/1981 –in seguito ratificato con D.C.R. Sardegna n. 38 del 30/07/2018), a circa 12,7 km;
- Tuili – Zona della Giara (D. M. 09/05/1983), a circa 13 km;
- Setzu – Zona della Giara (D. M. 24/03/83), a circa 14 km;
- Genuri – Zona della Giara (D. M. 24/03/1983), a circa 14,7 km;
- Sini – Zona della Giara (DAPI-TPUC/18 del 06/04/1990), a circa 16,1 km;
- Gonnosnò – Zona della Giara (DAPI-TPUC/18 del 06/04/1990), a circa 16, 4 km;
- Villacidro, Zone panoramiche (D. M. del 01/04/1963), "vincolo sul paesaggio della piana di Villacidro", dal Verbale della commissione provinciale, a circa 17,3 km.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative, tecnologiche e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentasse il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche e culturali.

Area funzionale patrimonio archeologico

I funzionari archeologi  
Dott.ssa Chiara Pilo



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: [sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it) – PEO: [sabap-ca@cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@cultura.gov.it)

*Riccardo Locci*

Dott. Riccardo Locci

*Riccardo Locci*

Dott. ssa Gianfranca Salis

*Gianfranca Salis*

Area funzionale beni architettonici e paesaggio

Il tecnico istruttore

arch. Gabriela Frulio

*Gabriela Frulio*

Il funzionario architetto

arch. Paolo Margaritella

*Paolo Margaritella*

La Soprintendente  
ing. Monica Stochino  
(documento firmato digitalmente)



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA  
DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

*Oggetto:* [ID 10105] PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (comuni di Sanluri, Sardara e Villanovaforru) – Progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica onshore di potenza complessiva pari a 72 MW, denominato “Sanluri-Sardara”, costituito da 12 aerogeneratori, e di un sistema di accumulo elettrochimico da 35 MW, con opere civili accessorie e di connessione alla RTN – Progetto Definitivo.  
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)  
Proponente: Marte S.r.l  
Contributo istruttorio.

In riferimento alla procedura in oggetto:

- a riscontro della nota di codesta Soprintendenza Speciale, prot. n. 24478 del 20/10/2023;
- vista la nota, prot. n. 6745 del 27/02/2024, con la quale la competente Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna ha inviato le proprie valutazioni;
- vista la documentazione pubblicata sul sito del MITE;

questo Servizio III concorda con il **parere negativo** espresso dal competente uffici territoriale considerando che in prossimità dell'area di progetto sono presenti numerosi immobili, tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004, per i quali non sono state rispettate le fasce di rispetto previste dal D.Lgs. 199/2021.

Il Responsabile dell'istruttoria  
arch. Maria Luisa Desiderio

Per Il Dirigente del Servizio III  
Arch. Esmeralda Valente  
L'Arch. Sabrina Pellegrino  
(Delega prot. n. 7159 del 27/02/2024)



*Ministero della cultura**Alla* Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRRSOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA  
DG-ABAP - SERVIZIO II

*Oggetto:* **[ID\_10105] Progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica on-shore denominato “Sanluri-Sardara” di potenza complessiva pari a 72 MW e di un sistema di accumulo elettrochimico da 35 MW, con opere civili accessorie e di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Sanluri, Sardara e Villanovaforru (Provincia del Sud Sardegna).**  
Procedura: Valutazione di Impatto Ambientale (D.Lgs. 152/2006, art. 23).  
Proponente: Marte S.r.l.  
**Contributo istruttorio.**

In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota prot. n. 24478 del 20.10.2023 di questa Soprintendenza Speciale, esaminata la documentazione presentata dal Proponente e pubblicata sull'apposita piattaforma *web* del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, per quanto attiene agli aspetti di tutela del patrimonio archeologico si concorda con il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna (d'ora in avanti “Soprintendenza” con nota prot. 3239 del 26.02.2024 e si specifica quanto segue.

**CONSIDERATO** che il progetto in esame interferisce con numerose aree di interesse archeologico tutelate ai sensi della Parte II e/o della Parte III del D.Lgs. 42/2004 dettagliatamente indicate dalla stessa Soprintendenza;

**CONSIDERATO** che detto progetto ricade in un territorio caratterizzato da una presenza diffusa di siti, contesti e aree archeologiche che documentano una capillare occupazione in età antica, dal periodo preistorico e protostorico all'età medievale, e avrebbe una ricaduta negativa in termini di impatto visivo sul nuraghe Genna Maria di Villanovaforru e verosimilmente sul santuario nuragico di Sant'Anastasia di Sardara e sulla tomba di giganti Sa Domu 'e s'Orcu di Siddi, importanti aree archeologiche oggetto di valorizzazione e fruizione inserite nel progetto “La civiltà nuragica” facente parte della tentative list dell'Unesco ai fini del riconoscimento quale patrimonio mondiale dell'umanità;

**CONSIDERATO** che il progetto non risulta corredato della documentazione relativa alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 41, c. 1, e dell'all. I.8 del D.Lgs. 36/2023, ma i dati in possesso dalla Soprintendenza, sono già sufficienti all'espressione di un parere di non compatibilità del parco eolico così come progettato con la tutela del patrimonio archeologico;

**si ritiene l'intervento in oggetto assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico** prevista dai commi 7 e seguenti dell'art. 1 del già menzionato Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, **la cui esecuzione è comunque sospesa** a fronte della valutazione complessivamente negativa degli effetti significativi, diretti e indiretti, del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio.

Il Responsabile dell'Istruttoria  
Amalia Faustoferri  
(tel. 06/67234667 – [amalia.faustoferri@cultura.gov.it](mailto:amalia.faustoferri@cultura.gov.it))

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO II  
arch. Laura MORO

moro laura  
Ministero della Cultura  
06.03.2024 12:49:11 GMT+01:00



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723 4545  
PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)  
PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)